



IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Appello del distretto di Palermo _III Sezione Penale

Composta dai Signori:

Presidente **Antonio Napoli**
Consigliere **Fabrizio Anfuso**
Consigliere **Gaetano Scaduti -relatore**

riunita in Camera di consiglio (artt. 599 e 127 c.p.p.) il 21/07/2021__ con l'intervento del Pubblico Ministero rappresentato dal Sostituto Procuratore Generale della Repubblica Dott. Rita Fulantelli__ e con l'assistenza del Cancelliere :Maria Letizia Bivona

Ha emesso e pubblicato la seguente:

SENTENZA

Nel procedimento penale contro:

D'ALI Antonio nato in Trapani il 25/12/1951

Libero assente

difeso dall'avv. Arianna Rallo del foro di Marsala di fiducia , presente

Parti civili

A) **COMUNE Castellammare del Golfo In P.sind.p.t.**

Rappresentato e difeso dall'avv. Ernesto Leone del foro di Trapani, di fiducia , assente, sostituito da avv. avv. Domenico Grassa, per delega orale.

B) **Associazione Antiracket e Antiusura Alcamese rappresentato e** difeso dall'avv. Davide Bambina del foro Trapani, assente sostituito da avv. avv. Domenico Grassa, per delega orale.

, C) **Associazione Antiracket e Antiusura Castellammare del Golfo Onlus** ,Rappresentato e difeso dall'avv. Vito Coppola del foro Trapani, assente , sostituito da avv. avv. Domenico Grassa, per delega orale.

Data Sentenza 21/07/2021__

N. Sent 4215/2021__

N. 001467 /2018 R.G.

N. 001229/2007 N.R.

N.008954/2007 R.G. GIP

N./ R.G.T.

N. _____
Reg. Mod. 3/SG

Compilata Scheda per il

Casellario e per l'elettorato

addi'

Depositata in Cancelleria

addi' 18-10-21
IL FUNZIONARIO GIUDIZI
D.ssa Maria Angela Di Bi
irrevocabile il

Estratto esecutivo alla
Questura di
il

D) **Centro Studi Pio La Torre**, Rappresentato e difeso dall'avv. Ettore Barcellona del foro di PALERMO, assente ,sostituito da avv. Domenico Grassa, per delega orale.

E) **Associazione Antiracket "La verità vive Onlus" Onlus** difeso dall'avv. Giuseppe Gandolfo del foro di Marsala, assente

, F) **Associazione Libera Nomi e Numeri Contro Mafie Rappresentata** e difeso dall'avv. Vincenza Rando del foro di Modena, assente , sostituito da avv. Domenico Grassa, per delega orale.

G) **Associazione Antiracket Io non pago e tu?** Rappresentata e difeso dall'avv. Giuseppe Gandolfo del foro Marsala, assente, -



APPELLANTE P.M. e P.G.

Avverso la sentenza emessa dal G.I.P. presso il Tribunale di Palermo in data 30/09/2013 con la quale e' stato dichiarato non doversi procedere per prescrizione nei confronti dell'imputato in ordine al reato a lui contestato fino ad epoca successiva e prossima al 10/01/1994; e assolto dall'imputazione a lui ascritta per il periodo successivo alla predetta epoca , perché il fatto non sussiste-

La Corte d'Appello di Palermo sezione IV penale con sentenza del 23/09/2016 ha confermato la sentenza del GUP presso il Tribunale di Palermo , appellata dal Procuratore Generale e dal Procuratore della repubblica di Palermo nei confronti di D'Alì Antonino-
Giorni 90 per il deposito della sentenza-

La Corte di Cassazione con sentenza del 22/01/2018 ha annullato la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte d'Appello di Palermo

IMPUTATO

D'ALI ANTONIO

Art. 110 CP Art. 416 BIS C4 CP

COMMESSO IN DATA 01/01/1900 in Trapani - ITALIA


19

,

19

.

19



Udita la relazione fatta dal Dott. SCADUTI

Nonche' la lettura degli atti del processo.

Intesi il P.G. e la Difesa, i quali hanno concluso come segue:

- P.G.: (UD. 30.6.2021) chiedendo affermarsi la penale responsabilità di D'Alì Antonino , e la condanna alla pena di anni sette e mesi quattro di reclusione oltre le pene accessorie ; ha chiesto inoltre la trasmissione alla Procura della Repubblica in relazione alla deposizione del teste Ingrasciotta Giovanni
- DIFENSORE: di P.C. avv. Leone , Comune Castellammare del Golfo, ha concluso come da comparsa che ha depositato unitamente alla nota spese.
- DIFENSORE: di P.C. "ass. antimafia io non pago" avv. Foraci, ha concluso come da comparsa ed istanza SIAM che ha depositato.
- DIFENSORE: di P.C. avv. Grassa, in sost. Avv. Bambina, per "Associazione Antirackett Alcamese" ha concluso come da comparsa ed istanza SIAM che ha depositato.
- DIFENSORE: di P.C. avv. Grassa, in sost. Avv. Barcellona, per "Centro Studi Pio La Torre" ha concluso come da comparsa che ha depositato unitamente alla nota spese.
- DIFENSORE: di P.C. avv. Grassa, in sost. Avv. Coppola, per "Ass. Antiusura Castellammare del Golfo" ha concluso come da comparsa che ha depositato unitamente alla nota spese
- DIFENSORE: di P.C. avv. Grassa, in sost. Avv. Rando , per "Ass. nomi e numeri contro le mafie", ha concluso come da comparsa che ha depositato unitamente alla nota spese
-
- DIFENSORE: avv. Rallo , per imputato, ha chiesto la conferma della sentenza di primo grado, ed ha depositato memoria e verbale di sommarie informazioni rese da Matteo Messina Denaro-

La Corte ha considerato:

.

.

.

.

.

Il 23 settembre 2016 la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza emessa all'esito di rito abbreviato dal Giudice dell'udienza preliminare presso il locale Tribunale nei confronti di D'ALÌ Antonio, imputato del reato di concorso esterno in associazione per delinquere di stampo mafioso contestato come commesso «*in Trapani ed altre località del territorio nazionale sino alla data odierna*». La pronunzia di primo grado aveva statuito non doversi procedere per prescrizione per le condotte *ante* e immediatamente successive al 10 gennaio 1994 e l'assoluzione *ex art.* 530, comma 2, cod. proc. pen. perché il fatto non sussiste quanto al segmento di condotta successivo. La sentenza del Giudice dell'udienza preliminare era stata impugnata sia dal Pubblico Ministero presso il Tribunale di Palermo che dal Procuratore Generale di questa Corte.

L'accusa a carico del D'ALÌ era quella di avere contribuito al sostegno di Cosa Nostra mettendo a disposizione le proprie risorse economiche e, successivamente, il proprio ruolo istituzionale di Senatore della Repubblica e di Sottosegretario di Stato presso il Ministero dell'interno, avendo ottenuto sostegno elettorale dai primi anni '90 ed avendo intrattenuto, a fronte del richiesto appoggio, rapporti diretti o mediati con esponenti di spicco dell'associazione, tra i quali MESSINA DENARO Matteo, VIRGA Vincenzo, PACE Francesco, BIRRITTELLA Antonino e COPPOLA Tommaso.

Le motivazioni della sentenza di primo grado e quelle della sentenza della Corte d'Appello che l'ha sostanzialmente confermata si fondano su un percorso parzialmente divergente circa la valutazione della prova (la Corte d'Appello ha, ad esempio, ritenuto attendibili le dichiarazioni del BIRRITTELLA e della AULA, la prima moglie dell'imputato) ma convergente nel suddividere in due segmenti temporali la condotta contestata come permanente: un primo segmento che termina in epoca immediatamente successiva al 10 gennaio 1994 (quando ci fu il pagamento dell'ultima rata del prezzo del fondo di contrada Zangara), un secondo che riguarda il periodo successivo.

Quanto al primo periodo, così come ha evidenziato Cass. n. 12356/18, che ha annullato la sentenza della Corte d'Appello del 23 settembre 2016, «*le due sentenze sono concordi nel ritenere che vi siano elementi sufficienti per sostenere che D'Alì sia stato un concorrente esterno di Cosa Nostra, essendosi prestato all'intestazione fittizia di un terreno ad un prestanome di soggetti mafiosi ed alla restituzione in contanti del prezzo ufficialmente pagato con assegni e, così, avendo fornito un contributo fattivo agli interessi della cosca, che lo aveva poi sostenuto nella competizione elettorale politica del 1994. Circa il periodo successivo, quantunque fossero emersi il sostegno elettorale*

nelle elezioni del 2001 e diversi episodi in cui il medesimo è stato contattato per ottenere aiuto da soggetti mafiosi, secondo i giudici dei due gradi di merito, non vi era la prova, di contro, che D'Alì si fosse attivato nell'interesse del sodalizio o che a quest'ultimo avesse giovato, con la conseguente impossibilità di configurare il reato di cui agli artt. 110, 416-bis cod. pen., che presuppone non solo l'attivazione del concorrente esterno nell'interesse del sodalizio, ma anche l'efficienza causale del medesimo intervento rispetto agli interessi della cosca. In altri termini, poiché il "ritorno" per l'associazione poteva dirsi accertato solo fino al 1994, la permanenza del reato doveva ritenersi cessata a quella data, con conseguente declaratoria di prescrizione. Sul restante periodo si è imposta, nel conforme giudizio dei giudici di merito, l'assoluzione ex art. 530, comma 2, cod. proc. pen. perché il fatto non sussiste".

La citata sentenza della Corte d'Appello del 23 settembre 2016 è stata impugnata dalla Pubblica Accusa e la Corte di Cassazione ha ritenuto:

- *“manifestamente illogica” la mancata escussione del teste INGRASCIOTTA e dei testi di polizia giudiziaria sulle attività a riscontro delle dichiarazioni del collaboratore appena citato, in quanto non si era considerato “che le condotte ante e quelle post 1994, nell'ipotesi di accusa portata avanti dalla parte pubblica, costituiscono un tutt'uno, il che impedisce di ritenere irrilevante, per l'invocato overturning, un approfondimento che arricchisca il quadro di cointeressenze illecite, rapporti personali e scambio di favori che ha caratterizzato i rapporti più risalenti di D'Alì con Cosa Nostra, in particolare con riferimento a soggetti ulteriori rispetto a quelli con cui le sentenze di merito hanno dato per accertato che egli avesse interagito. Detto altrimenti, non può escludersi a priori ... che l'emersione di rapporti tra D'Alì e personaggi mafiosi diversi da quelli già accertati per la fase ante 1994 possa implicare una revisione circa la natura del rapporto dell'imputato con Cosa Nostra anche nel periodo successivo, evidenziandone una solidità incompatibile con l'interruzione del flusso di utilità verso la cosca, che può costituire un tassello - naturalmente non l'unico - nella verifica dell'ipotesi accusatoria”;*

- *assolutamente generiche le argomentazioni a sostegno della mancata rinnovazione della prova sulla vicenda della società confiscata a Cosa Nostra, "Calcestruzzi Ericina". mentre “alcuni dati convergenti ... avrebbero imposto gli approfondimenti istruttori invocati dalla parte pubblica e negati dalla Corte di appello” (“le dichiarazioni di Antonino Birrittella - imputato in procedimento connesso ritenuto credibile dalla Corte di*

appello - circa gli interessi del boss Francesco Pace nel mercato del calcestruzzo, nonché a proposito della volontà mafiosa di far acquistare la "Calcestruzzi Ericina" a Vincenzo Mannina e dei contatti, a tal scopo, con il geometra Nasca, il funzionario dell'Agenzia del Demanio di Trapani che si occupava delle aziende sequestrate, oltre che le informazioni del dichiarante riguardo l'ostilità che Cosa Nostra nutriva per Sodano, "reo" di proteggere l'impresa confiscata, e delle manovre della cosca per farlo trasferire. In secondo luogo, si richiamano le dichiarazioni del Prefetto Sodano, che ha raccontato del rimprovero ricevuto dal D'Alì circa la predetta protezione, dell'ira manifestata dal Senatore per non essere stato invitato ad una riunione relativa alle aziende sequestrate alla quale non aveva titolo per partecipare e della prospettazione a Sodano di poter decidere di trasferimenti di prefetti e questori. In terzo luogo, vanno ricordate le dichiarazioni, pure ritenute affidabili dalla Corte di appello nonostante talune incongruenze, degli amministratori giudiziari della "Calcestruzzi Ericina" Luigi Miserendino e Carmelo Castelli, circa le informazioni ricevute dal geometra Nasca a proposito dell'intervento di D'Alì rispetto alla "Calcestruzzi Ericina"");

• carente la motivazione sul perché non fosse assolutamente necessaria un'attività istruttoria che chiarisse i rapporti con l'associazione mafiosa di BILLECI Tommaso – gestore della “Loria-Spedalieri”, società che ad un certo punto aveva cessato di rifornirsi dalla “Calcestruzzi Ericina”– “ed un'acquisizione documentale che smentisse per tabulas l'estraneità della "Calcestruzzi Italcementi group" - preferita (dal BILLECI) alla "Calcestruzzi Ericina" - al contesto mafioso”, dato che proprio da tale estraneità la Corte di Appello di merito aveva desunto un elemento di conferma alla tesi della matrice solo economica del cambio di fornitore.

Per quanto riguarda il merito, la Corte di Cassazione, con la sentenza di annullamento con rinvio in questa sede, ha innanzitutto operato una premessa in diritto al fine di precisare l'attuale stato della giurisprudenza in materia di concorso esterno in associazione per delinquere di stampo mafioso e di rilevanza del sostegno elettorale della cosca al politico di riferimento. In particolare, ha evidenziato quanto segue:

• “Il concorrente esterno, secondo le Sezioni Unite e le sentenze successive, è colui che non fa parte dell'associazione, ma che «fornisce un concreto, specifico, consapevole e volontario contributo, sempre che questo abbia un'effettiva rilevanza causale ai fini della conservazione o del rafforzamento delle capacità operative dell'associazione (o, per quelle operanti su larga scala come "Cosa nostra", di un suo particolare settore e ramo di attività

o articolazione territoriale) e sia comunque diretto alla realizzazione, anche parziale, del programma criminoso della medesima»”;

• “secondo la sentenza Mannino, occorre tuttavia che: «a) gli impegni assunti dal politico a favore dell'associazione mafiosa presentino il carattere della serietà e della concretezza, in ragione della affidabilità e della caratura dei protagonisti dell'accordo, dei caratteri strutturali del sodalizio criminoso, del contesto storico di riferimento e della specificità dei contenuti; b) all'esito della verifica probatoria "ex post" della loro efficacia causale risulti accertato, sulla base di massime di esperienza dotate di empirica plausibilità, che gli impegni assunti dal politico abbiano inciso effettivamente e significativamente, di per sé ed a prescindere da successive ed eventuali condotte esecutive dell'accordo, sulla conservazione o sul rafforzamento delle capacità operative dell'intera organizzazione criminale o di sue articolazioni settoriali» (Sez. U. n. 33748 del 12/7/2005, Mannino, rv. 231673)”.

• “successivamente alla sentenza Mannino, questa Corte (Sez. 1, n. 8531 del 9/1/2013, Ferrare, rv. 254926), allorché ha individuato, come condotta costitutiva di concorso esterno, «la promessa di un esponente politico di favorire, in cambio del sostegno elettorale, il sodalizio nei futuri rapporti con la pubblica amministrazione», ha precisato, in motivazione, che «la condotta offensiva del bene giuridico tutelato viene integrata dallo scambio sinallagmatico tra le due promesse (l'appoggio elettorale e la agevolazione dell'Ente), restando pertanto irrilevante la mancata esecuzione delle promesse in discorso»”;

• “analogamente si è ritenuto che integra detta ipotesi «la condotta dell'esponente politico che stringa un accordo per cui, in cambio del sostegno elettorale, egli prometta, una volta eletto, di porre in essere specifiche iniziative amministrative tese a soddisfare gli interessi della consorteria criminale, non rilevando peraltro che l'impegno assunto sia stato successivamente rispettato o gli obiettivi del sodalizio effettivamente raggiunti»” (cfr. Cass. n. 44466/2012 e n. 44667/2016)”;

• “nel caso di un patto di scambio politico-mafioso, quando, a seguito dell'accordo, il sodalizio criminale inizi ad attivarsi per l'accaparramento dei voti necessari all'elezione del politico (alterando così il sistema democratico che dovrebbe governare l'elezione ed attuando «la finalità di impedire o ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali», previsto dall'art. 416-bis, comma 3, cod. pen.) e quest'ultimo mantenga fermo l'impegno serio e concreto di agire, una volta

eletto, per gli interessi e vantaggi dell'organizzazione delinquenziale, non è necessario individuare la sussistenza di un nesso di causalità tra la condotta dell'extraneus e il mantenimento o il rafforzamento della consorteria” (cfr. anche Cass. 8028/2014, Rv. 258776).

Questi sono i principi di diritto, per di più condivisibili, vincolanti in questa sede in quanto fissati dalla Corte di Cassazione a beneficio del Giudice di rinvio.

Operato questo inquadramento generale, la Corte di Cassazione ha osservato che la sentenza della Corte di appello presenta delle cadute logiche “*fin dalla suddivisione netta in due periodi; vizio che è emerso sia con riferimento alla valutazione probatoria dei molteplici accadimenti adottati dalla pubblica accusa quali indici di attività rilevante ex artt. 110, 416-bis cod. pen. collocata dopo il 10 gennaio 1994 ... sia quanto alla proiezione logica dell'accertamento di concorsualità mafiosa prima di questa data sugli accadimenti successivi*”; in particolare, i Giudici di legittimità hanno criticato la sentenza della Corte d'Appello nella parte in cui non aveva tenuto in alcuna considerazione, nella valutazione delle vicende successive al 10 gennaio 1994, quanto si era accertato per il periodo precedente, laddove i Giudici di entrambi i gradi di merito avevano ritenuto assodato “*che D'Alì fosse stato un concorrente esterno di Cosa Nostra vicino a Matteo Messina Denaro e che avesse svolto attività a beneficio del massimo esponente di Cosa Nostra del tempo, Salvatore Riina, nel contempo godendo della fiducia della consorteria. Tale attività - come già precisato - era consistita nell'intestazione fittizia di un terreno in realtà trasferito molto tempo prima ad un esponente di primo piano di Cosa Nostra (Alfonso Passanante), che non poteva figurare quale intestatario per timore di confische; il D'Alì si era prestato, prima, a mantenere la titolarità formale del cespite nonostante l'avvenuto trasferimento a Passanante e l'incasso sotto banco del prezzo e, poi, anni dopo rispetto al trasferimento di fatto, alla formalizzazione della compravendita nei riguardi di un prestanome, ricevendo il pagamento ufficiale di parte del prezzo (£ 200.000.000, risultando quietanzata la prima tranche da £ 100.000.000) in assegni e restituendolo in contanti, con un'utilità della cosa anche in termini di riciclaggio di una cospicua somma di denaro*”. Ebbene, continua la Corte di Cassazione, “*rispetto alla gravità di tali condotte, non appare logico operare una cesura netta tra i due periodi e non attribuire alcun rilievo postumo alla vicinanza a personaggi di primissimo piano nel panorama mafioso ed all'asservimento ad operazioni immobiliari ed economiche funzionali agli interessi della cosca che possono dirsi accertati, sterilizzando tali dati quanto all'interpretazione di una serie di vicende successive, pure*

di per se eloquenti, e peraltro leggendo probatoriamente queste ultime in maniera separata le une dalle altre”.

Sempre secondo la Corte di Cassazione, altro grave *vulnus* logico della sentenza annullata era costituito dalla “*immotivata svalutazione*” del “*sostegno elettorale di Cosa Nostra a D’Alì*”, laddove “*non prende una posizione netta sulla rilevanza al supporto elettorale fornito da Cosa Nostra al D’Alì non solo nel 1994, quando la vicenda di contrada Zangara era molto vicina nel tempo, ma anche a quello ricevuto nel 2001. La Corte non ha spiegato, infatti, se ed in che termini il rinnovato appoggio del 2001 sia stato ritenuto dimostrato e le ragioni per cui esso non avesse un significato contra reo sia quale concretizzazione di un accordo politico mafioso a matrice utilitaristica **rilevante ex se** (sulla scorta della giurisprudenza sopra citata, che attribuisce una rilevanza intrinseca all’accordo elettorale -ed agli impegni reciprocamente assunti- quale comportamento rilevante ex artt. 110, 416-bis, cod. pen.), sia in termini di dimostrazione della persistente vicinanza dell’imputato alla cosca -a dispetto degli anni trascorsi dall’ultimo sostegno- e dell’utilità di quest’ultima ad appoggiarlo nuovamente”.* Infatti, la Corte di Cassazione ha rimarcato come, quanto al 1994, era stata la stessa sentenza annullata a sottolineare che le concordi dichiarazioni dei collaboratori di giustizia avevano confermato che era stata «*la piena disponibilità di D’Alì nei confronti dei massimi esponenti di Cosa Nostra trapanese, che gli consentì, peraltro, di ottenere dagli stessi l’appoggio elettorale in occasione della consultazioni del 1994, allorquando lo stesso venne eletto Senatore della Repubblica*» e come MESSINA Francesco avesse parlato a PROVENZANO Bernardo del D’ALÌ quale «*soggetto di massima fiducia*», mentre invece nella sentenza della Corte d’Appello non vi era alcuna argomentazione che valutasse “*i ripetuti momenti di vicinanza del D’Alì ad esponenti di Cosa Nostra nella fase successiva al 1994 collocandoli nell’ottica della continuità testimoniata dal rinnovato appoggio elettorale del 2001, non solo per le elezioni politiche, ma anche per quelle regionali che vedevano appoggiato dai mafiosi il candidato dell’imputato, onorevole Giuseppe Maurici; sostegno elettorale tanto sentito come utile per Cosa Nostra da spendersi per una mediazione tra D’Alì e Nino Croce - a capo di due componenti di Forza Italia tra le quali si era creata una frattura - nel timore che un contrasto avrebbe potuto danneggiare gli interessi dell’associazione mafiosa*”.

In definitiva, secondo la Corte di Cassazione, “*una considerazione unitaria ed organica della posizione dell’imputato rispetto alla contestazione mossagli avrebbe reso necessario che ciascuno degli episodi emersi fosse interpretato contestualizzandolo in un periodo in cui D’Alì stava godendo dei risultati del supporto elettorale di Cosa Nostra del 1994 e -*

almeno secondo le dichiarazioni di Birrittella, non specificamente svalutate sul punto, cui gli altri eventi avrebbero potuto fungere da riscontro - si stava "guadagnando" il successivo, poi ottenuto perché egli «garantiva un diretto appoggio nelle attività di loro interesse».

In altri termini, secondo i giudici di legittimità l'errore metodologico in cui sono incorsi i Giudici di appello consiste nel fatto che, *“ritenuti accertati diversi episodi eloquenti di una vicinanza alla cosca”,* gli episodi medesimi sono stati *“ad uno ad uno neutralizzati quali indicatori di concorso eventuale nel reato associativo, isolandoli gli uni dagli altri e privandoli di una lettura d'insieme potenzialmente rilevante ex art. 192, commi 2 e 3, cod. proc. pen.”.*

Indicativa in tal senso è stata ritenuta dalla Corte di Cassazione la questione *“del telegramma del figlio di Virga inviato tra il Natale ed il Capodanno 1998, su cui hanno riferito Maria Antonietta Aula (prima moglie dell'imputato) e Treppiedi, dimostrativa di una notevole vicinanza tra i due e di una recriminazione del soggetto incarcerato («Tu sei là che ti diverti...ed io qua rinchiuso»), rispetto a chi aveva la colpa di essere rimasto in libertà, cui la sentenza non ha fornito una spiegazione logica ad onta dell'affermazione - che si legge nella motivazione censurata - che lo «specifico episodio occorso in epoca successiva al 1994» era «comprovante la sussistenza di rapporti tra il predetto ed esponenti di spicco dell'associazione mafiosa».*

Sempre in tale prospettiva, la Corte di Cassazione ha colto *“due crepe insuperabili”* nel costruito argomentativo della sentenza impugnata, dopo che la stessa, con un'accurata operazione critica, aveva preso le distanze dalla pronuncia di primo grado che aveva svalutato il contributo del chiamante in correità BIRRITTELLA Antonino, *“pienamente riabilitato dalla Corte di appello palermitana sulla scorta di un ragionamento particolarmente dettagliato”:*

• la prima “crepa” concerne il rimprovero del D'ALÌ *“al Prefetto Fulvio Sodano – soggetto invisio ai mafiosi, come emerge dalle intercettazioni e dalle dichiarazioni di Birrittella, e accusatore di D'Alì– di favorire la società confiscata a Virga, che la Corte di appello attribuisce, sia pure esprimendosi in termini di dubbio, alla possibilità che l'imputato avesse a cuore la libera concorrenza. Si tratta di un'affermazione di cui non si coglie la logica, tenuto conto che non rientra nei compiti di un Sottosegretario garantire la parità tra le imprese del territorio, che ciò veniva fatto a discapito di un'impresa che lo Stato avrebbe dovuto avere tutto l'interesse a proteggere, impresa che, contemporaneamente, veniva boicottata da chi vi si forniva e che era oggetto di*

interessi della mafia, concretamente interessata al suo riacquisto. Come sopra anticipato, il giudizio di illogicità è confortato dalla circostanza, affermata dalla stessa sentenza impugnata, che D'Alì aveva un passato, reputato certo, da concorrente esterno e che era stato indicato come soggetto politico di riferimento di Cosa Nostra, il che contribuisce a rendere scarsamente razionale l'opzione interpretativa del comportamento dell'imputato individuata dalla Corte territoriale";

• la seconda “crepa” – o meglio, addirittura “un sostanziale vuoto motivazionale” – (“che pure si ripercuote sulla tenuta logica della decisione, quanto alla neutralizzazione di plurimi dati, offerti dalla pubblica accusa circa i rapporti D'Alì-Cosa Nostra-Sodano-“Calcestruzzi Ericina””) riguarda la “vicenda SODANO”. Secondo la Corte di Cassazione, infatti, la sentenza annullata aveva accertato che: il D'ALÌ aveva rivolto al SODANO un monito circa la sua capacità di influenzare anche il trasferimento di un Prefetto; l'imputato aveva rimproverato il SODANO per il suo sostegno alla “Calcestruzzi Ericina” a discapito delle altre aziende del territorio; il PACE ed il BIRRITTELLA consideravano il SODANO un ostacolo alla loro azione criminale, auspicando il trasferimento del Prefetto; il BIRRITTELLA aveva saputo dal PACE che lo spostamento di SODANO ad Agrigento era stato manovrato dal mafioso attraverso un personaggio in grado di determinarlo. Ebbene, la combinazione di queste acquisizioni probatorie appare, sempre secondo la Corte di Cassazione, “in astratto dotata di un'oggettiva valenza *contra reo*, evidenziando un atteggiamento non solo di per sé incompatibile con l'osservanza dei doveri istituzionali di un Senatore e Sottosegretario, ma altresì sintonico con la vicinanza ed il “debito” che gravava sull'imputato nei confronti della consorteria che l'aveva sostenuto”.

Orbene, in relazione ad entrambe le suddette “crepe”, “l'approccio settoriale prescelto dalla Corte territoriale non ha permesso di sceverare adeguatamente e logicamente nel suo complesso” la reale portata degli accadimenti.

Infine, poco logico è stato ritenuto – sempre dalla Corte di Cassazione – il vaglio degli elementi concernenti l'iter burocratico del trasferimento del Prefetto SODANO da Trapani ad Agrigento: “Tale valutazione, infatti, parte con lo sminuire grandemente l'informazione fornita da Salvatore Cuffaro a Sodano e rievocata da quest'ultimo (sulla cui attendibilità né il Giudice di primo grado né la Corte di appello palermitana hanno manifestato riserve) circa la riconducibilità a D'Alì dell'amotio, per poi valorizzare la smentita di Cuffaro, non chiarendo le ragioni per cui quest'ultima sia ritenuta affidabile nonostante la richiamata condanna del dichiarante per favoreggiamento aggravato ex

art. 7 L. 203/91 ed il carattere della narrazione, ritenuta in sentenza «evasiva e poco convincente». Ugualmente carente è poi la struttura logica della motivazione quanto alle dichiarazioni del Ministro dell'interno dell'epoca Giuseppe Pisanu, rispetto alle quali la Corte territoriale ha ammesso che la parziale ma significativa contraddizione del predetto con il capo di Gabinetto Mosca circa la matrice del trasferimento (politica o amministrativa) di Sodano non fosse stata superata, nel contempo però omettendo di valutare criticamente l'attendibilità del dichiarante che, oltre ad essere stato contraddetto dal Mosca, era in una posizione tale per cui, riferendo circa le ingerenze del suo sottosegretario D'Alì, avrebbe ammesso di essersi prestato ad un trasferimento strumentale agli interessi di un politico accusato di concorso esterno in associazione mafiosa”.

Il complesso delle suddette considerazioni in fatto ed in diritto ha imposto l'annullamento della sentenza impugnata, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Palermo per nuovo giudizio, “nel quale si terrà conto di quanto sopra esposto ed a cui è rimessa, nell'eventualità di nuova delimitazione temporale della condotta (contestata «fino alla data odierna»), la valutazione delle possibili conseguenze in tema di prescrizione”.

Nel corso del giudizio di rinvio, proprio alla luce del percorso argomentativo della Corte di Cassazione, è stata svolta l'attività istruttoria che la sentenza di rinvio prospettava come necessaria (audizione del NASCA, approfondimento della vicenda relativa alla “Calcestruzzi Ericina”, con escussione degli amministratori giudiziari e di altri soggetti informati sulle vicende della Calcestruzzi Italcementi e dei rapporti tra quest'ultima società e Cosa Nostra), sono stati –inoltre– escussi i protagonisti della “vicenda SODANO” (il Ministro PISANU, il dott. MOSCA, CUFFARO Salvatore e la vedova dello stesso Prefetto SODANO; non è stato possibile escutere quest'ultimo in quanto nelle more deceduto), alcuni soggetti la cui attendibilità è stata esclusa dalla sentenza di primo grado (il collaboratore di giustizia BIRRITTELLA Antonino, AULA Maria Anonietta, TREPPIEDI Antonino ed il collaboratore di giustizia CAMPANELLA Francesco), il Tenente Colonnello ARCIDIACONO, gli Ufficiali di P.G. Antonio MEROLA e Giovanni BASILE (su un recente incontro tra il D'ALÌ e SCANDARIATO Girolamo, già destinatario di una sentenza di “patteggiamento” in relazione al reato di cui all'art. 416 bis c.p., e sulla figura di AGATE Mariano), nonché i testi indicati dalla Difesa dell'imputato a prova contraria. È stata altresì disposta perizia

per procedere alla trascrizione di alcune conversazioni pertinenti al suddetto incontro tra il D'ALÌ e SCANDARIATO Girolamo, nonché è stata acquisita documentazione offerta dalle parti ed un provvedimento emesso in sede di misure di prevenzione dal Tribunale di Trapani, il 24 giugno 1997.

Tanto premesso, va innanzitutto evidenziata l'infondatezza della lagnanza sollevata dalla Difesa dell'imputato con la memoria del 12 novembre 2018 e poi ripresa nella memoria conclusiva depositata nel luglio 2021. Se si è ben compresa l'argomentazione difensiva, si vorrebbe evidenziare l'inammissibilità del ricorso per cassazione proposto dalla Pubblica Accusa, allo scopo di frenarne ogni effetto (questo è almeno ciò che pare trasparire dalla memoria del novembre 2018; sebbene in sede di arringa finale la Difesa abbia evidenziato di avere inteso sollevare la questione al mero scopo di sollecitare una particolare attenzione nell'analisi della vicenda). L'asserita inammissibilità di quel gravame sarebbe conseguente al fatto che il ricorso per cassazione sarebbe stato proposto fuori dai casi previsti dall'art. 608 c. 1 *bis* c.p.p.; certo tale norma è entrata in vigore dopo la proposizione del gravame ma, secondo la Difesa, la Corte di Cassazione avrebbe dovuto applicarla in quanto comunque entrata in vigore prima della sua decisione.

Orbene –fermo restando che la Corte di Cassazione si è in ogni caso pronunciata nel merito, non ritenendo inammissibile il ricorso della Pubblica Accusa, per cui la questione deve ritenersi ormai “chiusa”, non potendo certo il Giudice di rinvio “ritornare” sulla vicenda medesima, effettuando valutazioni che spettavano ad altro Giudice, né potendo il Giudice di rinvio esimersi dal concludere nel merito il giudizio di rinvio devolutogli– comunque corretta appare la decisione della Corte di Cassazione di non applicare l'art. 608 c. 1 *bis* c.p.p. (in vigore dall'agosto 2017), in quanto (cfr. Cass. n. 49395/2018) ai fini dell'individuazione del regime applicabile in materia di impugnazioni, allorché si succedano nel tempo diverse discipline e non sia espressamente regolato con disposizioni transitorie il passaggio dall'una all'altra, l'applicazione del principio *tempus regit actum* impone di far riferimento al momento di emissione del provvedimento impugnato (nel caso di specie ciò è avvenuto nel 2016) e non già a quello della proposizione dell'impugnazione (quindi, *a fortiori*, non può farsi riferimento –come sostenuto dalla Difesa dell'imputato– al momento della decisione sull'impugnazione medesima). Fermo restando, quindi, che non vi è alcuna violazione di legge, non spetta certamente poi a Questa Corte di Appello stabilire se la Corte di Cassazione abbia errato o meno nel seguire un determinato orientamento, ritenuto

minoritario dalla Difesa dell'odierno imputato; anzi, Questa Corte di Appello, in sede di rinvio, deve attenersi ai principi di diritto enunciati, implicitamente o esplicitamente, dal giudice di legittimità che ha operato il rinvio medesimo.

Pertanto, nulla preclude il doveroso esame nel merito della vicenda in oggetto.

Sempre in via preliminare, la Difesa dell'imputato ha contestato il *modus procedendi* della Pubblica Accusa la quale, dopo la sentenza di assoluzione di primo grado, aveva proceduto a sentire nuovamente alcuni testi (già sentiti nel corso delle indagini o comunque nel corso del giudizio abbreviato, come il TREPPIEDI), sui medesimi fatti in relazione ai quali erano già stati escussi, in taluni casi "leggendo... i passi della sentenza del GIP relativi alla (loro) attendibilità" (in particolare, tale "lettura" sarebbe stata effettuata nei riguardi del BIRRITTELLA, del MISERENDINO e del CASTELLI), "per cercare di superare la motivazione del GIP sull'inaffidabilità" di alcuni di loro.

Orbene, tali fatti non determinano di certo, nel caso di specie, alcun profilo di inutilizzabilità, in quanto in questa sede non risultano acquisiti (e comunque non vengono utilizzati) quei verbali redatti dall'Accusa in ragione della "ri-audizione" dei suddetti testi, mentre l'unico materiale valutabile al riguardo è costituito dalle dichiarazioni dei medesimi testi acquisite precedentemente (rispetto alla "ri-audizione" operata dall'Accusa) in ragione del rito abbreviato prescelto e da quelle rese successivamente (sempre rispetto alla "ri-audizione" operata dall'Accusa) nel contraddittorio tra le parti nel presente giudizio di rinvio.

Ovviamente, il materiale valutabile in questa sede è scevro da asseriti vizi e quindi non ricorrono profili di inutilizzabilità, fermo restando che i fatti evidenziati dalla Difesa dell'imputato imporranno un attento vaglio in relazione al profilo dell'attendibilità dei medesimi testi.

Ciò posto, nell'esaminare la vicenda appare necessario ed opportuno seguire lo "schema tracciato" dalla Corte di Cassazione e partire dai "punti fermi" fissati dai giudici di legittimità.

Il primo elemento nevralgico più volte sottolineato dalla Corte di Cassazione e che costituisce imprescindibile punto fermo, nonché punto di partenza, nell'esame della complessa vicenda oggetto del presente giudizio, che attraversa la storia politica, economica ed imprenditoriale siciliana e nazionale nell'ultimo quarantennio, è il seguente: "le condotte



ante e quelle post 1994 costituiscono un tutt'uno” ed esse vanno valutate unitariamente perché unica è la contestazione, unico è il contesto ed unico è il reato oggetto del presente procedimento, che per di più – come si vedrà – costituisce reato permanente. Di conseguenza, le diverse condotte non vanno esaminate separatamente e parcellizzate bensì vanno valutate le une alla luce delle altre, in quanto solo una visione sinottica, armonica, unitaria e complessiva delle stesse può rivelare la perdurante solidità e la perpetuazione dei rapporti tra il D'ALÌ e Cosa Nostra incompatibile con l'interruzione del flusso di utilità verso il sodalizio.

Altro elemento da tenere presente (fermo restando che sul punto si dovrà comunque effettuare una valutazione di merito, inserendo in ogni caso tali condotte nel più ampio agire dell'imputato in tutto il periodo temporale oggetto di contestazione) è che *“i giudici di entrambi i gradi di merito avevano ritenuto assodato ... che D'Alì fosse stato ... vicino a Matteo Messina Denaro e che avesse svolto attività a beneficio del massimo esponente di Cosa Nostra del tempo, Salvatore Riina, nel contempo godendo della fiducia della consorteria. Tale attività — come già precisato — era consistita nell'intestazione fittizia di un terreno in realtà trasferito molto tempo prima ad un esponente di primo piano di Cosa Nostra (Alfonso Passanante), che non poteva figurare quale intestatario per timore di confische; il D'Alì si era prestato, prima, a mantenere la titolarità formale del cespite nonostante l'avvenuto trasferimento a Passanante e l'incasso sotto banco del prezzo e, poi, anni dopo rispetto al trasferimento di fatto, alla formalizzazione della compravendita nei riguardi di un prestanome, ricevendo il pagamento ufficiale di parte del prezzo (£ 200.000.000, risultando quietanzata la prima tranche da £ 100.000.000) in assegni e restituendolo in contanti, con un'utilità della cosca anche in termini di riciclaggio di una cospicua somma di denaro”*. In tal modo l'imputato aveva indubbiamente *“fornito un contributo fattivo agli interessi della cosca, che lo aveva poi sostenuto nella competizione elettorale politica del 1994”*.

In diritto, il punto fermo fissato dalla Corte di Cassazione, con la sentenza di rinvio, con la conseguenza che trattasi di “punto fermo” vincolante in questa sede, è costituito dal seguente principio: *“nel caso di un patto di scambio politico-mafioso, quando, a seguito dell'accordo, il sodalizio criminale inizi ad attivarsi per l'accaparramento dei voti necessari all'elezione del politico (alterando così il sistema democratico che dovrebbe governare l'elezione ed attuando «la finalità di impedire o ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali», previsto dall'art. 416-*

bis, comma 3, cod. pen.) e quest'ultimo mantenga fermo l'impegno serio e concreto di agire, una volta eletto, per gli interessi e vantaggi dell'organizzazione delinquenziale, non è necessario individuare la sussistenza di un nesso di causalità tra la condotta dell'extraneus e il mantenimento o il rafforzamento della consorteria". In altri termini, come anche chiarito in altro punto della sua sentenza dalla Corte di Cassazione che ha operato il rinvio in questa sede, l'accordo politico mafioso a matrice utilitaristica è **rilevante ex se** quale comportamento che porta a configurare il delitto *ex artt. 110 e 416-bis, cod. pen.*

A questo punto, cercando di seguire un ordine diacronico delle vicende, deve ritenersi corretta la conclusione del Giudice di primo grado, invero sul punto ribadita dalla sentenza d'appello poi annullata (ma non sotto il profilo adesso in esame) dalla Corte di Cassazione, secondo la quale quantomeno *"fino agli anni '90"* del secolo scorso il D'ALÌ ha *"intrattenuto relazioni con l'associazione mafiosa"*, ricevendone con certezza *"l'appoggio elettorale in occasione delle prime consultazioni alle quali si è candidato, ossia quelle del 1994"*.

Ed invero, dagli elementi a disposizione può affermarsi con certezza che lo stesso D'ALÌ ha alienato, nei primi anni '80 del secolo scorso, un fondo di sua proprietà, il fondo Zangara (in agro di Castelvetrano), a PASSANANTE Alfonso, prestanome di RIINA Salvatore.

Sebbene allora fosse stato stipulato semplicemente un contratto preliminare, deve ritenersi con certezza che al D'ALÌ fosse stato pagato, sempre allora (all'inizio degli anni '80 del secolo scorso), l'intero prezzo di vendita.

Al riguardo va evidenziato:

- che il fondo Zangara era pervenuto in eredità al D'ALÌ nel 1977 (a seguito della morte del nonno);
- che il relativo campiere, "il sovrastante dell'azienda", era (già da prima che il fondo passasse in proprietà all'odierno imputato; ma anche dopo tale passaggio) MESSINA DENARO Francesco, allora esponente di spicco della famiglia mafiosa di Castelvetrano (poi datosi alla latitanza e morto proprio in latitanza) nonché padre di Matteo (tuttora uno degli esponenti di maggior rilievo dell'intero sodalizio denominato Cosa Nostra, anche lui latitante da anni);
- che, secondo quanto riferito da AULA Maria Antonietta (prima moglie del D'ALÌ) in data 23 marzo 2010 (con dichiarazioni – rese a seguito dell'avvertimento *ex art. 199 c.p.p.* che, in relazione ai fatti verificatisi prima della sentenza di cessazione degli effetti civili del

matrimonio, la stessa aveva facoltà di non rispondere – sostanzialmente confermate nel corso del dibattimento), agli inizi degli anni '80 del secolo scorso il D'ALÌ aveva venduto l'azienda in C.da Zangara per ripianare dei debiti connessi ad investimenti familiari "sbagliati" operati in Sardegna, tant'è che da allora la coppia (D'ALÌ/AULA) non si era più recata presso quell'immobile salvo che per coordinare il trasloco relativo alla casa rurale (operato verso il 1983)¹;

- che, sempre secondo quanto dichiarato dalla AULA (questa volta si fa riferimento a quanto dalla donna raccontato alla giornalista AMURRI nel corso di una conversazione da quest'ultima registrata), il D'ALÌ si era affidato a MESSINA DENARO Francesco per la vendita del fondo Zangara (AULA: "*Per questo terreno aveva parlato con Don Ciccio*" – e nel corso del dibattimento la stessa AULA ha precisato che si stava riferendo proprio a MESSINA DENARO Francesco –; AMURRI: "*Cioè tu dici che lui aveva dato a Don Ciccio di venderlo?*"; AULA: "*Certo ... perché si dovevano pagare i debiti*"); anche tali dichiarazioni della AULA sono corroborate dall'insieme degli elementi di seguito esposti, indicativi del protagonismo nella vicenda dei MESSINA DENARO, i quali avevano effettivamente garantito che il fondo in questione potesse giungere, tramite "teste di legno" (tra le quali, invero, anche l'odierno imputato, per come si dirà), al massimo esponente di Cosa Nostra: RIINA Salvatore;

- che, in quel periodo, nei primi anni '80 del secolo scorso, il fondo in questione – il fondo Zangara – aveva formato oggetto di un contratto preliminare di compravendita, in forza del quale il D'ALÌ si impegnava a vendere e PASSANANTE Alfonso si impegnava ad acquistare;

- che allora il PASSANANTE era un prestanome di RIINA Salvatore, come si desume pure dalle dichiarazioni del collaboratore di giustizia BONO Pietro – cfr. pag. 94 della sentenza di primo grado –, relative al fondo limitrofo, anch'esso acquistato presso il D'ALÌ dal PASSANANTE, in nome e per conto del medesimo RIINA (l'attendibilità del BONO è stata affermata dalla sentenza di primo e di secondo grado e nessun elemento è stato mai indicato o sussiste per discostarsi da quel condivisibile giudizio di attendibilità);

- che, in seguito, il PASSANANTE è stato condannato per il delitto di cui all'art. 416 bis c.p., in quanto appartenente alla famiglia mafiosa di Campobello di Mazara nonché in stretti rapporti proprio con RIINA Salvatore e PROVENZANO Bernardo (il

¹ La questione dell'attendibilità della AULA verrà affrontata in seguito.



PASSANANTE aveva pure ospitato il RIINA per certi periodi, durante la latitanza di quest'ultimo; v. pag. 115 della sentenza del G.U.P.);

- che tali stretti rapporti con il RIINA, uniti al fatto che il PASSANANTE avesse acquistato il fondo limitrofo a quello oggi in questione quale prestanome del medesimo RIINA Salvatore, corroborano la circostanza che anche il fondo oggetto del presente vaglio fosse stato sostanzialmente acquistato dal PASSANANTE per conto del RIINA e come prestanome di quest'ultimo;

- che, in effetti tra il D'ALÌ ed il PASSANANTE risulta essere stato stipulato solo un preliminare ma, come correttamente evidenziato dal G.U.P., è probabile che sin dagli anni '80 del secolo scorso si fosse inteso trasferire la proprietà dell'immobile (dal D'ALÌ al nuovo *dominus* – apparentemente il PASSANANTE, in realtà RIINA Salvatore –), come peraltro confermato dalla AULA; d'altronde, la situazione di difficoltà economica del D'ALÌ, che verosimilmente lo aveva indotto a vendere il fondo Zangara per ripianare determinati cospicui debiti sorti in ragione di investimenti sbagliati, è databile proprio ai primi anni '80 del secolo scorso e ciò appare confermato anche: dalla vendita nel 1982 del terreno finitimo a GUNNELLA Aristide, dall'estinzione nel luglio 1983 dell'ipoteca ammontante a quasi 500 milioni di lire su una grossa porzione del fondo Zangara poi venduto a GERACI Francesco (estinzione verosimilmente avvenuta grazie alla liquidità garantita dalla vendita in favore del PASSANANTE, sebbene la vendita stessa non sia stata formalizzata), dalla chiusura della posizione contributiva agricola SCAU, dalle dimissioni dell'imputato dalla compagine sociale della Cantina Zangara (1985) e dall'ingresso nella compagine della Cantina Zangara del PASSANANTE (sempre 1985);

- che anche il fatto che, poi, il D'ALÌ abbia restituito il prezzo di vendita del fondo Zangara al GERACI lascia ritenere che il medesimo imputato avesse già ricevuto il prezzo stesso negli anni '80 e che, quindi, nella sostanza, già allora l'alienazione del fondo Zangara si era sostanzialmente perfezionata (quantomeno *de facto*);

- che, in sostanza, il D'ALÌ aveva effettivamente alienato al PASSANANTE, prestanome del RIINA, il fondo Zangara negli anni '80 del secolo scorso ma in relazione al fondo medesimo, per diversi anni, era stato stipulato soltanto un contratto preliminare di compravendita in favore del medesimo PASSANANTE; per tutto tale periodo, quindi, il D'ALÌ era rimasto formalmente titolare dell'immobile (pur avendo già ricevuto il prezzo di vendita e pur non esercitando i relativi diritti), così interponendosi come ulteriore schermo rispetto al reale proprietario del bene, che era RIINA Salvatore;

* che, ad un certo punto, sarà sorta in modo naturale l'esigenza di "regolarizzare" quella situazione, in quanto si era in presenza di un immobile "pagato" all'ex proprietario (il D'ALÌ), il quale però ne era rimasto formalmente titolare poiché, in tanti anni, non si era andati oltre ad un contratto preliminare stipulato con il PASSANANTE (che, come già detto, agiva quale prestanome del RIINA); però non era più possibile intestare in sicurezza il bene in oggetto al PASSANANTE: infatti costui, il 19 novembre 1990, era stato attinto da una misura cautelare custodiale perché gravemente indiziato di appartenere ad associazioni per delinquere di tipo mafioso, per cui evidentemente egli era esposto all'applicazione una misura di prevenzione di natura patrimoniale (ed in effetti nell'agosto del 1994 il medesimo PASSANANTE è stato proposto per l'applicazione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno); per tale ragione Cosa Nostra doveva trovare un nuovo soggetto cui attribuire la titolarità del fondo Zangara (sempre per conto del RIINA);

* che, per di più, MESSINA DENARO Matteo aveva individuato quale nuovo "prestano" cui attribuire fittiziamente la proprietà del fondo Zangara (in realtà nella disponibilità di RIINA Salvatore) a GERACI Francesco; ed infatti proprio quest'ultimo (attendibile per le condivisibili ragioni esposte alle pagg. da 79 ad 81 della sentenza di primo grado, alla quale sul punto si rinvia) ha rimarcato di essere stato coinvolto nell'acquisto del terreno in questione proprio da MESSINA DENARO Matteo, il quale – al riguardo – aveva architettato un'operazione assai complessa al fine di schermare l'interesse proprio e di RIINA Salvatore nella vicenda (peraltro, sempre secondo il GERACI, MESSINA DENARO Matteo gli aveva espressamente detto che lui si sarebbe dovuto intestare quel bene "per conto di RIINA");

* che, in particolare: MESSINA DENARO Matteo aveva proposto a GERACI Francesco di acquistare un fondo di tale SAPORITO Stefano; per acquistare tale fondo, il medesimo MESSINA DENARO aveva fatto ottenere al GERACI, tramite l'altro sodale (poi divenuto collaboratore di giustizia) SINACORI Vincenzo, un prestito di 300 milioni di lire grazie ad una finanziaria riconducibile a SALVO Gabriele (più precisamente, era stato il MESSINA DENARO a consegnare, in contanti, al SALVO, la provvista necessaria per l'erogazione del mutuo); con tale denaro il GERACI aveva acquistato il terreno del SAPORITO; poi detto terreno era stato frazionato e rivenduto in favore dei "SANSONE di Palermo" per 550 milioni di lire (sempre grazie all'intervento di MESSINA DENARO Matteo); il ricavato da tale vendita era stato utilizzato per l'acquisto del fondo Zangara dal D'ALÌ o meglio per il formale pagamento del prezzo di acquisto al D'ALÌ del medesimo fondo Zangara (lo stesso

bene già oggetto del citato contratto preliminare stipulato con il PASSANANTE) –invero, sempre secondo il GERACI, soltanto una parte del prezzo pagato dai SANSONE era stato poi “investito” nell’acquisto del fondo Zangara, mentre il resto del denaro da versare al D’ALÌ proveniva (quantomeno in parte) “dagli introiti dell’attività agricola che si svolgeva sul terreno stesso”, cioè sempre sul fondo Zangara (e ciò conferma che detto bene fosse già nelle mani di Cosa Nostra e quindi conferma l’unitarietà dell’operazione, dai tempi dell’intervento del PASSANANTE in poi)–; al D’ALÌ erano stati materialmente corrisposti –a seguito della stipulazione dell’atto di acquisto del fondo Zangara– 300 milioni di lire (ultima rata nell’aprile 1994) ma tutte queste somme erano state poi restituite in contanti dall’odierno imputato e fatte pervenire sempre a MESSINA DENARO Matteo (come da quest’ultimo già preventivamente stabilito);

* che, sempre secondo quanto riferito da GERACI Francesco, tutta la trattativa per l’acquisto del fondo Zangara era stata gestita da MESSINA DENARO Matteo, mentre lo stesso GERACI non aveva mai avuto alcun rapporto con il venditore D’ALÌ prima della stipulazione dell’atto (per cui, deve ritenersi, che era stato proprio MESSINA DENARO Matteo ad interloquire con l’odierno imputato per la stipulazione del contratto di compravendita e per tutti gli accordi correlati, ivi inclusa la restituzione in contanti del prezzo versato); in seguito GERACI Francesco si era recato presso il D’ALÌ (“il banchiere ... forse ora è Onorevole”, come riferito nel 1996; anche il fratello di GERACI Francesco, Tommaso, anche lui sentito nel 1996, ha confermato che il denaro era stato restituito dal D’ALÌ, “uno con la barba che forse fa il senatore”); per cui trattavasi proprio dell’odierno imputato) per ottenere la restituzione del prezzo versato (il D’ALÌ aveva restituito tutto il prezzo; ad ulteriore conferma che l’alienazione, *de facto*, era già avvenuta tempo addietro e che il relativo corrispettivo era già stato pagato al D’ALÌ negli anni ’80 del secolo scorso) e le relative somme poi venivano girate a MESSINA DENARO Matteo;

* che MESSINA DENARO Matteo aveva riferito al GERACI che il fondo Zangara aveva già formato oggetto di un contratto preliminare di compravendita stipulato tra il D’ALÌ ed il PASSANANTE e ciò conferma, pertanto, che il medesimo MESSINA DENARO era al corrente di quell’atto e, quindi, conferma l’unitarietà della vicenda;

* che, sempre secondo GERACI Francesco, su richiesta di MESSINA DENARO Matteo, lui stesso aveva presentato RIINA Salvatore al proprio fratello Andrea, indicandoglielo quale effettivo proprietario del fondo, perché il medesimo germano sapesse a chi effettivamente appartenesse quel terreno nel caso in cui fosse accaduto qualcosa allo

stesso GERACI Francesco;


- che le dichiarazioni di GERACI Francesco sono state puntualmente riscontrate da quelle del fratello GERACI Andrea, attendibile per le condivisibili ragioni indicate dal G.U.P. alle pagine da 86 ad 88 della sua sentenza, alla quale sul punto si rinvia;

- che, peraltro, GERACI Andrea si era occupato dell'amministrazione del fondo Zangara dopo l'arresto del fratello Francesco, dando conto della stessa amministrazione a MESSINA DENARO Matteo e BAGARELLA Leoluca, genero del RIINA (il quale aveva sposato la sorella del BAGARELLA).

Ulteriore riscontro in relazione alla vicenda in questione proviene dal collaboratore di giustizia SINACORI Vincenzo (attendibile per le condivisibili considerazioni riportate alle pagine 92 e 93 della sentenza di primo grado, alle quali sul punto si rinvia), il quale ha confermato che il "finanziamento" erogato dal SALVO al GERACI era simulato (in quanto al medesimo SALVO era stata consegnata in contanti la relativa provvista, proprio come riferito dal GERACI), ha confermato che il reale proprietario del fondo fosse il RIINA (e non il GERACI), nonché ha evidenziato che i rapporti tra i MESSINA DENARO e la famiglia D'ALÌ erano "buonissimi", tant'è che se alcuni appartenenti al sodalizio mafioso (il SINACORI faceva specifico riferimento a VIRGA Vincenzo) avevano bisogno di favori dai D'ALÌ cercavano di ottenerli rivolgendosi ai MESSINA DENARO.

Ciò posto, il fatto che il PASSANANTE fosse un fedelissimo ed un prestanome di RIINA Salvatore ed il fatto che pure il GERACI abbia agito quale prestanome di RIINA, ottenendo la restituzione del prezzo versato, confermano sia l'unitarietà della vicenda sia il fatto che già negli anni '80 il bene era stato effettivamente venduto (con ottenimento del prezzo da parte del D'ALÌ e corrispondente cessione da parte di quest'ultimo delle prerogative del *dominus*) ad un prestanome di RIINA, pur rimanendo il D'ALÌ formale intestatario.

Tali conclusioni, come già evidenziato, sono riscontrate anche dalle dichiarazioni della AULA ed a sua volta confermano l'attendibilità di costei, secondo la quale il terreno in oggetto era stato effettivamente venduto negli anni '80 (mentre poi il GERACI avrebbe solo fittiziamente acquistato per conto di RIINA un bene che già era stato pagato ed era già nella disponibilità del medesimo RIINA, tant'è che il D'ALÌ ha restituito il prezzo corrispostogli negli anni '90, a conferma che il prezzo per la vendita del bene gli era stato già effettivamente corrisposto negli anni '80). Si ricordi, poi, che la stessa AULA, nel corso della sua conversazione con la AMURRI, ha chiaramente sottolineato che il D'ALÌ aveva incaricato MESSINA DENARO Francesco di trovare – sempre negli anni '80 – un



acquirente per il fondo in questione (sebbene la stessa AULA, nel corso della sua audizione dibattimentale, abbia cercato confusamente di offuscare la chiarezza di quelle affermazioni, in coerenza con una deposizione costantemente attenta a non danneggiare l'imputato; ciò comunque conferma che la medesima AULA non era animata da alcun intento calunnioso nei riguardi del D'ALÌ) e tali affermazioni della donna trovano riscontro in tutti gli elementi fin qui evidenziati, fortemente indicativi del fatto che la regia della vicenda in esame è sempre stata saldamente nelle mani dei MESSINA DENARO (MESSINA DENARO Francesco, in forza dei suoi stretti rapporti con il RIINA, avrà verosimilmente proposto a quest'ultimo l'acquisto dell'immobile e, poi, il figlio MESSINA DENARO Matteo ha completato l'operazione con l'articolato meccanismo sopra descritto, funzionale a schermare sempre il RIINA dietro un acquirente "insospettabile").

In definitiva:

1) il fatto che il D'ALÌ si fosse originariamente rivolto –negli anni '80 del secolo scorso– a MESSINA DENARO Francesco (padre di Matteo) perché reperisse un acquirente per il fondo Zangara (che l'imputato doveva vendere per far fronte a determinati "affari sbagliati");

2) il fatto che all'origine fosse stato coinvolto nell'acquisto (giungendo a stipulare un preliminare) un soggetto mafioso particolarmente vicino al RIINA e suo prestanome in operazioni relative a fondi limitrofi;

3) il fatto che GERACI Francesco –colui il quale ha portato a termine l'operazione d'acquisto in oggetto (visto che il PASSANANTE non poteva più acquistare il fondo Zangara perché sottoposto ad indagini di mafia e quindi a rischio di applicazione di una confisca in materia di misure di prevenzione)– era stato avvertito da MESSINA DENARO Matteo –che si poneva come regista dell'intera operazione– che il reale *dominus* del bene acquistato dal D'ALÌ era il RIINA;

4) il fatto che dell'amministrazione dell'immobile doveva rendersi conto sia a MESSINA DENARO Matteo che al cognato di RIINA Salvatore (BAGARELLA Leoluca);

5) il fatto che, dopo la stipula dell'atto di vendita in favore di GERACI Francesco, il D'ALÌ abbia restituito il prezzo (elemento che, da un lato, lascia ritenere che il prezzo medesimo fosse già stato corrisposto al D'ALÌ all'epoca della conclusione del contratto preliminare col PASSANANTE, dall'altro lato, lascia ritenere che –sebbene col PASSANANTE fosse stato stipulato un preliminare soltanto– già allora fosse inteso che lo scambio di cosa contro prezzo fosse sin da subito effettivo).

costituiscono elementi gravi, precisi e concordanti nel senso che l'operazione complessiva relativa al fondo Zangara fosse unitaria e che, quindi, sia i GERACI –poi– che il PASSANANTE –prima– avessero agito sotto le direttive dei MESSINA DENARO (Francesco, prima, e Matteo, poi) e del RIINA e quali prestanome di quest'ultimo: l'unitarietà dell'operazione è inoltre confermata dal fatto che GERACI Francesco ha riferito di essere stato avvertito da MESSINA DENARO Matteo che quel fondo aveva già formato oggetto di contratto preliminare di compravendita in favore del PASSANANTE, contratto che non è mai stato in alcun modo risolto (e pure "l'abbandono" di quel contratto con mera sovrapposizione ad esso della compravendita tra il D'ALÌ ed il GERACI conferma l'unitarietà della vicenda).

Va poi rimarcato come palesi anomalie della vicenda medesima appaiono dati indubbiamente significativi del fatto che il D'ALÌ abbia scientemente partecipato al progetto dei MESSINA DENARO e del RIINA, funzionale non solo a far giungere a quest'ultimo, dietro diversi schermi (uno dei quali è stato offerto proprio dall'odierno imputato, per anni), la proprietà del fondo Zangara ma anche a far ottenere – infine – a tali esponenti di primissimo piano di Cosa Nostra denaro contante privo di tracciabilità. Ed invero:

- l'imputato trasferì a GERACI Francesco la proprietà del fondo Zangara il 28 dicembre 1992 e diede quietanza di £ 100.000.000, su un prezzo complessivo di £ 300.000.000, quantunque il GERACI nulla gli avesse versato;
- l'imputato convenne di ricevere il saldo in due rate da £ 100.000.000 (da corrispondersi a cadenza semestrale, una il 30 giugno 1993, l'altra il 31 dicembre 1993) e, ciononostante, rinunziò all'ipoteca legale, pattuendo che il debito residuo non producesse interessi;
- in seguito il D'ALÌ ricevette e negoziò un primo assegno bancario di £ 100.000.000 nonché un altro assegno del medesimo importo, emesso sempre dal GERACI (datato 10 gennaio 1994, ossia poco dopo l'ultima scadenza), ma restituì tutto il denaro ricevuto, in prima persona o per il tramite del fratello Giacomo, già a partire dell'incasso del primo assegno, in contanti e in *tranche* di circa £ 20.000.000;
- inoltre D'ALÌ Antonio non svolse alcuna contrattazione con GERACI Francesco, da lui incontrato per la prima volta all'atto della stipula della compravendita (a conferma che l'unico interlocutore dell'odierno imputato, nella complessa vicenda in esame, non poteva che essere il regista indiscusso dell'intera operazione: MESSINA DENARO Matteo, che operava nell'interesse di RIINA Salvatore);

• i fratelli GERACI agirono attenendosi esclusivamente alle istruzioni di MESSINA DENARO Matteo, non solo allorché si presentarono presso il Notaio Barracco per l'acquisto ma anche ogniqualvolta si recarono presso gli uffici della Banca Sicula per ricevere indietro le somme incassate dal D'ALÌ (e ciò conferma che anche quest'ultimo aveva agito, nel restituire in contanti il denaro ricevuto tra il 1993 ed il 1994, su indicazioni di MESSINA DENARO Matteo, al quale peraltro il denaro fu restituito, posto che quanto dato in pagamento al D'ALÌ non era in realtà stato sborsato dai fratelli GERACI).

In altri termini, il D'ALÌ aveva, in modo cosciente e volontario, alienato, negli anni '80 del secolo scorso, un suo fondo in favore di un prestanome di RIINA Salvatore, tra l'altro rimanendo lui (sempre il D'ALÌ) formalmente intestatario per anni del fondo medesimo (così interponendo un ulteriore filtro, un ulteriore schermo in favore del RIINA e dei MESSINA DENARO –Francesco e Matteo– che orchestravano nel trapanese dette operazioni), finché il terreno non è stato formalmente alienato nel 1992 (questa “seconda” alienazione era sostanzialmente fittizia, in quanto il D'ALÌ aveva già in precedenza dismesso la disponibilità del bene, incassando il relativo prezzo negli anni '80 del secolo scorso, pur rimanendo formalmente proprietario del fondo Zangara) ad altro prestanome del RIINA – GERACI Francesco – sempre su richiesta di MESSINA DENARO Matteo ed in quest'ultimo caso lo stesso D'ALÌ ha provveduto a restituire il denaro (tutto il prezzo, in diverse soluzioni, come in diverse soluzioni era stato pagato) della “seconda alienazione” a Cosa Nostra (lo riconsegnava al prestanome di RIINA Salvatore – GERACI Francesco – e poi lo stesso GERACI lo girava a MESSINA DENARO Matteo).

Va inoltre rimarcata la massima fiducia che Cosa Nostra riponeva nel D'ALÌ, posto che il fondo in oggetto fu alienato dal medesimo D'ALÌ nei primi anni '80, tra l'altro per una somma allora assai ingente (circa 500 milioni di lire), e lui stesso ne mantenne la formale proprietà addirittura fino alla fine del 1992.

Nel 1992, poi, il D'ALÌ stipulò la compravendita e restituì quanto ricevuto, consentendo al MESSINA DENARO di avere disponibilità di somme non tracciabili.

Il fatto che il D'ALÌ fosse consapevole di agevolare Cosa Nostra ed i suoi massimi esponenti lo si desume chiaramente da una serie di elementi:

• patente anomalia dell'operazione (pagamento, negli anni '80, del corrispettivo del fondo Zangara al D'ALÌ, che però ne rimane titolare per circa un decennio, con successiva alienazione ad un prestanome di RIINA Salvatore, con restituzione del prezzo corrisposto secondo le modalità sopra descritte);

- il fatto che i GERACI fossero assolutamente disinteressati alla vicenda, con la conseguenza che la stessa non poteva che interessare esclusivamente al MESSINA DENARO ed al RIINA, laddove costoro non potevano che affidare il loro fondo e le loro liquidità, che a loro stessi dovevano tornare (secondo il meccanismo sopra descritto), a persona di assoluta fiducia (quale doveva certamente essere l'odierno imputato);

- l'assoluta fiducia che necessariamente doveva animare i rapporti tra i soggetti coinvolti sicuramente imponeva che tutti i medesimi (individui coinvolti) avessero consapevolezza del loro reciproco coinvolgimento e ciò anche perché l'operazione stessa ed i suoi termini doveva essere garantita da assoluta segretezza e tale segretezza e l'importanza di mantenerla non poteva che passare dalla conoscenza comune dell'importanza degli interessi coinvolti ed in gioco e della levatura delle medesime persone coinvolte;

- il D'ALÌ era ritenuto da Cosa Nostra uomo di assoluta fiducia (per come si è visto e per come si vedrà ulteriormente) ed, inoltre, aveva un rapporto diretto e di estrema vicinanza con MESSINA DENARO Matteo (ma anche con suo padre Francesco), per cui è assolutamente inverosimile che fosse stato inconsapevolmente coinvolto nella vicenda e tenuto all'oscuro della reale portata dell'operazione.

In definitiva, gli stretti rapporti tra i D'ALÌ ed i MESSINA DENARO (di seguito meglio precisati) nonché la notevole fiducia tra le parti che doveva necessariamente animare l'operazione in oggetto (in cui il D'ALÌ è stato prima prestanome di mafiosi di assoluto rilievo, peraltro dopo aver incamerato ingenti somme di denaro a titolo di corrispettivo del fondo "occultamente" alienato – negli anni '80 –, e poi – negli anni '90 – ha restituito nel tempo ingenti somme di denaro ulteriormente percepite per la creazione di altro schermo sempre in favore del RIINA e su regia di MESSINA DENARO Matteo), in uno agli stretti rapporti tra l'imputato e diversi esponenti di Cosa Nostra di seguito esposti, lasciano chiaramente ritenere che il medesimo D'ALÌ fosse perfettamente consapevole di agire nell'ambito di un'operazione orchestrata da Matteo MESSINA DENARO al fine di beneficiare un esponente di vertice di Cosa Nostra (RIINA Salvatore). D'altra parte, se così non fosse stato e se Cosa Nostra non avesse avuto – nei suoi massimi esponenti – assoluta fiducia nel D'ALÌ, assai difficilmente il MESSINA DENARO ed il RIINA avrebbero fatto pervenire al medesimo imputato, negli anni '80 del secolo scorso, l'ingente somma di 500 milioni di lire circa senza ottenere per decenni un formale trasferimento di proprietà, così come non gli avrebbero fatto pervenire, negli anni '90 del secolo scorso, altri 300 milioni di lire, che un contratto di compravendita faceva apparire come assolutamente dovuti al



medesimo D'ALÌ, mentre dovuti non erano in quanto il prezzo dell'immobile era già stato occultamente corrisposto all'odierno imputato; in altri termini, i massimi esponenti di Cosa Nostra hanno consegnato al D'ALÌ detta ultima somma nell'assoluta certezza che quest'ultimo l'avrebbe loro restituita, nella consapevolezza – dello stesso imputato – che quel denaro non gli spettava e nella consapevolezza che così facendo avrebbe comunque apportato a Cosa Nostra l'ulteriore contributo consistente nel fatto di garantire al medesimo sodalizio la disponibilità di una significativa somma di denaro contante assolutamente non tracciabile.

Peraltro, il fatto che il D'ALÌ abbia agito nella vicenda in esame con la coscienza e la volontà di agevolare Cosa Nostra e con la piena consapevolezza dei vari snodi della vicenda medesima, tutti funzionali a beneficiare esponenti di assoluto rilievo del sodalizio, è confermato da quanto affermato da TREPPIEDI Antonino, sacerdote per lungo tempo in strettissimi rapporti con il D'ALÌ, il quale ha riferito che nel corso di una serata, nel novembre 2009, il D'ALÌ aveva commentato le vicende relative al feudo di contrada Zangara, sostenendo che *“rispetto alle imputazioni formulate dalla Procura della Repubblica con riferimento alle operazioni connesse alla compravendita di contrada Zangara, era evidente che la magistratura avesse compreso, a quel momento, solo una parte della vicenda. In realtà, per quanto il BOSCO (l'allora legale del D'ALÌ) affermava, assentendo il D'ALÌ, la vicenda era molto più ampia ed anzi avrebbe potuto condurre, se fosse stata compresa in tutte le sue implicazioni, a più rilevanti accuse. In altre parole, i due interlocutori affermavano che una parte della vicenda era stata parzialmente compresa dagli investigatori e storpiata mentre l'intera operazione era più ampia e ben più rilevante, usando un'espressione volgare del tipo: “Se avessero ben capito noi la prenderemo nel ...”*

Orbene, tali dichiarazioni del TREPPIEDI² si pongono in linea di piena logica con tutti gli elementi fin qui esposti e confermano che il D'ALÌ fosse perfettamente consapevole, nell'ambito della “vicenda Zangara”, di agire nell'interesse di Cosa Nostra, tanto da sostenere *a posteriori* (fuor di metafora e traducendo in termini meno triviali il linguaggio “conviviale” allora utilizzato) che, se gli inquirenti avessero sviscerato appieno (come in effetti poi hanno fatto) quella stessa vicenda, le conseguenze penali per lui avrebbero potuto essere gravi e pesanti. Peraltro, sul punto appaiono condivisibili le considerazioni svolte dalla Corte d'Appello nella sentenza poi annullata dalla Corte di Cassazione, relativamente

² Il TREPPIEDI è da ritenere attendibile per quanto in seguito si dirà.

al fatto che *“Non vi è ragione di considerare errata la indicazione temporale data dal TREPPIEDI in relazione allo svolgimento dell’incontro, atteso che appare scontato che il D’ALÌ fosse a conoscenza delle accuse mosse nei suoi confronti dal collaboratore di giustizia GERACI Francesco in quanto rese in altro giudizio instaurato dal di lui cugino D’ALÌ Giacomo, svoltosi in epoca antecedente rispetto all’acquisizione dei verbali nel presente procedimento. Alla stregua di ciò non appare condivisibile la conclusione cui è pervenuto il primo giudice che ha ritenuto incomprensibile e, quindi, inverosimile che l’imputato e il suo difensore potessero riferirsi, all’epoca, proprio con riguardo al presente procedimento, ad un tema che non vi aveva ancora fatto ingresso, essendo ciò facilmente spiegabile, trattandosi, comunque, di un fatto illecito addebitabili al D’ALÌ emerso nell’ambito di altro procedimento”* (altro procedimento peraltro che interessava un parente dell’odierno imputato, per cui è probabile che le informazioni acquisite in quella sede fossero ben presto entrate –proprio in ragione dei rapporti di parentela– nel patrimonio di conoscenza dell’odierno imputato –al quale verosimilmente il cugino le aveva riferite–, con la conseguenza che, quindi, D’ALÌ Antonio poteva tranquillamente effettuare, nel novembre 2009, i commenti riferiti dal TREPPIEDI).

È pertanto condivisibile la seguente conclusione del G.U.P.: *“D’ALÌ consentì al sodalizio (sia) di porre al riparo da atti ablativi ... un terreno produttivo molto esteso e di grandissimo valore ... sia di ottenere la disponibilità di una somma molto elevata pronta per qualsiasi impiego, ivi compresi gli illeciti propri della societas. Il che, è evidente, rafforza senza dubbio l’organizzazione, consentendole di mettere al riparo un ingente patrimonio e di disporre di denaro con cui operare”*.

Tale condotta è stata correttamente ritenuta, sia in primo che in secondo grado, tanto grave da essere evidentemente suggestiva di disponibilità, da parte dell’imputato, nei riguardi del sodalizio, il quale dalla medesima condotta ha ottenuto un indubbio beneficio.

La medesima vicenda delinea già strette connessioni del D’ALÌ con Cosa Nostra nonché una incondizionata disponibilità dell’imputato verso il sodalizio, confermate da numerosi altri elementi, i quali lasciano chiaramente intendere come detta disponibilità sia stata protratta nel tempo –per decenni (ed anche dopo la “fatidica” sentenza Demitry, emessa dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione nell’ottobre 1994, con la quale è stata definitivamente affermata la configurabilità del concorso esterno in reato associativo di tipo mafioso)– e generalizzata (cioè afferente sia ad attività di natura personale –come l’alienazione del fondo Zangara– sia ad attività di natura imprenditoriale –come l’attività

bancaria– sia ad attività di natura politica –quando lo stesso D’ALÌ ha deciso di candidarsi per il Senato della Repubblica–).

Innanzitutto (a proposito degli ulteriori elementi indicativi della suddetta stabile e multiforme disponibilità dell’imputato verso Cosa Nostra), come si è già lumeggiato, SINACORI Vincenzo (cfr. pag. 91 della sentenza di primo grado) ha evidenziato gli strettissimi rapporti, risalenti nel tempo, tra la famiglia D’ALÌ e la famiglia MESSINA DENARO (Francesco, padre di Matteo- da lungo tempo era campiere del fondo Zangara, già prima che pervenisse in proprietà all’imputato, ed ha mantenuto tale “incarico” pure quando il fondo medesimo è entrato nel patrimonio di D’ALÌ Antonio), tant’è che “*se qualcuno aveva bisogno*” –ovviamente il SINACORI faceva riferimento ai sodali– “*poteva andare a chiedere ai MESSINA DENARO di intercedere presso i D’ALÌ*” (v. pag. 133 della sentenza di primo grado): “*Che io sappia –ha continuato il SINACORI– il VIRGA (Vincenzo, capomafia di Trapani), se aveva bisogno di qualcosa dai D’ALÌ si rivolgeva ai MESSINA DENARO ... poteva capitare, se aveva bisogno dei D’ALÌ per qualsiasi cosa, magari per un favore, o politico o di lavoro, di qualsiasi cosa, lui sapeva che poteva andare dai MESSINA DENARO ... perché era risaputo che i MESSINA DENARO con i D’ALÌ erano in buonissimi rapporti*”.

Ciò è importante anche perché evidenzia i rapporti strutturati ed esistenti da tempo tra VIRGA Vincenzo e l’odierno imputato nonché il fatto che i medesimi rapporti fossero – quantomeno originariamente– mediati dai MESSINA DENARO, circostanza che non poteva che sottolineare, agli occhi del D’ALÌ, anche la “mafiosità” del VIRGA.

D’altra parte, il fatto che MESSINA DENARO Francesco, padre di Matteo, fosse il campiere del suddetto fondo Zangara, anche dopo che lo stesso immobile era giunto – per successione – all’odierno imputato, corrobora le dichiarazioni del SINACORI.

Le dichiarazioni del SINACORI – relative agli stretti rapporti del D’ALÌ con Cosa Nostra anche prima della sua decisione di candidarsi alle elezioni per il Senato della Repubblica – trovano conferma in quelle di GIUFFRÈ Antonino (sulla cui attendibilità si condividono le positive argomentazioni del G.U.P. riportate alle pagine 149 e 150 della sentenza di primo grado, che devono ritenersi in questa sede ripetute e trascritte), il quale ha affermato di aver saputo da mafiosi dello spessore di PROVENZANO Bernardo (capo assoluto di Cosa Nostra insieme a RIINA Salvatore) e di “Mastro Ciccio” (MESSINA Francesco, esponente di vertice della Cosa Nostra del trapanese, insieme ad AGATE Mariano ed a MESSINA

DENARO Francesco, padre di Matteo) che il D'ALÌ era “vicino ad uomini d'onore del trapanese” (e tali discorsi sarebbero stati effettuati dal 1985 al 1992), specificando che “vicino” voleva dire che “si facevano favori” (cfr. pag. 141 della sentenza di primo grado) e che era persona di “fiducia”. In sostanza, MESSINA Francesco si vantava col PROVENZANO di avere “nelle mani” il D'ALÌ e cioè “a disposizione” (cfr. pag. 143 della sentenza di primo grado). Tra l'altro, sempre secondo il GIUFFRÈ, quegli esponenti di rilievo di Cosa Nostra consideravano il D'ALÌ un “personaggio importante” e quindi una pedina di rilievo nelle loro dinamiche. In altri termini, già dalla seconda metà degli anni '80, a dire del GIUFFRÈ, il D'ALÌ aveva rapporti (che si declinavano in termini di scambio di favori) con esponenti di assoluto rilievo in Cosa Nostra – come PROVENZANO Bernardo e MESSINA Francesco, ai quali devono aggiungersi (per le considerazioni in precedenza esposte e per quelle che seguono) MESSINA DENARO Francesco, MESSINA DENARO Matteo, RIINA Salvatore, AGATE Mariano nonché VIRGA Vincenzo, vale a dire il *Gotha* di Cosa Nostra – ed era a loro “disposizione”.

Facendo sempre riferimento all'esame della fase antecedente all'ingresso in politica del D'ALÌ (fase importante sia in sé, per le relazioni già maturate con i massimi esponenti del sodalizio mafioso, sia perché fornisce una corretta “lente” e chiave di lettura di tutte le vicende successive), si pongono nel medesimo solco delle dichiarazioni del SINACORI e del GIUFFRÈ, corroborandole, le dichiarazioni del BIRRITTELLA e del TREPPIEDI (tra l'altro, poiché le dichiarazioni del SINACORI e del GIUFFRÈ sono coerenti con quelle dei due soggetti appena citati, l'attendibilità di questi ultimi è corroborata dai medesimi SINACORI e GIUFFRÈ).

Il BIRRITTELLA, infatti, ha dichiarato di aver saputo da PACE Francesco (capo-famiglia di Trapani agli inizi del XXI secolo, del quale lo stesso BIRRITTELLA era “luogotenente”), da VIRGA Vincenzo (capo indiscusso della famiglia mafiosa di Trapani prima del Pace) e da GENNA Francesco (altro esponente di spicco della Cosa Nostra trapanese) che il D'ALÌ, già prima del 1994 (cioè prima dell'inizio della sua esperienza politica), era “a disposizione” di Cosa Nostra, pure nella sua attività di banchiere, garantendo ai sodali un facile accesso al credito (cfr. pagg. 173 e 174 della sentenza di primo grado, nonché analoghe affermazioni a pagg. 25 e 26 del verbale della sua audizione del 10 aprile 2019).

A sua volta, il TREPPIEDI ha affermato di aver ricevuto una confidenza dallo stesso D'ALÌ, il quale gli aveva rivelato –elemento invero ingiustificatamente negletto nella

sentenza di primo grado— che nella Banca Sicula (nella quale lo stesso D'ALÌ ed i suoi familiari avevano rivestito ruoli apicali), in epoca antecedente e non precisata dall'imputato, aveva occultamente investito ingenti capitali —dietro lo “schermo” dello stesso D'ALÌ— anche “*tale AGATE ... di Mazara del Vallo*” (invero il TREPPIEDI non si ricordava se l'individuo si chiamasse AGATE o ACATE ma dalla nota di P.G. del 13 gennaio 2021 risulta che non vi fossero a Mazara del Vallo “*soggetti residenti o non residenti recanti il cognome ACATE*”), “*legato al mondo della marineria, dell'imprenditoria marittima*” (cfr. pag. 33 della trascrizione della deposizione del TREPPIEDI del 17 settembre 2020), laddove tali riferimenti non possono che essere agevolmente ricondotti ad AGATE Mariano e/o a suo fratello Giovan Battista³, esponenti di rilievo della “famiglia” mafiosa di Mazara del

³ Cfr. anche nota del R.O.S. dei Carabinieri del 13 gennaio 2021, acquisita sull'accordo delle parti all'udienza del 25 gennaio 2021, che indica tali soggetti come soci della Stella d'Oriente, società che ha svolto attività nel settore ittico (commercio all'ingrosso di prodotti ittici di importazione), nonché legati a diversi individui particolarmente attivi nell'ambiente della marineria mazarese.

In particolare, gli appena citati AGATE erano esponenti di rilievo della “famiglia” mafiosa di Mazara del Vallo —AGATE Mariano, addirittura, ha avuto per lungo tempo l'egemonia assoluta sulla medesima “famiglia” e sul relativo mandamento— e dalla stessa nota del 13 gennaio 2021 appena citata, nonché dal decreto del Tribunale di Trapani-Sezione Misure di Prevenzione del 24 giugno 1997, acquisito nel corso del giudizio, risulta che la “famiglia” mafiosa di Mazara del Vallo, oltre a riscuotere il “pizzo” dai più grossi armatori della marineria mazarese per “garantire la sicurezza” delle imbarcazioni, imponeva ai pescherecci prezzi bassi per il pescato (nel senso che i pescherecci dovevano vendere il pescato a prezzi bassi in favore degli esponenti mafiosi), che poi (sempre la “famiglia” mafiosa, tramite i propri adepti) rivendeva “in tutta Italia a un prezzo decisamente più elevato”. Tale denaro confluiva “nelle casse della famiglia” mafiosa di Mazara del Vallo e veniva gestito da altro esponente di rilievo della medesima “famiglia” mafiosa: il già più volte citato MESSINA Francesco, formalmente impiegato come ragioniere presso l'impresa di calcestruzzi proprio di AGATE Mariano —cfr. decreto del Tribunale di Trapani-Sezione Misure di Prevenzione, del 24 giugno 1997, citato nella nota n. 15 della sopra menzionata annotazione di P.G. del 13 gennaio 2021 e successivamente acquisito—.

Sempre dalla medesima annotazione di P.G. del 13 gennaio 2021 nonché dal decreto del Tribunale di Trapani-Sezione Misure di Prevenzione del 24 giugno 1997 risulta che AGATE Mariano e Giovan Battista erano particolarmente legati ad altri sodali, facenti parte della medesima famiglia mafiosa ed a loro volta “gravitanti nell'ambiente della marineria mazarese”, quali:

- RISERBATO Antonino —indicato dal collaboratore di giustizia ADDOLORATO Bartolomeo come il “braccio destro” di AGATE Mariano e gestore, servendosi anche del figlio Davide, di diverse imprese dedite al commercio all'ingrosso di prodotti ittici, freschi o surgelati, nonché soggetto che tramite ALCAMO Ignazio, anche lui uomo d'onore della famiglia di Mazara del Vallo ed anche lui gestore di un'impresa che commercializzava prodotti ittici, controllava il mercato ittico di tale ultima città e controllava il prezzo del pescato; al riguardo va anche evidenziato che il RISERBATO acquistava prodotti ittici dal motopeschereccio “Sabrina”, riconducibile ad ASARO Giuseppe (la cui figlia si chiama, per l'appunto, Sabrina), a sua volta prestanome di GONDOLA Vito, altro esponente di rilievo della famiglia mafiosa di Mazara del Vallo ed in stretto collegamento con AGATE Mariano—;

- GIACALONE Ignazio —che era uomo d'onore e si occupava della costruzione e della gestione di pescherecci—;

- MESSINA Pasquale —indicato dall'ADDOLORATO come uomo d'onore di Mazara del Vallo e come persona “di fiducia” di AGATE Mariano ed AGATE Giovan Battista, nonché come soggetto che, per conto della “famiglia” mafiosa di Mazara, praticava le estorsioni nel porto della medesima città (ai danni degli armatori dei pescherecci) e dirigeva il mercato ittico, imponendo (sempre ai pescherecci) prezzi bassi, acquistando il pescato e versando utili nelle casse della “famiglia” medesima (ciò insieme ai suoi figli, a GIACALONE Giuseppe e ad alcuni parenti di quest'ultimo)—;

Vallo (TREPPIEDI: *“Mentre ci trovavamo a New York parlammo di nuovo della Banca Sicula con il D’ALÌ. Io gli dissi: “Avete preso bene allora dalla vendita della Banca Sicula”. Lui mi rispose: “Non lasciarti impressionare da quella cifra, in realtà le somme erano minori, perché c’erano delle spettanze a cui fare fronte”. Disse questo inarcando il sopracciglio come a dire che vi fossero stati degli impegni cui, con la vendita della propria quota del pacchetto azionario, doveva fare fronte. Il D’ALÌ mi accennò ... ad una compagine imprenditoriale di Mazara del Vallo che aveva investito dei capitali nella Banca Sicula in maniera non ufficiale. Il D’ALÌ mi disse che si trattava di un gruppo di soggetti fra cui tale AGATE o ACATE di Mazara del Vallo. In proposito il D’ALÌ aggiunse che quando era presidente della Banca Sicula la sua abilità fu quella di tenere unita non solo la compagine societaria ma anche i soggetti che erano intervenuti con capitale nel patrimonio della banca. Mi incuriosì la circostanza che il D’ALÌ ammettesse che vi era una discrepanza fra i soci ed i soggetti che avevano investito capitali nella banca pur non rivestendo la qualità di soci”⁴*). All’evidenza, la disponibilità del D’ALÌ ad occultare investimenti nella Banca

• CUTTONE Antonino e MARMOREO Vito –anche loro uomini d’onore di Mazara molto vicini ad AGATE Mariano ed AGATE Giovan Battista ed anche loro adusi ad imporre i prezzi del pescato, per poi acquistarlo e rivenderlo, riconoscendo comunque una percentuale degli utili alla “famiglia” mafiosa–;

• ASARO Matteo –grosso armatore di Mazara, che negli anni ’80 aveva deciso di non sottoporsi al “pizzo” e di vendere il pescato direttamente al Nord Italia, senza intermediazione; poi però era stato sottoposto a veementi atti intimidatori da parte della “famiglia” mafiosa di Mazara del Vallo e così si era “integrato nella compagine mafiosa”, organizzando e coordinando l’imposizione dei prezzi del pescato nonché le estorsioni ai danni degli armatori e degli operatori del settore ittico della zona, il tutto sempre nell’interesse della locale “famiglia” mafiosa–;

• MANGIARACINA Vito –già amministratore della citata Stella d’Oriente (di cui AGATE Mariano e Giovan Battista erano soci), nonché titolare di diversi motopescherecci, invero adibiti anche al trasporto di hashish ed armi; anche lui controllava il mercato del pesce per conto della “famiglia” mafiosa di Mazara, sotto la direzione di AGATE Mariano–;

• ASARO Giovanni –anche lui “proprietario di una flotta di pescherecci”, nonché particolarmente vicino ad AGATE Giovan Battista (su richiesta del quale operava prestiti con interessi al tasso legale, pure essendo lo stesso ASARO un usuraio) e MESSINA Francesco (per conto del quale aveva anche curato, per un certo tempo, la latitanza dell’uomo d’onore palermitano NAIMO Rosario)–;

• GONDOLA Vito –che poi sarebbe succeduto ad AGATE Mariano quale capo della famiglia mafiosa di Mazara del Vallo–.

Ovviamente non può riportarsi in questa sede tutto il contenuto del decreto del Tribunale di Trapani-Sezione Misure di Prevenzione del 24 giugno 1997, al quale comunque si rinvia, ma dalla sua integrale lettura si ricava agevolmente come la “famiglia” mafiosa di Mazara del Vallo, capeggiata da AGATE Mariano e nella quale aveva anche un ruolo di rilievo AGATE Giovan Battista, avesse strettissimi legami con il mondo della locale marineria, che sostanzialmente controllava, lucrando utili consistenti.

Tale coacervo di strettissime relazioni degli AGATE con soggetti a vario titolo legali al mondo della marineria e della pesca mazarese lascia ritenere che il D’ALÌ, nel parlare con il TREPPIEDI, si riferisse proprio ad AGATE Mariano e/o a suo fratello Giovan Battista, circostanza peraltro neppure contestata dalla Difesa dell’imputato.

⁴ La Difesa dell’imputato ha sostenuto che tali dichiarazioni sarebbero inattendibili in quanto il D’ALÌ è divenuto Presidente della Banca Sicula nel 2013, mantenendo tale carica per circa un anno, ed allora “il pacchetto di maggioranza era già passato alla Comit da tre anni!!!”. Tali considerazioni appaiono, però, invero

Sicula di esponenti di rilievo in Cosa Nostra come gli AGATE (e poi di liquidare a costoro le loro spettanze, laddove comunque vengono in rilievo partecipazioni per l'appunto occulte) si pone in piena armonia con il complesso di elementi (e di corrispondenti condotte dell'imputato) fin qui esposti e denotano una totale, costante e multiforme disponibilità dell'imputato verso una tale moltitudine di esponenti di assoluto rilievo in Cosa Nostra da travalicare i rapporti personali (nel senso che sarebbe riduttivo declinare una tale disponibilità in termini di rapporti individuali) per sconfinare in una disponibilità (perdurante e multiforme) dell'imputato verso il sodalizio in quanto tale.

L'insieme di tali elementi tutti concordanti nel senso di un D'ALÌ "a disposizione" di Cosa Nostra già durante la sua attività di banchiere non viene minimamente smentito dalle prove offerte dalla Difesa dell'imputato, in base alle quali lo stesso D'ALÌ non aveva (dal punto di vista formale) poteri per disporre, da solo, di mutui in favore di soggetti mafiosi o indicati da Cosa Nostra o comunque vicini al sodalizio. Ed invero, risulta comunque che sia il D'ALÌ sia suoi stretti congiunti hanno rivestito, con continuità, ruoli apicali all'interno della Banca Sicula, per cui è ovvio che, in ogni caso, quand'anche l'imputato non avesse potuto procedere da solo ad effettuare operazioni bancarie funzionali a favorire Cosa Nostra, comunque poteva spendere in favore del sodalizio la propria indubbia influenza (di fatto), così portando pure gli altri soggetti che rivestivano ruoli di responsabilità all'interno della medesima banca (questi ultimi magari ignari di agevolare Cosa Nostra) ad assecondare i suoi (sempre del D'ALÌ) desiderata.

Da questa "base di partenza" che si declina in termini di estrema fiducia del sodalizio nei riguardi dell'imputato e di estrema disponibilità di quest'ultimo verso Cosa Nostra –il tutto peraltro da un tempo talmente lungo da potersi parlare di rapporti stabili e consolidati– deve prendere le mosse l'analisi delle successive vicende, a partire dall'inizio dell'esperienza politica del D'ALÌ.

Sempre secondo il SINACORI, quando vi furono le prime elezioni dopo "Mani Pulite" (cioè le prime della c.d. "seconda Repubblica"), Cosa Nostra aveva pensato (in particolare

incondudenti, in quanto il D'ALÌ ha confidato al TREPPIEDI di un investimento occulto di mafiosi, "schermato" dallo stesso D'ALÌ, avvenuto in epoca ben precedente alla sua (sempre del D'ALÌ) acquisizione della carica di Presidente della Banca Sicula, fermo restando che, una volta divenuto Presidente, la sua abilità era stata *"quella di tenere unita non solo la compagine societaria ma anche i soggetti che erano intervenuti con capitale nel patrimonio della banca"* e fermo restando che, una volta che le quote dei D'ALÌ nella Banca Sicula erano state tutte vendute, l'odierno imputato aveva dovuto rendere agli "investitori occulti" le somme di loro spettanza (per cui ciò che gli era "rimasto in tasca" era molto meno di quanto potesse immaginare lo stesso TREPPIEDI).

trattavasi di una idea di BAGARELLA Leoluca, cognato di RIINA Salvatore) di creare un soggetto politico nuovo – Sicilia Libera –, nel quale sarebbero stati esposti “soggetti puliti” (ma di cui il sodalizio poteva “fidarsi ciecamente”), che avrebbe dovuto portare in Parlamento (nazionale e regionale) le istanze del sodalizio (una sorta di partito di Cosa Nostra); poi però tale progetto non ebbe seguito e si decise (anche per volontà di MESSINA DENARO Matteo e PROVENZANO Bernardo) di appoggiare Forza Italia, che in effetti monopolizzò – in quella prima tornata elettorale della “Seconda Repubblica” – tutti i collegi siciliani. Ebbene, in quella tornata elettorale nazionale (1994) si candidò e fu eletto al Senato della Repubblica proprio il D’ALÌ.

Al riguardo, il SINACORI ha sostenuto di essere certo che la candidatura e l’elezione di D’ALÌ fosse voluta da Cosa Nostra e da MESSINA DENARO Matteo, in particolare. Invero, il SINACORI non aveva commentato né la candidatura né l’elezione del D’ALÌ con il MESSINA DENARO ma ciò solo perché non ve ne era bisogno e perché lo stesso collaboratore di giustizia riteneva “ovvio” il collegamento tra i due soggetti (MESSINA DENARO Matteo ed il D’ALÌ), visti gli stretti rapporti, anche familiari, intercorrenti tra i medesimi soggetti.

Tali dichiarazioni del SINACORI vanno lette in uno (e si fondono) con quelle di CANNELLA Tullio (sulla cui attendibilità si condividono i positivi giudizi espressi dal G.U.P. alle pagine da 164 a 166 della sentenza di primo grado, da ritenersi riportati e trascritti in questa sede), secondo le quali, nel primitivo progetto di costituzione del partito Sicilia Libera, VIRGA Vincenzo aveva indicato proprio il D’ALÌ come soggetto sul quale puntare a livello elettorale (v. pagg. 160-162 della sentenza di primo grado), in tal modo riscontrando il fatto che Cosa Nostra considerasse l’imputato uomo tanto “a disposizione” da potersi “fidare ciecamente” di lui.

Addirittura il CANNELLA doveva incontrare il D’ALÌ su volontà del VIRGA – e quindi per conto di Cosa Nostra – nell’ambito della costituzione di quel nuovo soggetto politico denominato Sicilia Libera “*ma nel frattempo (gli) fu comunicata la scelta di appoggiare lo stesso soggetto*” (cioè il D’ALÌ) quale candidato in un’altra lista” (Forza Italia), il tutto sempre per volontà di VIRGA Vincenzo, che quindi aveva avallato ed intendeva supportare la candidatura del D’ALÌ.

Il CANNELLA è chiaro nel riferire che il VIRGA gli aveva espressamente detto che si doveva appoggiare il D’ALÌ, in quelle elezioni politiche del 1994, anche dopo la sua candidatura in Forza Italia (cfr. pagg. 163 e 164 della sentenza di primo grado). Al

CANNELLA fu detto da BUFFA Michele, uomo di fiducia del VIRGA, che il D'Alì era "persona nostra, nelle mani nostre", cioè a disposizione di Cosa Nostra ed, in particolare, "nella disponibilità di VIRGA" (cfr. pag. 164 della sentenza di primo grado).

Sempre secondo il CANNELLA, BAGARELLA Leoluca ("Corleonese" ed esponente di spicco della Cosa Nostra palermitana, nonché cognato di RIINA Salvatore) poteva influenzare le candidature all'interno di Forza Italia tramite MANGANO Vittorio, sebbene lo stesso CANNELLA non sia stato in grado di riferire se il D'ALÌ fu candidato proprio tramite questo "canale".

In sostanza, il CANNELLA non ha saputo riferire se fu Cosa Nostra ad indicare la candidatura del D'ALÌ ma certamente il VIRGA e Cosa Nostra trapanese appoggiarono – nel 1994 – con tutta la loro forza la candidatura di D'ALÌ e ciò nella ferma convinzione che lo stesso D'ALÌ fosse soggetto a piena disposizione e di fiducia, come d'altra parte confermato dalla coeva vicenda del Fondo Zangara (si pensi che il saldo del prezzo del fondo Zangara fu versato al D'ALÌ – e poi da costui restituito a MESSINA DENARO Matteo secondo il meccanismo già sopra descritto – appena poche settimane prima delle votazioni politiche nazionali del 1994).

In sostanza, le dichiarazioni del SINACORI e del CANNELLA si saldano e si corroborano sul punto della cieca fiducia di Cosa Nostra nell'imputato e della corrispondente piena disponibilità di costui nei riguardi del sodalizio, se solo si consideri che:

- il SINACORI ha indicato il D'ALÌ come soggetto in strettissimi rapporti con i MESSINA DENARO e pienamente nella disponibilità di costoro;
- il SINACORI ha sostenuto che VIRGA Vincenzo non disdegnava di utilizzare tale disponibilità e quindi si rivolgeva ai MESSINA DENARO per ottenere favori dai D'ALÌ;
- il SINACORI ha sostenuto che Sicilia Libera doveva operare come una vera e propria espressione politica di Cosa Nostra, in cui dovevano essere candidati soggetti pienamente a disposizione del sodalizio ma anche "puliti" (ovviamente all'apparenza) e "presentabili" al corpo elettorale;
- il CANNELLA ha evidenziato che VIRGA Vincenzo aveva proposto di candidare – per le elezioni del 1994 – in Sicilia Libera proprio l'odierno imputato (ritenendolo, quindi di piena fiducia ed a completa disposizione);
- quando il progetto di Sicilia Libera è tramontato, il D'ALÌ è stato comunque candidato nel collegio di Trapani per il Senato, sebbene nelle liste di Forza Italia, che era il partito che Cosa Nostra appoggiava;

* il CANNELLA ha sottolineato come il VIRGA avesse dato disposizioni di appoggiare comunque la candidatura del D'ALÌ, sebbene ormai nelle liste di Forza Italia.

In sostanza, tali dati risultanti dai due collaboratori di giustizia appena citati si sposano tra loro e si pongono in assoluta continuità ed armonia coi dati in precedenza esposti, in relazione al fatto che il D'ALÌ non solo fosse soggetto a disposizione e di assoluta fiducia per gli esponenti di massimo livello in Cosa Nostra ma anche che operasse fattivamente su loro richiesta, come risulta dalla vicenda del fondo Zangara e come risulta dalla candidatura del 1994 e, come si vedrà, anche dalla sua disponibilità ad incontrare il VIRGA e mafiosi di Paceco per discutere i termini dell'appoggio elettorale (circostanza che fugava ogni dubbio sulla presenza di un accordo elettorale politico/mafioso tra il D'ALÌ e Cosa Nostra in relazione alle elezioni del 1994).

Ed invero, le dichiarazioni del SINACORI e del CANNELLA, con riferimento a tale primo periodo della vicenda fino alle elezioni del 1994, oltre a riscontrarsi vicendevolmente, si riscontrano con quelle di BIRRITTELLA Antonino (sulla cui attendibilità si tornerà in seguito).

Anche costui ha infatti sostenuto che il D'ALÌ era stato appoggiato da Cosa Nostra nelle elezioni del 1994. Con riferimento a tale tornata elettorale, PACE Francesco (succeduto a VIRGA Vincenzo a capo della famiglia mafiosa di Trapani dopo l'arresto di quest'ultimo e di suo figlio VIRGA Francesco) gli aveva riferito (sempre al BIRRITTELLA) di un incontro del D'ALÌ con VIRGA Vincenzo ed esponenti mafiosi di Paceco "nel corso del quale si concordarono i termini dell'appoggio elettorale" (cfr. pag. 173 della sentenza di primo grado). A ben vedere, anche tali dichiarazioni si saldano perfettamente con quelle del CANNELLA, che aveva indicato proprio nel VIRGA il principale fautore dell'appoggio elettorale di Cosa Nostra in favore del D'ALÌ, sempre in relazione alle votazioni politiche del 1994.

Orbene:

* visti gli stretti rapporti del D'ALÌ con esponenti, anche di massimo livello, della Cosa Nostra trapanese (i MESSINA Denaro, MESSINA Francesco, VIRGA Vincenzo e, come si vedrà, suo figlio VIRGA Francesco, nonché GENNA Francesco);

* visti i rapporti preesistenti con VIRGA Vincenzo -tant'è che era stato proprio quest'ultimo ad indicare il D'ALÌ come candidato da inserire nella lista di Sicilia Libera (che, come già evidenziato, avrebbe dovuto operare come una sorta di partito politico di Cosa Nostra) e tant'è che, tramontato il progetto di costituire detto nuovo soggetto politico,



lo stesso VIRGA aveva dato indicazioni di votare D'ALÌ una volta che quest'ultimo era stato inserito nelle liste di Forza Italia-;

* nonché tenuto conto che il medesimo VIRGA Vincenzo era allora –nel 1994– ai vertici di Cosa Nostra a Trapani da circa 10 anni,

è da ritenersi ovvio che il D'ALÌ fosse consapevole di incontrare, in quella riunione di Paceco riferita dal PACE al BIRRITTELLA, esponenti di Cosa Nostra e quindi l'imputato era certamente consapevole dell'appoggio offertogli da Cosa Nostra, chiaramente ricambiato con quella stessa disponibilità già dimostrata –per anni– dall'imputato medesimo verso il sodalizio ed i suoi adepti.

Sempre in relazione alla tornata elettorale del 1994 (politiche per il rinnovo del parlamento nazionale), il BIRRITTELLA ha aggiunto che VIRGA Francesco –figlio di Vincenzo e pure lui appartenente a Cosa Nostra– gli aveva dato indicazione (sempre al BIRRITTELLA, all'epoca già intraneo al sodalizio in questione, seppure era allora agli inizi della sua “esperienza mafiosa” e quindi rivestiva un ruolo marginale nelle dinamiche associative, certamente inferiore a quello poi riconosciutogli dal PACE, che lo aveva reso suo “luogotenente”) di appoggiare il D'ALÌ nelle elezioni al Senato della Repubblica, cosa che lo stesso BIRRITTELLA fece; circostanza invero confermata dalle dichiarazioni del TREPPIEDI, il quale ha riferito di aver saputo dal medesimo D'ALÌ che il BIRRITTELLA aveva appoggiato la sua candidatura nel 1994.

Lo stesso BIRRITTELLA ha anche riferito che il suo appoggio elettorale al D'ALÌ, nel 1994, si era concretizzato in un attivismo meno intenso rispetto alle energie profuse (sempre in favore del D'ALÌ) in relazione alle elezioni politiche del 2001 e che ciò era dovuto al fatto che, allora, nel 1994, aveva ancora un ruolo secondario in Cosa Nostra, mentre era stato il PACE – al momento della sua ascesa, agli inizi del XXI secolo – ad attribuirgli un ruolo ed una responsabilità di maggior rilievo nel sodalizio (e non si rileva alcuna incongruenza – diversamente rispetto a quanto sostenuto dalla Difesa – nel fatto che i VIRGA avessero mantenuto il BIRRITTELLA in un ruolo secondario nell'ambito del sodalizio, nonostante frequentazioni assidue).

Comunque, gli elementi fin qui esposti hanno portato correttamente il G.U.P. del Tribunale di Palermo ad affermare (cfr. pag. 255 della sentenza di primo grado) che, con certezza, il D'ALÌ aveva –peraltro scientemente e nell'ambito di un patto politico/mafioso– ricevuto l'appoggio elettorale di Cosa Nostra per le elezioni politiche del 1994.

Vano appare, invece, il tentativo della Difesa di screditare le dichiarazioni del

CANNELLA contrapponendogli quelle di MILAZZO Francesco Giuseppe (mafioso di Paceco, che ha riferito di non sapere nulla circa le vicende elettorali del 1994). Ed invero, il CANNELLA, in relazione alle elezioni del 1994, aveva notizie di “prima mano”, in quanto era stato lo stesso VIRGA Vincenzo a riferirgli, in prima persona, che – in un primo momento – era sua intenzione (sempre del VIRGA) proporre la candidatura del D’ALÌ – per le elezioni del 1994 – in Sicilia Libera e – poi – che la candidatura del D’ALÌ andava comunque sostenuta da Cosa Nostra, pure dopo la candidatura dell’imputato nelle liste di Forza Italia. Invece MILAZZO Francesco Giuseppe ha sostenuto di non aver saputo nulla al riguardo (ha riferito solo di pregressi appoggi di Cosa Nostra alla Democrazia Cristiana ed al Partito Socialista; si era quindi ancora ai tempi della “Prima Repubblica”) ma ciò perché nel 1994 era stato sostanzialmente “posato” e perché, quindi, con l’ascesa di VIRGA Vincenzo al vertice del mandamento di Trapani, lo stesso MILAZZO (a causa dei suoi attriti col citato VIRGA) era stato isolato e non riceveva più comunicazioni dai sodali. Pertanto, tra un soggetto (il CANNELLA) allora ben inserito nelle dinamiche di Cosa Nostra e che ha appreso informazioni dal vertice del mandamento di Trapani ed un altro soggetto (il MILAZZO) ormai isolato (sempre allora), emarginato dal sodalizio e tenuto all’oscuro delle iniziative e delle dinamiche di Cosa Nostra, certamente deve riconoscersi maggiore attendibilità al primo circa le informazioni afferenti a come Cosa Nostra intendesse “muoversi”, a Trapani, in occasione della tornata elettorale del 1994.

Non risulta, poi, o almeno non è stato rinvenuto tale accenno, che il CANNELLA abbia indicato il D’ALÌ come un soggetto candidato in Forza Italia per il suo trascorso politico e, comunque, una eventuale notizia non corretta al riguardo (e non è dato neppure sapere in che modo il CANNELLA si sarebbe fatto tale convinzione circa le pregresse esperienze politiche dell’imputato) non può inficiare il dato rilevante che lo stesso CANNELLA aveva appreso dalle dirette parole del VIRGA che quest’ultimo voleva che Cosa Nostra supportasse la candidatura del D’ALÌ al Senato (sempre in occasione della tornata elettorale del 1994).

(irilevante in senso favorevole a D’ALÌ Antonio è, poi, il dato riferito da MILAZZO sul fatto che, parecchio tempo prima del 1985, un altro membro della famiglia D’ALÌ – diverso dall’odierno imputato – fosse “in mano” a MESSINA DENARO Francesco. Ed invero, fermo restando che tale dato evidenzia comunque i fortissimi collegamenti tra le due famiglie di sangue (quella dei MESSINA DENARO e quella dei D’ALÌ) e rende più che plausibile che vi siano state, anche nel corso dei decenni, strette relazioni tra diversi

esponenti dell'una famiglia con diversi esponenti dell'altra, va comunque rimarcato come il fatto che un membro della famiglia D'ALÌ, in tempi remoti, fosse stato "nelle mani" di MESSINA DENARO Francesco non esclude che un altro membro della famiglia D'ALÌ (cioè, questa volta, l'odierno imputato) possa essere stato, successivamente, anche lui "vicino" ad esponenti di rilievo della Cosa Nostra trapanese, tanto più che è stato proprio D'ALÌ Antonio il protagonista della vicenda Zangara, tanto più che è stato lui a ricevere un telegramma da VIRGA Francesco, tanto più che è stata la sua candidatura al Senato ad essere stata supportata da Cosa Nostra nel 1994 e nel 2001 e tanto più che è stato lui a manifestare una duratura e multiforme disponibilità nei riguardi del sodalizio mafioso e di imprenditori "collusi" con Cosa Nostra.

In definitiva, tali dati, da un lato, forniscono un primo riscontro positivo sull'attendibilità del BIRRITTELLA e, dall'altro, evidenziano una seria disponibilità del D'ALÌ verso Cosa Nostra (che ha caratterizzato i decenni '80 e '90 del secolo scorso), ricambiata dal sodalizio che ha appoggiato il medesimo imputato nelle elezioni politiche (per il Senato) del 1994 nella prospettiva di godere di quella stessa disponibilità pure nel campo politico. In sostanza, con la candidatura del 1994 e con il sostegno ricevuto da Cosa Nostra al riguardo, il D'ALÌ ha capitalizzato la disponibilità già ripetutamente dimostrata (peraltro fino a poco tempo prima, dato che la vicenda Zangara si era chiusa, dopo circa un decennio, appena poche settimane prima delle elezioni politiche del 1994) in modo multiforme verso il sodalizio e verso diversi suoi esponenti anche di massimo rilievo.

D'altronde, che il D'ALÌ avesse stretti rapporti con Cosa Nostra e che in Cosa Nostra egli fosse notoriamente considerato politico a disposizione della mafia trapanese trova conferma nelle dichiarazioni del collaboratore di giustizia CAMPANELLA Tommaso (certamente attendibile e credibile sia per il suo inserimento in Cosa Nostra, sia per i suoi stretti rapporti con MANDALÀ Nicola –capomafia di Villabate, alle porte di Palermo– sia per la continenza delle sue dichiarazioni –laddove ha riferito di aver chiesto un favore al D'ALÌ, precisando però che verosimilmente costui non sapeva del suo, serapre del CAMPANELLA, ruoto in Cosa Nostra–), il quale ha sostenuto di aver saputo dall'appena citato MANDALÀ –nel 2000– che l'odierno imputato era "il politico di riferimento della famiglia mafiosa di Trapani" e soggetto "molto vicino a MESSINA DENARO Matteo ed a VIRGA di Trapani" (cioè VIRGA Vincenzo, al vertice della famiglia mafiosa di Trapani fino al suo arresto).

Peraltro, le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia fin qui evidenziate, tra le quali pure quelle del BIRRITTELLA, circa un collegamento tra i VIRGA (Vincenzo e suo figlio,

Francesco) ed il D'ALÌ sono corroborate pure dal telegramma ricevuto dall'imputato, ed inviatogli da VIRGA Francesco, nel dicembre 1998, cui ha fatto cenno AULA Maria Antonietta nel parlare con la giornalista AMURRI Sandra. L'importanza di tale vicenda è stata sottolineata anche dalla Corte di Cassazione nella sentenza di annullamento con rinvio, in quanto contestualmente: corrobora l'attendibilità della AULA e del TREPPIEDI, dimostra la stretta relazione tra il D'ALÌ e VIRGA Francesco (tant'è che quest'ultimo manifestava con l'imputato una confidenza tale da permettersi di inviargli un telegramma a casa, in periodo natalizio, per "ricordargli" gli impegni presi nei suoi confronti) e, soprattutto, dimostra che l'appoggio elettorale di Cosa Nostra in favore del D'ALÌ non era né "gratuito" né disinteressato bensì era un aspetto del rapporto "sinallagmatico" che prevedeva come "corrispettivo" la disponibilità dell'imputato a soddisfare le richieste dei sodali ed a tutelare i loro interessi ("Si pensi – sono le parole della Corte di Cassazione contenute nella sentenza di annullamento con rinvio in questa sede – *alla questione del telegramma del figlio di Virga inviato tra il Natale ed il Capodanno 1998, su cui hanno riferito Maria Antonietta Aula (prima moglie dell'imputato) e Treppiedi, dimostrativa di una notevole vicinanza tra i due e di una recriminazione del soggetto incarcerato («Tu sei là che ti diverti...ed io qua rinchiuso»)*, rispetto a chi aveva la colpa di essere rimasto in libertà, cui la sentenza non ha fornito una spiegazione logica ad onta dell'affermazione – che si legge nella motivazione censurata – che lo «specifico episodio occorso in epoca successiva al 1994» era «comprovante la sussistenza – e la persistenza – di rapporti tra il predetto ed esponenti di spicco dell'associazione mafiosa»").

In particolare, sebbene la AULA abbia cercato, nel corso della sua deposizione dibattimentale, in modo assolutamente inverosimile ed in un disperato tentativo di "difendere" il padre dei propri figli, di rendere "opachi" i termini della vicenda (sostenendo di non ricordare il contenuto del telegramma, sostenendo di non ricordare quale ne fosse stata la sorte, adducendo che poteva anche trattarsi di un telegramma di auguri di un appaltatore che il D'ALÌ conosceva), il chiaro tenore delle dichiarazioni della stessa AULA registrate dalla AMURRI (ed acquisite agli atti) svelano impietosamente l'atteggiamento omertoso tenuto dalla ex moglie dell'imputato nel corso della propria deposizione ed altrettanto chiaramente rivelano che il telegramma in questione era stato inviato al D'ALÌ da VIRGA Francesco, figlio di VIRGA Vincenzo e poi era stato conservato dalla AULA nel cassetto di un comò, tra dei maglioni di *cashmere*, finchè poi non l'aveva restituito al D'ALÌ, il quale non l'aveva neppure ringraziata, nonostante si trattasse di un "dono" prezioso (quello



che stava facendo l'AULA all'imputato), poiché quel telegramma era una "bomba". in quanto palesava gli stretti rapporti tra l'imputato ed i VIRGA e che tra costoro era intercorso un "patto" in forza del quale l'imputato medesimo doveva impegnarsi per tutelare gli stessi VIRGA, tant'è che il citato VIRGA Francesco aveva inviato tale telegramma proprio per rammentare al Senatore i termini di quell'accordo e di attenersi a quanto pattuito: *"Quando uno ti dà — è la AULA che parla, riferendosi a lei che restituiva il telegramma al D'ALÌ — un telegramma del figlio di Virga è come se gli dai un telegramma scritto dal Papa — assai verosimilmente la donna, tramite quest'accostamento quasi "blasfemo", intendeva sottolineare che, nel restituire all'ex marito quel documento, gli stava consegnando un bene preziosissimo, quantomeno in ragione delle conseguenze politiche e giudiziarie che la diffusione del medesimo telegramma avrebbe potuto avere— ... neanche hai la cosa di dire: "Guarda, io ti ringrazio che me lo stai ridando" — in sostanza la donna si lamentava del fatto che il D'ALÌ non l'avesse neppure ringraziata per quel "dono" per lui stesso così "prezioso"— ... quando lui — il "figlio di VIRGA"— ha mandato il telegramma noi eravamo ancora sposati, perché stavamo partendo tra Natale e Capodanno per Sharm el Sheikh ... quando è arrivato il telegramma io l'ho guardato e lui — il D'ALÌ — mi ha detto: "Mettilo in mezzo ai pullover"; ... AMURRI: "Gli farà piacere a VIRGA se vede che l'ha messo tra i golf di cashmere"; ... AULA: "Lui — il D'ALÌ — se n'è andato il 4 Aprile della Pasqua del '99"; AMURRI: "E non si è ricordato del telegramma tra i golf di cachemire?"; AULA: "No ... Poi un giorno, a che è venuto a prendere i vestiti e cose varie, io con una stronza gli ho dato il telegramma ... perché a me tipo che mi faceva schifo va ... Sai quando tu ci hai una cosa che non vuoi avere a casa ... ma lui non ha avuto neanche il dubbio che io mi ero fatta una fotocopia ... cosa che non ho fatto purtroppo — all'evidenza, lo "schifo" è connesso ad un giudizio morale sul "figlio di VIRGA" che aveva inviato quel telegramma, per cui è evidente che la AULA si riferisse al mafioso VIRGA Francesco e non ad un "innocuo" messaggio di auguri inviato da un innocente "appaltatore" (come già evidenziato, nel corso della sua deposizione in sede di rinvio, la donna ha sostenuto di non ricordare chi avesse inviato quel telegramma, ritenendo plausibile pure che si trattasse di un telegramma di auguri inviato da un VIRGA che faceva l'imprenditore edile)* ... perché uno che ha un dubbio non si comporta in questo — modo — ... cioè — uno che ha un dubbio, sul fatto che la AULA si fosse fotocopiata quel telegramma — dice: "Maria, questa c'ha una bomba in mano" — ed in effetti, alla luce del tenore del telegramma subito dopo rivelato dalla AULA, trattavasi di una vera e proprio "bomba", cioè di un'arma di ricatto potentissima contro il D'ALÌ, qualora fosse*



caduto nelle mani “sbagliate”; circostanza che vieppiù conferma come il medesimo telegramma provenisse dal mafioso VIRGA Francesco e non da un innocuo imprenditore edile–”. Infatti, subito dopo la AULA rivelava che il telegramma non era affatto un messaggio di auguri bensì aveva il seguente inquietante contenuto: “Tu sei là che ti diverti ed io qua rinchiuso –ed in effetti allora VIRGA Francesco era detenuto; ulteriore elemento che conferma che fosse proprio lui il soggetto che aveva inviato il telegramma; peraltro trattavasi evidentemente di un telegramma inviato da un detenuto per cui è ovvio che la AULA abbia mentito o quantomeno abbia avuto un cattivo ricordo, nel corso del giudizio, quando ha sostenuto che poteva anche trattarsi di un messaggio di auguri inviato da un innocente imprenditore edile– Io qua che ci faccio? –era sempre il VIRGA a rivolgere tale domanda al D’ALÌ– Tu mi avevi detto che io non ci sarei andato a finire e invece tu te ne vai per i fatti tuoi” –trattasi di un vero e proprio richiamo all’ordine ed al rispetto degli accordi di reciproco ausilio intercorsi tra il politico e Cosa Nostra; in sostanza, il VIRGA sollecitava il D’ALÌ a darsi da fare per aiutarlo a risolvere i suoi (sempre del VIRGA) problemi giudiziari, in quanto aveva promesso (questa volta il D’ALÌ) che lo stesso VIRGA in galera non ci sarebbe “finito”–.

Il contenuto di detto telegramma, potenzialmente devastante per il D’ALÌ, è poi indirettamente ma inequivocamente confermato dal TREPPEDI, che ha raccontato la reazione dell’imputato alla diffusione (a mezzo stampa) della notizia relativa al medesimo telegramma: *“Il D’ALÌ ritenne ... di convocare immediatamente a Trapani il figlio Giulio, che viveva e lavorava a Londra. Ricordo che, dopo la telefonata del padre, anch’io dovetti chiamarlo per fargli capire la gravità della situazione determinata dall’intervista rilasciata dalla madre e la necessità che rientrasse immediatamente a Trapani. Giulio, che aveva un ottimo rapporto con la madre e normalmente soggiornava da lei, in quell’occasione andò a soggiornare a casa del D’ALÌ. Quest’ultimo spiegò al figlio che le dichiarazioni della madre erano gravissime sotto il profilo morale e giuridico: morale perché la madre rivelava fatti veri ma che non dovevano essere divulgati perché appresi durante il matrimonio; giuridico perché egli riteneva che queste dichiarazioni potessero fargli danno in relazione alla sua posizione di indagato per mafia”. Ricordo che il colloquio ebbe toni abbastanza drammatici e ad un certo punto il D’ALÌ gridò: “Quella mi vuole mandare in galera!”, chiedendo al figlio di intervenire sulla madre perché desistesse da qualsiasi ulteriore dichiarazione. Il D’ALÌ poi chiese esplicitamente al figlio di verificare presso la madre se la stessa possedesse ancora il telegramma inviatogli dal carcere, di cui è l’intervista, ovvero una*

copia e, nel caso, farsela consegnare. Ricordo che in un primo momento disse: "Se ha una copia del telegramma strappala subito", poi si corresse dicendo: "Anzi no, meglio che te la fai consegnare, la porti qui e poi la strappiamo" (deposizione del 6 agosto 2013 ma anche le successive dichiarazioni sul punto appaiono del tutto conformi) –si noti che il D'ALÌ si riferiva ad un'eventuale copia nella disponibilità della AULA e ciò conferma le dichiarazioni della medesima donna circa il fatto che l'originale era stato tempo prima consegnato all'imputato–. Anche in tal caso, all'evidenza, va sottolineato che una reazione tanto allarmata non poteva che connettersi ad un telegramma effettivamente inviato al D'ALÌ da un mafioso (e non di certo da un innocuo imprenditore edile), al fine di "ricordare" al medesimo D'ALÌ che doveva rispettare il patto di reciproco ausilio stretto in precedenza.

La vicenda, in definitiva, conferma che ancora alla fine del 1998 era sussistente un accordo tra Cosa Nostra e l'imputato in base al quale quest'ultimo doveva impegnarsi nell'interesse dei sodali come "corrispettivo" – evidentemente – per l'appoggio elettorale ricevuto in passato e per quello che si sarebbe ottenuto in caso di ulteriori candidature.

Ed invero, nulla poi depone nel senso dell'interruzione di tali strette relazioni e di tale patto nel periodo successivo; anzi, diversi elementi depongono nel senso della prosecuzione degli stessi rapporti e della conclusione di un nuovo patto politico/mafioso (appoggio elettorale da parte di Cosa Nostra verso il D'ALÌ in cambio di "favori" realizzati da quest'ultimo nei riguardi del sodalizio, anche grazie al potere acquisito con le cariche politiche nel frattempo rivestite, laddove il raggiungimento delle medesime cariche aveva come genesi l'elezione al Senato ottenuta mediante il sostegno garantito dal sodalizio).

Risulta infatti dalle dichiarazioni del BIRRITTELLA che Cosa Nostra abbia sostenuto la candidatura del D'ALÌ pure in relazione alle elezioni politiche del 2001; anche allora il D'ALÌ si era candidato al Senato della Repubblica:

Corte: *"Sa le ragioni per cui Cosa Nostra decise di appoggiarlo?"*

BIRRITTELLA: *"Mah, primo perché, ripeto, dalle esperienze già di 7 anni prima, (sia) il signor Virga Francesco, che il Genna Francesco, che il Virga Vincenzo, avevano detto che era un soggetto che si doveva votare, e che c'era l'indirizzo ben preciso della famiglia, e quindi si è protrato nel tempo fino al 2001. Non c'era motivo di dissentire o un motivo ostativo, che fosse successa qualcosa. L'unica lamentela che ebbi fu nel 2005, quando il Pace mi disse che aveva incaricato il D'Alì e che, ripeto, ebbe parole di molto disprezzo, cioè proprio in maniera... per cui, se doveva votarlo dopo il 2005, non lo avremmo*



sicuramente votato, perché non era stato... ma prima, che mi risulti, non c'erano stati problemi di nessun genere” (cfr. verbale dell'udienza del 13 maggio 2019, pag. 52; in particolare, il PACE nel 2005 si era adirato perché gli erano stati confiscati dei beni mentre il D'ALÌ gli aveva promesso un intervento finalizzato al garantirgli la restituzione dei beni medesimi; in sostanza, il PACE si era infuriato perché il D'ALÌ non aveva rispettato la parola datagli).

In altri termini, il BIRRITTELLA ha affermato (e tale dichiarazione appare del tutto logica) che Cosa Nostra aveva deciso di appoggiare la candidatura del D'ALÌ anche nel corso delle elezioni del 2001 e ciò in quanto fino ad allora il medesimo sodalizio era rimasto soddisfatto del patto intercorso (appoggio elettorale verso il D'ALÌ in cambio di disponibilità di quest'ultimo verso le esigenze del sodalizio) e, quindi, della disponibilità dell'imputato nei riguardi delle loro istanze, con la conseguenza che quella “positiva” (ovviamente nell'ottica di Cosa Nostra) condotta in passato e fino ad allora (2001) tenuta dal D'ALÌ verso l'associazione per delinquere lasciava formulare una prognosi di analoga condotta “positiva” proiettata per il futuro, quantomeno per la durata del successivo mandato elettorale (2001-2006). Inoltre, neppure a seguito delle votazioni del 2001 e negli anni a seguire vi erano state lagnanze da parte di esponenti di Cosa Nostra circa l'operato dell'imputato, che quindi deve ritenersi continuasse ad essere “soddisfacente” in relazione alle istanze del medesimo sodalizio; soltanto nel 2005, poco prima che il BIRRITTELLA ed il PACE venissero arrestati “per mafia”, il medesimo PACE aveva esternato a BIRRITTELLA Antonino la propria insoddisfazione verso il D'ALÌ in quanto, diversamente da quanto il medesimo politico gli aveva promesso, i suoi – del PACE – beni erano stati confiscati. A prescindere dall'esito della vicenda delle confische, comunque, il dato appare significativo di un persistente patto tra il D'ALÌ e Cosa Nostra, tant'è che anche dopo il 2001, verosimilmente in ragione dell'appoggio elettorale offerto al D'ALÌ da Cosa Nostra in relazione alla tornata elettorale del 2001, il PACE aveva chiesto all'imputato un indebito aiuto per tornare in possesso dei beni sequestratigli in sede di misure di prevenzione ed il D'ALÌ gli aveva promesso un proprio intervento al riguardo, sebbene poi o un tale intervento non vi era stato o comunque non era andato a buon fine.

In definitiva, anche le lamentele del 2005 di PACE Francesco, relative agli impegni disattesi dal D'ALÌ in relazione a delle richieste indebite provenienti dal medesimo PACE, confermano un rinnovato patto politico/mafioso tra l'imputato e Cosa Nostra, pure in relazione alla tornata elettorale del 2001.

Per di più, il BIRRITTELLA ha sostenuto che era stato proprio PACE Francesco, allora al vertice della famiglia mafiosa di Trapani, a decretare – come già aveva fatto l'omologo VIRGA Vincenzo nel 1994 – l'appoggio elettorale nei riguardi del D'ALÌ con riferimento alla sua candidatura al Senato della Repubblica nell'anno 2001 e ciò comportava un impegno serio e totale di tutti i sodali (“... Cioè se il VIRGA o il PACE dice: “Oh, am'a puttari a Tizio” –dobbiamo appoggiare Tizio–, non è ca l'am'a puttari solo perché ... accussì, io potevo anche fregarmene; no, perché avevamo facsimili, avevamo gigantografie, parlavamo con tutti i nostri dipendenti, parlavamo con tutti, facendo opera... dico, a volte partecipavano direttamente i candidati, soprattutto alle comunali o anche in occasione con l'Onorevole Morici o a volte lo facevamo fra di noi, facevamo queste riunioni magari informali, alla fine del lavoro, il venerdì pomeriggio di 8-10 giorni prima, dice: “Guarda, qua c'è un fac-simile, votare per tizio”, questo è fare campagna elettorale. Fra le altre cose io, ripeto, per mia forma mentis, di ognuno avevo segnato quanti voti mi portavamo, dove votavano, dov'è residente, in quale posto dovevano prendere voti, quanti voti potevamo spostare, quanto dovevamo averne in quella sezione, quello che... facevo un lavoro molto più accurato perché avevo delle esperienze pregresse in tal senso”; cfr. verbale del 13 maggio 2019, pag. 53). Lo stesso BIRRITTELLA – come gli altri sodali – si era personalmente dato da fare, seguendo le direttive del PACE, per fare in modo che il D'ALÌ ottenesse consenso elettorale ed aveva pure organizzato una piccola manifestazione elettorale in favore dell'imputato all'interno della propria azienda.

Orbene, al riguardo non possono ignorarsi le condivisibili considerazioni dalla sentenza della Corte di Cassazione di annullamento con rinvio, secondo la quale (con argomentazioni che sostanzialmente si pongono sulla stessa linea logica – peraltro ovvia – delle dichiarazioni del BIRRITTELLA in precedenza riportate) il “rinnovato appoggio del 2001” (ove ritenuto dimostrato; e nel caso di specie lo si può ritenere dimostrato per quanto si dirà) ha un indubbio “significato contra reo sia quale concretizzazione di un accordo politico mafioso a matrice utilitaristica rilevante ex se” (sulla scorta della giurisprudenza sopra citata, che attribuisce una rilevanza intrinseca all'accordo elettorale – ed agli impegni reciprocamente assunti – quale comportamento rilevante ex artt. 110, 416-bis, ccd. pen.) “sia in termini di dimostrazione della persistente vicinanza dell'imputato alla cosca –a dispetto degli anni trascorsi dall'ultimo sostegno– e dell'utilità di quest'ultima ad appoggiarlo nuovamente”. Tra l'altro, come già rimarcato, se Cosa Nostra ha continuato ad appoggiare l'imputato, vuol dire allora che il D'ALÌ aveva favorito in precedenza il sodalizio e si era messo a

disposizione come politico, dimostrandosi affidabile, per cui –chiaramente– un tale accordo era stato rinnovato nella prospettiva di una persistente disponibilità anche per la successiva legislatura.

D'altra parte, non si rinvengono, negli anni e nei decenni, elementi di discontinuità nell'atteggiamento del D'ALÌ di disponibilità a Cosa Nostra, per cui appare logico che Cosa Nostra abbia continuato ad appoggiare un politico già "a disposizione" e che non aveva mai mutato atteggiamento nei riguardi del sodalizio medesimo.

Tale appoggio elettorale relativo alla tornata del 2001 è dichiarato dal BIRRITTELLA né può ritenersi che tale circostanza necessiti di precisi ed espliciti riscontri di natura specifica (cioè riscontri sul medesimo appoggio per le elezioni del 2001), tanto più che si pone in coerenza logica con la disponibilità già manifestata al sodalizio e con le attività successivamente svolte –di seguito meglio evidenziate– sempre in favore del sodalizio (come correttamente rimarcato dalla sentenza di annullamento con rinvio, l'elezione del 2001 si pone in un periodo cruciale *"in cui D'Alì stava godendo dei risultati del supporto elettorale di Cosa Nostra del 1994 e ... si stava "guadagnando" il successivo, poi ottenuto perché egli «garantiva un diretto appoggio nelle attività di loro interesse»*", secondo le parole utilizzate sempre dal BIRRITTELLA in data 8 ottobre 2010).

Non può infatti ritenersi che tutte le singole circostanze narrate dai diversi collaboratori di giustizia che hanno riferito sul D'ALÌ debbano godere –ai fini della loro utilizzabilità– di singolo, specifico ed autonomo riscontro sulla circostanza medesima. Una tale tesi sconterebbe una visione troppo "atomistica" ed angusta del concetto di riscontro (alle dichiarazioni del singolo collaboratore di giustizia), laddove invece il medesimo riscontro – almeno ad avviso di questo Collegio– deve riguardare l'accusa nel suo insieme mossa dal singolo collaboratore di giustizia al singolo imputato e non invece ogni specifica circostanza narrata.

In altre parole, i diversi collaboratori di giustizia fin qui menzionati hanno evidenziato elementi indicativi di una multiforme e prolungata nel tempo disponibilità del D'ALÌ in favore di Cosa Nostra –disponibilità che, in astratto, può assumere rilievo *ex artt. 110 e 416 bis c.p.* e che, in concreto, assume rilievo *ex artt. 110 e 416 bis c.p.*–. Sul punto cruciale e fondamentale delle loro "accuse", quindi, i collaboratori di giustizia si riscontrano a vicenda, anche in modo individualizzante (cioè indicando fatti rilevanti ai fini della configurabilità di una stabile disponibilità dell'imputato ad agire in favore di Cosa Nostra, che poi costituisce il nocciolo fondamentale della contestazione mossa in questa sede al D'ALÌ) e ciò basta per

ritenere configurato il requisito di cui all'art. 192 c. 3 c.p.p. in relazione al reato di cui agli artt. 110 e 416 *bis* c.p., anche se poi i singoli collaboratori di giustizia “declinano” ed articolano quella persistente disponibilità del D'ALÌ in favore di Cosa Nostra facendo riferimento ad episodi diversi o a diverse attività, tutti (gli episodi e le attività) però convergenti nel senso di sostenere l'unica accusa sopra evidenziata.

D'altra parte, così concludendo, questo Collegio ritiene di propugnare una tesi non solo aderente a principi di logica ma pure fatta già propria dalla Corte di Cassazione, laddove i Giudici di legittimità hanno sostenuto (cfr. Cass. n. 21562/2015) che, in tema di prova dei reati associativi (ma il principio vale, ovviamente, anche in caso di concorso esterno in reato associativo), la conferma dell'attendibilità di un'accusa mossa da un collaboratore di giustizia può essere costituita dalla dichiarazione di un altro collaboratore avente ad oggetto un fatto diverso ma comunque indicativo della partecipazione all'associazione (o, *mutatis mutandis*, in caso di “concorso esterno” della sua disponibilità ad operare in favore dell'associazione), a nulla rilevando che il riscontro attenga ad un accadimento collocabile in un diverso contesto temporale, se quest'ultimo sia comunque compreso nel periodo di contestazione del reato, in quanto il "fatto" da dimostrare non è il singolo comportamento dell'associato ma la sua appartenenza al sodalizio (in senso conforme cfr. Cass. 23687/2012) – o, *mutatis mutandis*, il suo concorso esterno all'associazione, laddove, per quanto si dirà, il reato di cui agli artt. 110 e 416 *bis* c.p. mantiene la natura di reato permanente, quantomeno nel caso in cui, come nella fattispecie in esame, viene in rilievo una stabile, duratura e multiforme disponibilità verso il sodalizio tenuta ferma addirittura per decenni ed estrinsecatasi anche in patti politico/mafiosi –.

In altri termini, le dichiarazioni del BIRRITELLA relative ad un persistente appoggio di Cosa Nostra al D'ALÌ in relazione alle elezioni politiche del 2001 e ad un persistente accordo politico/mafioso in base al quale l'odierno imputato garantiva la propria disponibilità e la propria influenza politica per apportare benefici al sodalizio e per soddisfare le richieste dei sodali (o dei soggetti vicini all'associazione per delinquere) rafforzano ed attualizzano (con riferimento ad un diverso ed ulteriore segmento temporale, rispetto a quello in precedenza esaminato degli anni '80 e '90 del secolo scorso) il quadro probatorio a carico dell'imputato in relazione alla sua costante disponibilità in favore del sodalizio “declinabile” in termini di “concorso esterno” *ex* artt. 110 e 416 *bis* c.p. e si riscontrano vicendevolmente con le dichiarazioni di altri collaboratori di giustizia che hanno a loro volta narrato altri episodi o altre vicende indicativi di ulteriori e diverse attività del

D'ALÌ anch'esse significative di una sua disponibilità (complessivamente stabile, una volta valutate tutte le condotte dell'imputato) in favore di Cosa Nostra e che anch'esse si declinano in termini di contributo consapevole al sodalizio.

In tale ottica le dichiarazioni del BIRRITTELLA circa un persistente appoggio di Cosa Nostra al D'ALÌ in relazione alle elezioni politiche del 2001 e ad un persistente accordo politico/mafioso tra tali "parti" non necessita di specifico riscontro sul punto, trovando complessivamente riscontro le dichiarazioni del medesimo BIRRITTELLA in altri elementi di prova (ad esempio dichiarazioni di altri collaboratori di giustizia; ma non solo esse) a loro volta indicativi di una (complessivamente) costante disponibilità dell'imputato (desumibile da altri episodi e da altre vicende, come quella relativa al Fondo Zangara o quella relativa alla disponibilità quale "banchiere" o quella relativa al telegramma fattogli pervenire da VIRGA Francesco nel 1998 o quelle di seguito esaminate relative al trasferimento del Prefetto SODANO, alla Calcestruzzi Ericina – più in generale – ed all'ausilio promesso a COPPOLA Tommaso) ad agire in favore di Cosa Nostra o di soggetti collusi col sodalizio che si declina anch'essa – sì come l'accordo politico/mafioso del 2001 – in termini di condotta rilevante quale "concorso esterno" ex artt. 110 e 416 bis c.p.

Va peraltro rimarcato che, sempre secondo quanto riferito dal BIRRITTELLA, il PACE aveva dato pure direttive ai sodali trapanesi di appoggiare Giuseppe MAURICI alle elezioni regionali sempre del 2001 (tenutesi poco dopo quelle nazionali, in cui l'odierno imputato era stato eletto al Senato) su espressa richiesta in tal senso del D'ALÌ – cfr. verbale dell'udienza del 13 maggio 2019, pag. 55 –. Orbene, il fatto che il D'ALÌ chiedesse al PACE l'appoggio elettorale per un suo "uomo" – cioè per un soggetto che lo stesso D'ALÌ poteva influenzare, con la evidente conseguenza che l'elezione di quello stesso candidato, con l'appoggio di Cosa Nostra richiesto dal medesimo odierno imputato, consentiva al sodalizio di poter chiedere favori al MAUCERI per il tramite del D'ALÌ – conferma ulteriormente lo stretto e costante patto politico/mafioso tra il D'ALÌ e Cosa Nostra nonché lo stretto e costante accordo tra tali "parti" in base al quale le stesse si sostenevano vicendevolmente, promettendosi e scambiandosi favori. Inoltre, la richiesta del D'ALÌ (Senatore uscente e nuovamente candidato al Senato nell'anno 2001) al PACE (capo della famiglia mafiosa di Trapani) affinché Cosa Nostra sostenesse nel corso della campagna elettorale per le elezioni regionali, che si è svolta, nella sostanza, coevamente a quella per le elezioni nazionali (per il rinnovo del parlamento nazionale si è votato il 13 maggio 2001, per il rinnovo

dell'Assemblea regionale siciliana si è votato il 24 giugno 2001, ad appena 40 giorni di distanza). fuga ogni dubbio sul fatto che l'odierno imputato sapesse dell'appoggio di Cosa Nostra alla propria candidatura e fuga ogni dubbio sull'esistenza di un patto politico/mafioso al riguardo. Ed infatti, se il D'ALÌ ha avuto l'ardire di chiedere al "capomafia" di Trapani il sostegno mafioso per un "suo uomo" candidato alle elezioni regionali, allora è ovvio ritenere che l'appoggio di Cosa Nostra al medesimo D'ALÌ per le elezioni politiche nazionali non fosse il frutto di una unilaterale iniziativa del sodalizio bensì il portato di un accordo bilaterale – peraltro ben rodato nel tempo – tra le due parti (l'imputato e Cosa Nostra) foriero di benefici per entrambe (come più volte evidenziato, il D'ALÌ si garantiva un significativo bacino di voti –tanto ampio da aprirgli la strada a posti di governo o quantomeno "sotto-governo"– e Cosa Nostra si garantiva la disponibilità di un politico influente; tanto influente che a seguito delle elezioni del 2001 il D'ALÌ è stato nominato sottosegretario al Ministero dell'Interno).

Per chiudere il quadro delle elezioni del 2001, il BIRRITTELLA ha pure affermato di essere stato invitato dal PACE a sostenere elettoralmente FAZIO Girolamo, candidato a Sindaco di Trapani nell'autunno del 2001 ed anche il FAZIO era un esponente politico assai vicino al D'ALÌ⁵.

⁵ Al riguardo va aperta una parentesi: secondo il BIRRITTELLA, in esecuzione delle suddette direttive del PACE (di sostenere il FAZIO), lui stesso (il BIRRITTELLA) aveva chiesto a DI VIA Antonino di organizzare una manifestazione di appoggio al FAZIO, per le elezioni a Sindaco. In effetti tale manifestazione presso l'impresa del DI VIA vi è stata e ciò è stato confermato dal medesimo DI VIA, il quale ha sostenuto di avere organizzato detto incontro e ciò conferma le dichiarazioni del BIRRITTELLA. Nessuna smentita al riguardo sussiste. Certo, il DI VIA non ha riferito che era stato il BIRRITTELLA a richiederli di organizzare quell'incontro ma, a ben vedere, nel corso della deposizione resa dal citato DI VIA in sede di indagini difensive, nessuno gli ha fatto una specifica domanda in tal senso (gli è stato domandato se il BIRRITTELLA gli avesse chiesto di organizzare riunioni per la candidatura del Sen. D'ALÌ ma il BIRRITTELLA mai ha sostenuto di aver fatto richieste in tal senso al DI VIA, mentre aveva chiesto a quest'ultimo di organizzare una riunione elettorale non per il D'ALÌ bensì per il FAZIO). In ogni caso, quella in esame appare una vicenda eccentrica rispetto all'oggetto di questo giudizio e non significativa – eventualmente – di inattendibilità del BIRRITTELLA.

Non è poi detto che il FAZIO (il quale ha escluso di aver incontrato il BIRRITTELLA e di averlo incaricato di organizzare manifestazioni in proprio favore nel corso della campagna elettorale per l'elezione del Sindaco di Trapani del 2001) sapesse che il PACE avesse interessato il BIRRITTELLA perché prendesse l'iniziativa affinché si organizzasse quell'incontro presso il DI VIA ed in ogni caso, è davvero improbabile che il FAZIO avrebbe ammesso che un incontro per una sua campagna elettorale era stato organizzato da esponenti di Cosa Nostra.

In definitiva, tale vicenda, che comunque ha interessato il G.U.P. (cfr. pag. 261 della sentenza di primo grado) non può ritenersi sintomatica di inattendibilità del BIRRITTELLA perché in nulla lo smentisce, ferma restando l'eccentricità dei fatti in questione rispetto allo specifico oggetto del presente giudizio.

Neppure DOLCE Vito e POMA Giuseppe Vito smentiscono il BIRRITTELLA nella parte in cui quest'ultimo ha sostenuto di aver organizzato nella sede della propria impresa un incontro elettorale in favore del D'ALÌ, laddove il fatto che ai primi due quella riunione non risultasse non vuol dire che non si fosse effettivamente tenuta; trattavasi peraltro di una piccola riunione, con 30 partecipanti circa, per cui è verosimile che il DOLCE ed il POMA non ne avessero avuto notizia o non avessero più memoria della stessa

Le strette connessioni tra il D'ALÌ e Cosa Nostra – pure sul piano politico – risultano anche da altra vicenda, in parte già lueggiata, narrata dal BIRRITTELLA: come già rimarcato, il D'ALÌ aveva chiesto a Cosa Nostra, nella persona di PACE Francesco, che aveva garantito il sostegno richiesto, di appoggiare un “suo uomo” (del D'ALÌ) candidato alle elezioni regionali del 2001; e cioè MAURICI Giuseppe.

Alla candidatura del MAURICI si contrapponeva allora quella di CROCE Nino, anche lui candidato nelle liste di Forza Italia. Tale contrapposizione era anche il portato di una contrapposizione e di una rivalità politica tra il D'ALÌ ed il CROCE e Cosa Nostra – sempre secondo quanto riferito dal BIRRITTELLA – intervenne per risolvere tale conflitto. In sostanza, all'esito delle elezioni, il CROCE era risultato il soggetto più votato mentre il MAURICI lo seguiva come primo dei non eletti; orbene, il progetto del PACE e del BIRRITTELLA (ma anche del COPPOLA, laddove tutti questi soggetti hanno agito in sinergia tra loro) era che il CROCE optasse per il seggio ottenuto con il c.d. listino del Presidente, consentendo così al MAURICI, che aveva ottenuto meno preferenze, di potere essere comunque eletto (cfr. pag. 177 della sentenza di primo grado). A tal fine non solo il BIRRITTELLA ma anche il COPPOLA (sempre a dire del BIRRITTELLA) avevano parlato col CROCE per convincerlo ad incontrare il D'ALÌ e dopo l'incontro tra tali due ultimi individui finalmente si realizzò quanto auspicato dalla Cosa Nostra trapanese: “*fare in modo di avere due cavalli all'Assemblea Regionale*” (così si è espresso il BIRRITTELLA

al momento delle loro dichiarazioni (riportate alle pagg. 234 e 238 e ss. della sentenza di primo grado), tanto più che lo stesso D'ALÌ poteva avere interesse a non diffondere presso i compagni di partito la propria partecipazione a riunioni (in quel caso peraltro con pochi partecipanti: circa 30) organizzate da esponenti mafiosi o da soggetti che lui stesso magari sospettava appartenessero a Cosa Nostra o comunque “chiacchierati”.

La circostanza assai generica indicata dal POMA e dal DOLCE che il D'ALÌ ed il MAURICI “si muovevano in autonomia” nelle rispettive campagne elettorali non è, poi, tale o di tale pregnanza da rendere inattendibile il BIRRITTELLA laddove costui ha indicato che, in una occasione, alla suddetta piccola riunione da lui stesso organizzata presso la propria azienda, per sole 30 persone (riunione di cui verosimilmente il DOLCE ed il POMA non hanno mai avuto notizia), si fossero presentati sia il D'ALÌ che il MAURICI.

In ogni caso, il DOLCE ed il POMA erano fedeli compagni di partito del D'ALÌ e fondatori insieme a lui di Forza Italia a Trapani; è quindi plausibile che i medesimi soggetti abbiano cercato di allontanare sospetti dall'uomo insieme al quale hanno operato in politica per anni e dal partito nelle cui fila hanno militato.

Inoltre, il DOLCE ha riferito di non avere notizie su incontri tra D'ALÌ e soggetti mafiosi laddove è logico che l'imputato, se si doveva incontrare con esponenti di Cosa Nostra, non metteva certo a parte di tale circostanza i suoi compagni di partito.

Comunque, a conferma che il DOLCE non è “infallibile”, lui stesso ha riferito che la riunione presso l'impresa del DI VIA avvenne in occasione delle elezioni nazionali ma allora quello stabilimento non era stato ancora inaugurato mentre quella riunione elettorale aveva avuto ad oggetto la campagna elettorale del FAZIO, nell'autunno seguente, subito dopo l'inaugurazione dello stabilimento in questione.

all'udienza del 10 aprile 2019), cioè fare in modo che il medesimo sodalizio potesse contare su due deputati (il CROCE e il MAURICI, la cui candidatura era stata sostenuta dall'associazione per delinquere grazie all'intercessione del D'ALÌ) vicini alle proprie – sempre del sodalizio– “istanze”.

In effetti, tali ultime dichiarazioni del BIRRITTELLA trovano riscontro nella conversazione riportata a pag. 188 della sentenza di primo grado (intercettata pochi giorni dopo le elezioni regionali del 2001), chiarita dal medesimo BIRRITTELLA nel corso dell'escussione dibattimentale in appello, dalla quale si desume che lo stesso BIRRITTELLA, parlando con MORICI Francesco, sosteneva che si sarebbe speso per mediare tra il D'ALÌ ed il CROCE al fine di eliminare gli attriti tra i due, criticando un tale LENTINI, che poi era un soggetto vicino al CROCE e che teneva atteggiamenti particolarmente ostili nei confronti dell'odierno imputato. Dalla medesima conversazione traspare, poi, una certa familiarità tra il BIRRITTELLA ed il D'ALÌ (che il primo chiamava “Tonino”) e la volontà del primo di intervenire verso il secondo per far cessare i disordini del contesto trapanese di Forza Italia, laddove detta conversazione conferma gli interessi di Cosa Nostra ad intervenire in questioni politiche e partitiche tramite il D'ALÌ, considerando quest'ultimo e Forza Italia loro referenti e “portavoce” nel contesto politico, nonché Forza Italia ed il D'ALÌ un patrimonio da salvaguardare, anche da beghe interne, per alimentare il proprio potere.

Orbene, poiché gli attriti tra il D'ALÌ ed il CROCE appaiono pacifici, pure tale dato conferma l'attendibilità del BIRRITTELLA.

Le dichiarazioni del BIRRITTELLA sulle influenze di Cosa Nostra sulle scelte del CROCE non appaiono smentite dal DOLCE e dal POMA, secondo i quali per risolvere il contrasto D'ALÌ/CROCE era intervenuto politicamente MICCICHÈ Gianfranco, coordinatore in Sicilia di Forza Italia, né risultano smentite dalle dichiarazioni di FALLICA Giuseppe, secondo il quale rispondeva alle direttive generali di partito il fatto che il candidato più forte optasse per il c.d. “listino del presidente”. sì da far “scattare” un altro seggio per il partito medesimo. Ed invero, l'intervento di MICCICHÈ e le “direttive di partito” non escludono il concomitante – e probabilmente più persuasivo – intervento di Cosa Nostra, soprattutto in una situazione in cui l'attrito tra il CROCE ed il D'ALÌ era reale ed elevato (lo ha attestato pure il TREPPIEDI, lo hanno confermato le intercettazioni ambientali a carico del BIRRITTELLA e lo si desume pure dalle dichiarazioni del DOLCE e del POMA, che hanno fatto riferimento, al riguardo, ad un intervento del coordinatore

regionale di Forza Italia) e soprattutto in una situazione in cui il CROCE stava seriamente pensando (lo si desume dalle parole del TREPPIEDI) a non optare per il “listino del presidente” al precipuo scopo di fare un “dispetto” all’odierno imputato. Comunque, in quella situazione di oggettivo contrasto e conflitto, è assai verosimile e logico che Cosa Nostra, per difendere i propri interessi e per non lasciare nulla al caso, avesse deciso di “giocare le proprie carte”, esercitando le pressioni ritenute opportune, non demandando alla politica la risoluzione della questione e decidendo di svolgere nella vicenda un ruolo in ogni caso da protagonista. Per cui, anche sul punto, le dichiarazioni del DOLCE e del POMA, nonché quelle del FALLICA, non sono di pregnanza tale da smentire e da far ritenere inattendibile il BIRRITTELLA.

Tra l’altro le dichiarazioni del BIRRITTELLA circa le influenze (e le pressioni) esercitate da Cosa Nostra sulle scelte del CROCE (nell’optare per il seggio ricavato dal “listino del Presidente”, sì da lasciare altro seggio al primo dei non eletti e cioè al MAUCERI) –che, alla fine, hanno favorito il candidato sponsorizzato dal D’ALÌ e per il quale quest’ultimo aveva chiesto appoggio elettorale a Cosa Nostra– trovano riscontro in quelle del TREPPIEDI, secondo il quale:

- lui stesso aveva incontrato il CROCE subito dopo la sua significativa affermazione elettorale del giugno 2001 ed in quell’occasione lo stesso CROCE non aveva fatto mistero dei propri attriti con il D’ALÌ e con il MAUCERI ed era apparso del tutto risoluto sul fatto che non avrebbe optato per il seggio relativo al “listino del Presidente”, proprio per non fare un favore all’odierno imputato;

- poiché però, poco tempo dopo, lo stesso TREPPIEDI aveva appreso che il CROCE, andando del tutto di contrario avviso rispetto a quanto in precedenza così ostentatamente riferitogli, aveva optato per il seggio relativo al “listino del Presidente”, il medesimo sacerdote (TREPPIEDI) aveva chiesto delucidazioni al riguardo a SANGES Ignazio (prima Vice Sindaco e poi eletto Sindaco di Erice), il quale gli aveva riferito che il CROCE aveva “dovuto cambiare idea”, lasciandogli intendere che aveva subito “pressioni mafiose”, provenienti peraltro da un soggetto ben determinato ed indicato con il cognome di COPPOLA, costruttore ed anche lui ~~è~~ come il CROCE – di Valderice; in tale COPPOLA può quindi certamente individuarsi COPPOLA Tommaso, soggetto assai vicino al PACE, tanto da essere stato condannato per concorso in associazione per delinquere di tipo mafioso nonché soggetto che secondo il BIRRITTELLA aveva effettivamente parlato con il CROCE, coordinandosi preventivamente al riguardo proprio col capomafia PACE Francesco, al fine

di “disinnescare” l’attrito tra i CROCE ed il D’ALÌ in modo tale da provocare l’ascesa alla carica di onorevole regionale pure del MAUCERI, come sin dal principio auspicato dall’odierno imputato, che proprio per questo aveva chiesto l’appoggio di Cosa Nostra.

In effetti, le dichiarazioni del TREPPIEDI sul punto costituiscono un formidabile ulteriore riscontro alle dichiarazioni accusatorie del BIRRITTELLA ed all’attendibilità di quest’ultimo.

In definitiva, può ritenersi come dato assodato che nel 2001 non solo il D’ALÌ avesse ottenuto l’appoggio elettorale di Cosa Nostra, in relazione alla propria candidatura al Senato (risultando poi eletto), nell’ambito di un patto politico/mafioso, ma anche che il medesimo D’ALÌ avesse chiesto (ed ottenuto) l’appoggio elettorale del sodalizio in favore del MAUCERI, candidato alle elezioni per l’Assemblea Regionale Siciliana, peraltro ottenendo pure il prodigarsi di Cosa Nostra per garantire l’ascesa al seggio del medesimo MAUCERI, convincendo il CROCE ad optare per il “listino del presidente”. Ovviamente, un tale stretto patto elettorale non poteva che avere come corrispettivo la disponibilità del D’ALÌ affinché le funzioni pubbliche proprie e del MAUCERI venissero esercitate in favore del sodalizio.

Il BIRRITTELLA ha inoltre indicato stretti e diretti rapporti tra PACE Francesco (dagli inizi del 2000 a capo della famiglia mafiosa di Trapani) ed il D’ALÌ, tant’è che:

- era stato il PACE a dare indicazioni alla famiglia mafiosa di Trapani (che allora già governava) circa l’appoggio elettorale in favore del D’ALÌ in relazione alle elezioni politiche nazionali del 2001;

- il BIRRITTELLA, nel corso di quella campagna elettorale, aveva salutato il D’ALÌ da parte del PACE;

- il D’ALÌ aveva chiesto al PACE l’appoggio elettorale per MAUCERI, sempre per elezioni che si tennero nell’anno 2001 ma per l’assemblea regionale siciliana;

- il D’ALÌ aveva promesso un intervento in favore del PACE per quanto riguarda i beni sequestrati a quest’ultimo ma, poiché nel 2005 quei beni furono confiscati, lo stesso PACE aveva usato espressioni di forte risentimento, parlando col BIRRITTELLA, nei riguardi dell’odierno imputato, in quanto non aveva rispettato l’impegno assunto; in sostanza, lo stesso PACE aveva confidato al BIRRITTELLA –nell’estate del 2005, pochi mesi prima del loro arresto– il proprio risentimento e la propria delusione per il fatto che il D’ALÌ non gli avesse fatto ottenere il risultato promesso, quando – sempre nell’estate del 2005 – i beni del PACE erano stati definitivamente confiscati.

Quindi, ancora nel 2005 esistevano intensi rapporti tra il D'ALÌ ed esponenti di Cosa Nostra di assoluto rilievo, come PACE Francesco, tant'è che da quest'ultimo l'imputato era ritenuto "a disposizione", sebbene poi in effetti non risulta che il D'ALÌ fosse riuscito a realizzare le aspettative del "capomafia" come invece aveva promesso di fare (sempre secondo quanto aveva riferito il PACE al BIRRITTELLA).

Sempre secondo il BIRRITTELLA, dopo le elezioni del 2001, il PACE aveva manifestato risentimento verso l'allora Prefetto di Trapani Fulvio SODANO, che si stava spendendo fattivamente per aiutare la Calcestruzzi Ericina (società in origine di VIRGA Vincenzo ma allora già confiscata alla mafia e passata "in mano pubblica"). Ed invero, il progetto del PACE era quello di mandare in difficoltà finanziaria la Calcestruzzi Ericina – approfittando del controllo economico di Cosa Nostra sul settore delle forniture di calcestruzzi ed inerti, dove peraltro lui stesso aveva interessi personali in quanto a lui stesso faceva capo un'impresa attiva proprio nel medesimo settore: la Sicilcalcestruzzi – per poterla poi acquisire tramite prestanome (prestanome infine individuato nel COPPOLA Tommaso, sempre secondo il BIRRITTELLA).

In altri termini, il PACE voleva fare "terra bruciata" attorno alla Calcestruzzi Ericina, facendo in modo che tutti i suoi (di tale impresa) clienti storici la lasciassero per rivolgersi ad altre imprese del settore (imprese che, secondo il BIRRITTELLA, formavano una sorta di "cartello" costituito nel trapanese, il cui collante erano i collegamenti con Cosa Nostra; ed infatti, tale cartello era costituito dall'impresa – la Sicilcalcestruzzi – facente capo al PACE, dall'impresa di MANNINA Vito – anche lui assai vicino al PACE⁶ – e dalla Calcestruzzi s.p.a., impresa a rilevanza nazionale che in Sicilia è risultata, in effetti, cercasse contatti con Cosa Nostra per addivenire ad una soddisfacente spartizione di lavori e commesse – sul punto si tornerà in seguito –); invece, a tale "destino" segnato da Cosa Nostra si opponeva il Prefetto di Trapani SODANO, il quale, sfruttando la sua influenza e la sua carica, cercava di far conseguire commesse anche assai rilevanti – nell'ambito di appalti pubblici – all'impresa ormai gestita dallo Stato, in quanto era convinto che il fallimento della Calcestruzzi Ericina avrebbe costituito – in quel contesto – una sconfitta per lo Stato ed una vittoria per la mafia.

⁶ Invero il MANNINA è stato infine assolto nell'ambito del processo che lo ha visto imputato in relazione al reato di cui agli artt. 110 e 416 *bis* c.p. ma, fondamentalmente, in quanto le dichiarazioni del BIRRITTELLA – non ritenute inattendibile in quella sede – non hanno trovato adeguati riscontri individualizzanti.

In sostanza, sempre secondo il BIRRITTELLA, il progetto del PACE era duplice:

1) ridurre al minimo la concorrenza nel settore dei calcestruzzi;

2) acquisire, anche al fine di raggiungere il risultato di decimare la concorrenza, la Calcestruzzi Ericina, dopo averne fatto crollare il valore con la citata strategia della "terra bruciata" attorno a detta impresa.

Entrambi tali obiettivi erano però ostacolati dall'operato del Prefetto SODANO, che – come appena rimarcato – si spendeva per fare avere commesse alla Calcestruzzi Ericina (commesse che quindi sfuggivano a Cosa Nostra) e per rafforzarla economicamente, circostanza che ostacolava l'acquisizione a prezzo vile della medesima impresa da parte del PACE e dei suoi prestanome (ovviamente, un'impresa sana vale di più di una impresa decotta ed in quest'ultimo caso il PACE avrebbe potuto comprarla ad un prezzo per lui conveniente).

Tali affermazioni del BIRRITTELLA appaiono corroborate da MISERENDINO Luigi – amministratore giudiziario della Calcestruzzi Ericina insieme a CASTELLI Carmelo – il quale ha riferito (cfr. pag. 274 della sentenza di primo grado) di un crollo vertiginoso ed anomalo del fatturato della società appena menzionata (avvenuto verso il 2001) e del fatto che le imprese originariamente clienti della medesima Calcestruzzi Ericina non si rifornivano più da quest'ultima bensì, come appreso dai dipendenti della stessa Calcestruzzi Ericina, presso gli impianti del PACE e del MANNINA, nonché ha riferito delle minacce subite dai dipendenti della Calcestruzzi Ericina affinché non si attivassero per trovare commesse in favore di detta impresa.

Le medesime considerazioni del BIRRITTELLA trovano pure riscontro in un viaggio del PACE e del MANNINA (titolari di imprese di calcestruzzo) –effettuato insieme allo stesso BIRRITTELLA ed attestato da conversazioni intercettate (cfr. pag. 314 della sentenza di primo grado), anche chiarite dalle dichiarazioni dibattimentali dello stesso BIRRITTELLA – presso la IRA di Catania per convincere gli amministratori di tale ultima società a non concludere accordi con la Calcestruzzi Ericina per un grosso appalto da svolgere a Trapani e, piuttosto, a concludere accordi con loro ovvero quantomeno a mettere in difficoltà la Calcestruzzi Ericina (ad esempio con pagamenti ritardati).

Ancora, i racconti del BIRRITTELLA circa un tentativo architettato dal PACE di fare acquistare la Calcestruzzi Ericina prima al MANNINA (soggetto comunque vicino allo stesso PACE, tanto da recarsi insieme a lui a Catania presso la IRA per "boicottare" la Calcestruzzi Ericina) e poi al COPPOLA (infine condannato per concorso esterno in

associazione a delinquere di tipo mafioso, proprio per la sua “vicinanza” a Cosa Nostra ed al PACE) trovano riscontro in una conversazione intercettata tra il CASTELLI ed il COPPOLA (cfr. pag. 278 della sentenza di primo grado), la quale conferma quanto aveva sostenuto il BIRRITTELLA circa gli interessamenti del MANNINA all’acquisto della Calcestruzzi Ericina e circa le cattive voci che giravano sul medesimo MANNINA (di vicinanza a Cosa Nostra, che verosimilmente ne avevano decretato l’ostilità da parte del Prefetto SODANO, riferita sempre dal BIRRITTELLA).

Tra l’altro, l’interessamento del MANNINA all’acquisto della Calcestruzzi Ericina riferito dal BIRRITTELLA è confermato pure dal geometra NASCA Francesco (dipendente dell’Agenzia del Demanio ed, in quanto tale, soggetto che si era occupato della gestione dei beni confiscati alla mafia, tra i quali pure la Calcestruzzi Ericina), che ha anche evidenziato che, mentre in un primo tempo il MANNINA aveva escluso un suo interesse a quell’acquisto – in quanto l’impianto della Calcestruzzi Ericina era obsoleto –, poi aveva deciso di impegnarsi per l’acquisto (e tale repentino mutamento di decisione rende più che plausibile la versione del BIRRITTELLA secondo la quale era stato proprio il PACE ad ideare un acquisto della società in questione tramite il MANNINA).

Infine, anche il Prefetto SODANO – a riscontro delle dichiarazioni del BIRRITTELLA – ha sostenuto che il MANNINA aveva avanzato un suo interessamento per acquisire la Calcestruzzi Ericina ma lui (sempre il Prefetto SODANO) si era opposto ritenendo impraticabile quell’offerta perché “poco trasparente” (cfr. pag. 287 della sentenza di primo grado) – è quindi ben plausibile che il medesimo Prefetto avesse subodorato dei collegamenti quantomeno “sospetti” tra il MANNINA e Cosa Nostra –.

In ogni caso, l’attività del Prefetto SODANO, che cercava di accaparrare commesse all’impresa confiscata alla mafia ed amministrata dallo Stato, costituiva una minaccia per le imprese di mafia del settore, che cercavano di accaparrarsi a loro volta quanti più lavori possibile (ed ovviamente tale obiettivo era messo a rischio dall’attività del SODANO). Per questo era necessario rimuovere l’“ostacolo” costituito dal medesimo Prefetto SODANO (cfr. pag. 30 della deposizione del BIRRITTELLA all’udienza del 10 aprile 2019).

Così, verso la metà del 2001 il PACE aveva detto al BIRRITTELLA che si sarebbe occupato di far trasferire il SODANO e, nel 2002, lo stesso PACE aveva riferito al BIRRITTELLA che, grazie a sue (del PACE) pressioni, a breve il SODANO sarebbe stato trasferito (cfr. pag. 174 della sentenza di primo grado) ed in effetti il Prefetto venne trasferito da Trapani ad Agrigento nel luglio 2003.

In seguito, il PACE fece intendere al BIRRITTELLA che era stato lui stesso a far trasferire il SODANO, grazie “al suo intervento su una persona a lui vicina” (cfr. pag. 272 della sentenza di primo grado).

Orbene, complessivamente il SODANO ha ricoperto la carica di Prefetto di Trapani per quasi 2 anni e 7 mesi (dal 20 dicembre 2000 al giorno 11 luglio 2003), poco più del termine biennale di permanenza nella sede di Trapani fissato nell’originario decreto di nomina (la dott.ssa GIANNOLA, già Vice Capo di Gabinetto presso il Ministro dell’Interno, ha evidenziato che nel decreto di nomina del Prefetto la durata dell’incarico è fissata in due anni ma esso alla scadenza può essere prorogato senza termine, sebbene sia raro che un Prefetto permanga in una determinata sede per più di un quadriennio; cfr. pag. 302 della sentenza impugnata).

Il BIRRITTELLA ha riconosciuto tale “rimozione” agli stretti rapporti tra il PACE ed il D’ALÌ (sia pure in termini di propria deduzione; nel senso che, secondo il BIRRITTELLA, l’unica conoscenza che il PACE poteva attivare per raggiungere quell’obiettivo era proprio l’odierno imputato, d’altronde soggetto da tempo stabilmente e totalmente “a disposizione” di Cosa Nostra –della quale peraltro era debitrice dell’appoggio elettorale che ne aveva decretato l’ennesima elezione in Senato– nonché soggetto che allora rivestiva la carica di Sottosegretario al Ministero dell’Interno –proprio il Ministero che si occupava del trasferimento dei Prefetti– e –come riferito dal SODANO, in quanto espressamente dettogli dal D’ALÌ in forma di velata minaccia– soggetto che sosteneva di avere “delega” sui trasferimenti del Prefetto e del Questore nel trapanese).

In tale contesto, plurime sono le conferme di un attivismo del D’ALÌ a sostegno dei progetti del PACE di acquisire il controllo del settore delle forniture di calcestruzzi e di inerti, anche a scapito della Calcestruzzi Ericina.

Infatti, il MISERENDINO⁷ ha infine chiarito che, in occasione ed in ragione di una

⁷ Soggetto (sempre il MISERENDINO) che comunque riscontra il BIRRITTELLA sul fatto che Cosa Nostra stesse cercando di mettere in difficoltà finanziaria la Calcestruzzi Ericina (il perché lo si desume dalle parole del BIRRITTELLA: per acquisirla) in quanto, come lo stesso MISERENDINO ha riferito all’udienza del 1° luglio 2019, nei primi mesi del 2001 (cioè coevamente all’ascesa a capofamiglia di Trapani del PACE ed alla decisione di quest’ultimo di fare “terra bruciata” attorno alla stessa Calcestruzzi Ericina – sempre secondo quanto riferito dal BIRRITTELLA, che viene corroborato pure da tale coincidenza temporale –) “i clienti che normalmente andavano a comprare calcestruzzo alla Ericina fino al 2000, fino ai primi mesi del 2001, improvvisamente cambiavano fornitore o presso l’azienda di Paceco, la Sicil Calcestruzzi, o presso l’azienda di Valderice Mammìna Vito, entrambe poi dopo qualche anno sequestrate tutte e due”; orbene, se si tiene conto che la Sicilcalcestruzzi faceva capo al PACE, tali dati riscontrano le dichiarazioni del BIRRITTELLA circa l’esistenza di un “cartello” costituito anche dal PACE e dal MANNINA, funzionale peraltro a danneggiare la Calcestruzzi Ericina.

commessa per la fornitura di calcestruzzo che la Calcestruzzi Ericina –già sotto amministrazione giudiziaria– si era assicurata per dei lavori presso la distilleria Bertolino (l'appaltatore era la Loria Spedalieri, gestita da BILLECI Tommaso), il CASTELLI gli aveva raccontato che il NASCA – come già ricordato, costui era il funzionario dell'Agenzia del Demanio di Trapani che si occupava delle aziende sequestrate – a sua volta gli aveva (sempre al CASTELLI) riferito che il D'ALÌ aveva rimarcato (parlando col medesimo NASCA) come fosse necessario lasciar spazio ad altri (diversi dalla Calcestruzzi Ericina) produttori di calcestruzzo (v. deposizione del 1° luglio 2019).

Da parte sua, il CASTELLI ha chiarito, al riguardo, che il NASCA gli aveva detto che il D'ALÌ lo aveva chiamato (sempre al NASCA) per invitarlo a fare in modo che la Calcestruzzi Ericina lasciasse “spazio ad altri produttori locali di calcestruzzo”; in sostanza, sempre secondo il CASTELLI, il senso dell'intervento del NASCA e del D'ALÌ sulla Calcestruzzi Ericina (cioè sul CASTELLI, che poi aveva parlato della vicenda con l'altro amministratore MISERENDINO) era quello di invitarla (e di invitare i suoi amministratori) a non prendere ulteriori commesse perché i concorrenti (orbitanti nel contesto mafioso o comunque con preoccupanti collegamenti con Cosa Nostra, per come si vedrà) vedevano negativamente l'attivismo della stessa Calcestruzzi Ericina e l'appoggio che ad essa dava il Prefetto SODANO, interpretando (il D'ALÌ) tale ultimo appoggio come una sorta di “distorsione del libero mercato” (*“Mi fece capire che poteva essere una cosa fare un po' l'asso pigliatutto poteva essere... a questo punto come se si erano ribaltate le parti e tutte le commesse andavano a noi magari mettendo in difficoltà altre aziende locali ... l'oggetto della lamentela era che in qualche modo si erano un po' ribaltate la situazione di libero mercato. Fin quando la Calcestruzzi non aveva avuto l'appoggio di nessuno possibilmente c'erano state... dico c'era il dubbio che potessero esserci delle ingerenze da parte di terzi perché la clientela fosse sviata. Nel momento in cui interviene il Prefetto la posizione, a dire naturalmente di chi si lamentava, si era invertita perché la Calcestruzzi aveva in qualche modo alle spalle un potere forte e il mercato si era invertito e non si andava più dagli altri perché la più tutelata, la più forte era la... e che non fosse una situazione di libero mercato. Era questo l'oggetto della lamentale. Di questo ricordo e praticamente fu l'oggetto della discussione con Nasca”*).

In altri termini, l'esortazione del NASCA e del D'ALÌ era quella di “lasciar spazio ad altri produttori locali di calcestruzzo, per quanto riguarda i lavori della BERTOLINO tenuto conto del fatto che la CALCESTRUZZI ERICINA aveva già ricevuto una grossa

commessa relativa ai lavori presso il porto di Trapani” (grazie all’intervento del Prefetto SODANO).

A tal riguardo, le dichiarazioni del MISERENDINO e del CASTELLI appaiono attendibili (il G.U.P. invece non aveva ritenuto attendibile il CASTELLI, con valutazione poi ribaltata dal Giudice di appello, con la sentenza annullata) in quanto nulla lascia ritenere che gli stessi abbiano un interesse a riferire circostanze false a carico del NASCA e del D’ALÌ (con il quale non avevano neppure una conoscenza approfondita o motivi di astio). Per di più, le dichiarazioni dei due amministratori della Calcestruzzi Ericina appaiono tra loro perfettamente collimanti, in quanto la loro escussione in sede di appello, in data 1° luglio 2019, ha consentito di chiarire e comporre le originarie discrepanze tra le loro precedenti dichiarazioni, dovute a comprensibili difetti di memoria connessi alla datazione dei fatti sui quali sono stati chiamati nel tempo a deporre.

Ed invero, entrambi hanno infine convenuto:

- che il NASCA aveva parlato con il solo CASTELLI e poi era stato quest’ultimo a riferire i termini di quel colloquio al MISERENDINO (al riguardo, lo stesso CASTELLI ha riferito che i suoi dubbi originariamente riguardavano solo il fatto se anche il MISERENDINO fosse presente – oltre a lui stesso – al colloquio con il NASCA mentre poi, focalizzando con più attenzione il punto, è stato in grado di precisare che il dialogo era avvenuto esclusivamente tra lui stesso ed il NASCA e poi sempre lui stesso lo aveva riferito al MISERENDINO, circostanza effettivamente confermata da quest’ultimo);

- che il NASCA aveva parlato di un invito del D’ALÌ nei termini sopra esposti, senza che mai fosse stato riferito (sempre dal NASCA) di un intervento diretto del D’ALÌ sul BILLECI affinché cambiasse fornitore di calcestruzzo, passando dalla Calcestruzzi Ericina alla Sicilcalcestruzzi (sul punto il MISERENDINO – in sede di appello – ha, con molta onestà, precisato e corretto il tenore delle sue originarie dichiarazioni, sostenendo di aver avuto notizie al riguardo – cioè con riferimento all’intervento del NASCA, che riportava le parole del D’ALÌ – esclusivamente dal CASTELLI, per cui se quest’ultimo non aveva mai parlato di tale intervento diretto del D’ALÌ sul BILLECI bensì di un invito rivolto dal D’ALÌ –tramite il NASCA– alla Calcestruzzi Ericina a lasciar spazio agli altri concorrenti, allora doveva ritenersi più preciso –sempre al riguardo– il ricordo del medesimo CASTELLI e non il proprio –cfr. pag. 39 del verbale dell’udienza del 1° luglio 2019–).

Le dichiarazioni del MISERENDINO e del CASTELLI appaiono peraltro attendibili in quanto combaciano con le dichiarazioni del BIRRITTELLA (riscontrandole; cfr. nota n. 7)

ed in quanto i riferimenti alla distorsione del libero mercato operati dal CASTELLI (nel riportare le parole del NASCA, che a sua volta riportava “l’invito” del D’ALÌ) coincidono con analoghi riferimenti risultanti dalle dichiarazioni del Prefetto SODANO (il quale ha riferito di essere stato rimproverato dal D’ALÌ perché, col suo aiuto alla Calcestruzzi Ericina, “distorceva il libero mercato”) e del BIRRITTELLA (secondo il quale anche il PACE si lamentava del fatto che il Prefetto SODANO, con il suo aiuto offerto alla Calcestruzzi Ericina, “distorceva il libero mercato”). Peraltro, tale identità di espressioni – relative alla “distorsione” del libero mercato – utilizzate dal PACE e dal D’ALÌ (secondo il SODANO, il BIRRITTELLA, il CASTELLI ed il MISERENDINO), unita all’azione sinergica dei medesimi PACE e D’ALÌ per fare in modo che la Calcestruzzi Ericina cedesse dei lavori ai “concorrenti” (che, secondo il BIRRITTELLA, comunque formavano un “cartello” controllato da Cosa Nostra), costituisce un altro tassello indicativo del fatto che il PACE ed il D’ALÌ avessero effettivamente parlato tra loro e si fossero coordinati ai danni della Calcestruzzi Ericina e che, quindi, il D’ALÌ, nell’intervenire in vario modo sulla Calcestruzzi Ericina e sul Prefetto SODANO, facesse, in effetti, scientemente, gli interessi di Cosa Nostra, per l’appunto dopo aver parlato ed essersi coordinato con il capofamiglia di Trapani.

Invero, il NASCA ha negato di aver mai parlato col CASTELLI veicolandogli “inviti” da parte del D’ALÌ circa la necessità che la Calcestruzzi Ericina (in amministrazione giudiziaria) lasciasse spazio agli altri concorrenti nel settore della fornitura dei calcestruzzi ma la deposizione del medesimo NASCA appare assai poco attendibile in quanto oltremodo interessata a fugare ogni ipotesi – per vagliare la cui fondatezza egli ha pure subito un processo per concorso esterno in associazione mafiosa, all’esito del quale è comunque stato assolto – di suoi legami con Cosa Nostra funzionali ad agevolare il sodalizio nella gestione dei beni sotto sequestro nell’ambito di misure di prevenzione

La scarsa attendibilità del NASCA può inoltre desumersi:

• dagli stretti rapporti tra lo stesso e PACE Francesco – capomafia di Trapani – riferiti dal BIRRITTELLA (cfr. pag. 268 della sentenza di primo grado, dalla quale risulta che il medesimo PACE – sempre secondo quanto riferito dal BIRRITTELLA – conosceva bene il NASCA – e lo considerava una persona avida e corrotta – e per di più lo aveva corrotto “per motivi suoi di aziende confiscate”);

• dal fatto che il NASCA, all’udienza del 26 marzo 2019 (cfr. pag. 9, pag. 10 e pag. 35 del relativo verbale), ha negato di aver mai parlato con il PACE di questioni connesse alla

Calcestruzzi Ericina mentre ciò è smentito dalla conversazione intercettata e riportata a pag. 7 della sentenza di appello che ha assolto il medesimo NASCA dall'accusa di concorso esterno in associazione per delinquere di tipo mafioso (*"Nel corso del dialogo Pace Francesco raccontava – al BIRRITTELLA ed al MANNINA, nel recarsi a Catania presso la IRA s.p.a. al fine di boicottare la Calcestruzzi Ericina in relazione ad una determinata fornitura – che il geometra Nasca era andato a trovarlo e gli aveva riferito che l'impianto della Calcestruzzi Ericina era in deficit e volevano assumere quella commessa – la stessa per la quale il PACE si stava recando a Catania – ...: "A mia mi vinni chiddu, geometra Nasca, e mi rissi che hanno l'impianto in comune, siccome l'impianto è in deficit, iddi – cioè gli amministratori della Calcestruzzi Ericina – vonnu pigghiari stu travagghiu nni quanto lu portano". Tale specifico riferimento del Pace al Nasca comprova effettivamente che l'imputato aveva parlato con il capomafia della Calcestruzzi Ericina, fornendogli informazioni indebite ... Per quanto sin qui argomentato, rileva la Corte che può ritenersi dimostrato che Nasca avesse avuto modo di parlare della Calcestruzzi Ericina ... con Pace ... mostrando una sospetta disponibilità a riferire ... informazioni indebite"), la quale ha ritenuto accertato che "il capomafia" PACE ed il NASCA avessero parlato e che quest'ultimo gli avesse fornito informazioni indebite, a riprova di un rapporto tutt'altro che formale e meramente istituzionale tra lo stesso NASCA ed il capomafia di Trapani;*

- dal fatto che, a pag. 262 della sentenza di primo grado a carico del NASCA (quella che aveva condannato il medesimo NASCA in relazione all'accusa di concorso esterno in associazione per delinquere di tipo mafioso, con decisione poi ribaltata in appello), è riportata una intercettazione di una conversazione nel corso della quale il BIRRITTELLA diceva di avere parlato con un geometra e di avergli chiesto di fare valutare "zero" la Calcestruzzi Ericina; poi il BIRRITTELLA ha chiarito (cfr. pagg. 43 e 52 del verbale dell'udienza del 26 marzo 2019) che il tentativo di acquisto della Calcestruzzi Ericina (che in base ad un primo progetto del PACE doveva essere effettuato dal medesimo BIRRITTELLA) ad un prezzo vile prevedeva il contributo del NASCA, al quale era stato chiesto di effettuare una valutazione dell'azienda in questione la più bassa possibile. Il NASCA, invero, a pag. 23 del verbale della sua deposizione del giorno 23 marzo 2019 ha dichiarato di non avere mai ricevuto alcuna richiesta nei termini appena sopra indicati ma pure tale sua affermazione trova smentita nelle intercettazioni agli atti;

- dal fatto che, a pagina 25 del verbale dell'udienza del 26 marzo 2019, il NASCA ha affermato di aver saputo dall'Avv. CASTELLI che il Prefetto SODANO aveva proposto che

la Calcestruzzi Ericina effettuasse una fornitura al prezzo di costo e si era lamentato di ciò con il medesimo amministratore. Invece l'Avv. CASTELLI ed il dott. MISERENDINO – all'udienza del 1° luglio 2019– hanno negato questa circostanza –di avere operato al prezzo di costo e di aver riferito una tale circostanza, peraltro non vera, al NASCA– sostenendo che il Prefetto SODANO aveva soltanto richiesto che venisse effettuato semplicemente uno sconto, sia pure consistente⁸;

• dal fatto che, a pag. 27 del verbale dell'udienza del 26 marzo 2019, il NASCA ha sostenuto che il CASTELLI avrebbe riferito (tra l'altro senza alcun motivo plausibile) circostanze non vere al P.M. – in particolare che il D'ALÌ aveva chiesto allo stesso NASCA di fare in modo che la Calcestruzzi Ericina non “distorcesse il mercato” – e che di ciò lo stesso CASTELLI si sarebbe poi scusato col medesimo NASCA, dicendo che avrebbe ovviato all'equivoco senza però provvedere in tal senso⁹; tale versione del NASCA, però, non trova conferma nelle dichiarazioni del CASTELLI – che di certo non ha alcun interesse

⁸ *CONSIGLIERE RELATORE – Il prefetto Sodano vi chiese di effettuare delle commesse, delle forniture al prezzo di costo?*

TESTIMONE CASTELLI – No, questo non lo ricordo. Comunque ci chiese di contenere al massimo i prezzi sicuramente, se fu fatto proprio a prezzo di costo sinceramente non lo ricordo

CONSIGLIERE RELATORE: voi per la commessa al porto di Trapani avete praticato prezzi al prezzo di costo oppure c'era un utile?

TESTIMONE CASTELLI – No, c'era un minimo di utile. Cercavamo di contenere i prezzi al massimo. Prezzo di costo proprio stretto stretto non mi ricordo, non credo sinceramente, però era anche una commessa grossa e si poteva anche giocare sulla quantità e quindi abbiamo anche ricordo ribassato fortemente e fatto gli sconti molto pesanti sul listino quello normale.

CONSIGLIERE RELATORE – Lei riferì al geometra Nasca che il prefetto vi aveva chiesto di effettuare questa fornitura al prezzo di costo?

TESTIMONE CASTELLI – Questo sinceramente non lo ricordo.

MISERENDINO – Ci chiese di mantenere i prezzi più bassi possibili per essere competitivi con le altre aziende.

CONSIGLIERE RELATORE – E quindi voi avete offerto dei prezzi in linea con quelli di mercato?

TESTIMONE MISERENDINO – Diciamo i migliori prezzi che riuscivamo a fare perché chiaramente i prezzi vengono fuori dai costi sostenuti dall'azienda.

CONSIGLIERE RELATORE – Sì, ma un margine di utile c'era?

TESTIMONE MISERENDINO – Un piccolo margine di utile c'era sempre.

“Ti chiamò il dottore Tarondo, perché?” –questo avrebbe chiesto il NASCA, a suo dire, al CASTELLI– Perché dice – cioè avrebbe risposto il CASTELLI al NASCA, sempre a dire di quest'ultimo –, io ho detto al dottore Miserendino che tu hai detto a me che il Senatore D'Alì aveva chiesto di non vendere il cemento della Calcestruzzi Ericina lì, al costo. Io ho detto questo? – avrebbe ribattuto il NASCA – Dice: a me è scappato di dire così – avrebbe risposto il CASTELLI, sempre a dire del NASCA –. T'è scappato, ci rissi, sunno cose che si scappano chiste? Ci dissi: Ora tu mi forai, panni, puntini di favore di andare dal dottore Tarondo e ci vai a dici che hai detto, non hai detto a Miserendino questo, o per meglio dire, se l'ha detto sono cose inventate da te. Perché con me D'Alì non ha mai parlato di queste cose, mai ... ci dissi: se tu non cambi la cosa, io non... allora lui mi disse: Calmati, non ti preoccupare, stai tranquillo. Lo stai tranquillo mi è costato due anni e diciannove giorni di carcere, lo stai tranquillo”.

a mentire sul punto –, il quale anzi – all’udienza del 1° luglio 2019 – ha ribadito che il NASCA (smentendo categoricamente quest’ultimo) gli aveva effettivamente detto – su richiesta del D’ALÌ – di lasciare spazio ad altre imprese concorrenti nel settore della fornitura del calcestruzzo¹⁰.

In definitiva, dovendosi ritenere attendibili il CASTELLI ed il MISERENDINO ed, invece, inattendibile il NASCA, non può che concludersi nel senso che il D’ALÌ ha operato una indebita interferenza nelle attività della Calcestruzzi Ericina. Peraltro, per quanto in precedenza esposto, deve ritenersi che, nell’effettuare la citata indebita interferenza, il

¹⁰ CASTELLI: *“In quello stesso periodo il geometra Nasca dell’agenzia del demanio disse a me ... di avere ricevuto una telefonata dal senatore D’Alì con la quale il medesimo lo invitava a lasciare spazio ad altri produttori locali di calcestruzzo per quanto riguardava i lavori della Bertolino sopra riferiti, tenuto conto del fatto che la Calcestruzzi Ericina aveva già ricevuto una grossa commessa relativa ai lavori presso il porto di Trapani ... Confermo integralmente quello che ho detto ... Ha detto – il NASCA – guarda avete preso questa che è grossa, lasciate spazio agli altri o almeno gli altri si lamentano. Dice questa non è concorrenza leale perché voi l’avete presa grazie all’intervento del Prefetto ... Nasca mi diceva che lui ne parlava col senatore Dalì di questa situazione ... Io ho fatto una dichiarazione specifica nel 2003 che mi è stata contestata precedentemente nella quale specificavo che si trattava della Bertolino. A distanza di tanti anni nel 2015 io non ricordavo che era la Bertolino. Poi su sollecitazione della memoria probabilmente dalla lettura sempre del 2003 ho ricordato che era la Bertolino. La interpreto così quello che lei mi sta leggendo. In ogni caso posso ripetere. Il concetto che veniva espresso era: “Avete avuto una commessa importante con l’aiuto del Prefetto, quella del porto; non cercate di strafare”, detto in soldoni; “State andando oltre perché vi state prendendo tutti i lavori”. L’occasione fu questo nuovo lavoro della Bertolino ... Mi disse – il NASCA – “D’Alì mi ha chiamato, mi ha detto ... “Sai perché si coglie nell’aria questa cosa ...”. Era una lamentela che era in qualche modo arrivata anche per tramite di nostri dipendenti. Anche i nostri dipendenti ci dicevano: “Ci dicono non ci fate lavorare, magari gli operai delle altre ditte ci dicono non ci fate lavorare, prendete tutto voi”... “Ricordo che in quello stesso periodo il geometra Nasca dell’agenzia del demanio disse a me o al dottore Miserendino, il mio ricordo non è chiaro sul punto, di avere ricevuto una telefonata dal senatore Dalì con la quale il medesimo invitava a lasciare spazio ad altri” ... Adesso ricordo che me lo disse Nasca, forse all’epoca – 2003 – il dubbio era dovuto nel senso se era anche con noi Miserendino. Forse era questo il dubbio che io avevo con Tarondo. Me la spiego così questa cosa che non ricordo del 2003. Non ricordo se questa cosa fu detta a me o a Miserendino mentre eravamo insieme. Mi sembra che il dubbio fosse questo all’epoca, perché io ricordo che me lo ha detto Nasca ... Io quello che posso confermare è che ricordo di avere parlato con Nasca di questa cosa, lui mi disse di avere ricevuto una telefonata del Senatore che si interessava della situazione in generale della Calcestruzzi ... poi in tutta sincerità il dottore Miserendino mi disse “Io non c’ero”. Avevo il dubbio se questa discussione fosse stata fatta anche davanti al dottore Miserendino.*

PROCURATORE GENERALE – *Nel verbale più vicino ai fatti del 14 ottobre 2003 lei dice “ricordo che in quello stesso periodo il geometra Nasca dell’agenzia del demanio disse ... di avere ricevuto una telefonata dal Senatore D’Alì con la quale il medesimo lo invitava a lasciare spazio ad altri produttori locali di calcestruzzo per quanto riguardava i lavori della Bertolino sopra riferiti, tenuto conto del fatto che la Calcestruzzi Ericina aveva già ricevuto una grossa commessa relativa ai lavori presso il porto di Trapani”*

TESTIMONE CASTELLI – *Quindi io lo riferii come una cosa diretta alla telefonata, quello è un ricordo più vicino e quindi non mi sento di smentirlo.*

Sul punto il MISERENDINO ha detto: *“L’avvocato Castelli mi disse che il geometra Nasca gli aveva riferito di aver saputo... aveva avuto una indicazione dal senatore D’Alì di stare un po’ più calmi, non so esattamente i termini ma di non intervenire in maniera pesante sul mercato per favorire la Calcestruzzi Ericina. In particolare su quell’episodio dell’appalto dentro la distilleria Bertolino lui mi riferì questa giustificazione, questo intervento che pare sia stato appreso dal geometra Nasca e riferito a lui e Castelli poi me lo disse a me... io non ricordo che l’avvocato Castelli mi abbia detto di aver saputo dal geometra Nasca di un intervento diretto del senatore D’Alì con l’imprenditore o con la signora Bertolino”.*

D'ALÌ abbia agito su *input* del PACE e per agevolare Cosa Nostra, in perfetta coerenza con un atteggiamento di ventennale “disponibilità” alle istanze del medesimo sodalizio (per quanto già esposto), laddove – come rimarcato dalla Corte di Cassazione – appare del tutto illogico (soprattutto se l’opzione ermeneutica alternativa è proprio corroborata dalla continua disponibilità dell’imputato verso il sodalizio, disponibilità che per di più ha trovato come corrispettivo l’appoggio elettorale dello stesso sodalizio in favore del D’ALÌ, ripetutosi anche nel corso della tornata elettorale immediatamente precedente alla vicenda in esame) che lo stesso D’ALÌ abbia agito al riguardo perché aveva a cuore la libera concorrenza, tenuto anche conto che non rientra tra i compiti di un Sottosegretario al Ministero degli Interni garantire la parità tra le imprese del territorio e che ciò –comunque– veniva fatto a discapito di un’impresa che lo Stato avrebbe dovuto avere tutto l’interesse a proteggere, impresa che, contemporaneamente, veniva boicottata e che era oggetto degli interessi della mafia già lumeggiati.

Altra vicenda indicativa dell’attivismo del D’ALÌ a sostegno dei progetti del PACE di acquisire il controllo del settore delle forniture di calcestruzzi e di inerti, anche a scapito della Calcestruzzi Ericina, è quella relativa ai rapporti tra l’imputato ed il Prefetto SODANO.

Al riguardo, giova innanzitutto rimarcare l’appoggio elettorale ricevuto dal D’ALÌ ed offertogli dal PACE quale capo della famiglia mafiosa di Trapani, nonché gli stretti rapporti tra costoro e le continue rimostranze dello stesso PACE per la distorsione del libero mercato asseritamente operata dal SODANO. peraltro veicolate (tali lamentele) al D’ALÌ anche dal BIRRITTELLA e dal COPPOLA.

In tale contesto, il Prefetto Fulvio SODANO ha riferito di essere stato rimproverato dal D’ALÌ per il “favoreggiamento” (tale termine è stato utilizzato dallo stesso SODANO; cfr. pag. 286 della sentenza di primo grado) della Calcestruzzi Ericina (alla quale il medesimo Prefetto aveva fatto ottenere una cospicua commessa nell’ambito dei lavori che allora interessavano il Porto di Trapani), sostenendo (il D’ALÌ) che, così agendo, il medesimo Prefetto “alterava il libero mercato” del calcestruzzo, “determinando una sleale concorrenza alle altre aziende del comparto” (che poi peraltro erano o del mafioso PACE o del MANNINA – comunque vicino al PACE – o di una società di livello nazionale – la Calcestruzzi s.p.a. – che, comunque, a Trapani, secondo il BIRRITTELLA, aveva stretto un accordo di cartello con le imprese dei citati PACE e MANNINA – e di seguito si preciserà



come la Calcestruzzi s.p.a., in effetti, cercasse ripetutamente collusioni con Cosa Nostra–); inoltre, come già evidenziato, vi è una perfetta consonanza tra le espressioni del D'ALÌ rivolte al SODANO, le espressioni che il D'ALÌ aveva rivolto al NASCA perché le veicolasse agli amministratori della Calcestruzzi Ericina e le espressioni del PACE, utilizzate da quest'ultimo nel corso di in una conversazione con il BIRRITTELLA – cfr. faldone 2, pag. 822 –); in tutti i casi si parlava di “distorsione del libero mercato” (e ciò lascia ritenere che il PACE ed il D'ALÌ si fossero coordinati al riguardo).

Il SODANO ha anche riferito che, in altra circostanza, poco dopo che il D'ALÌ era divenuto sottosegretario al Ministero degli Interni (verso la metà del 2001, coevamente all'inizio delle lamentele del PACE e del BIRRITTELLA circa i comportamenti del SODANO, “accusato” di “distorcere” il mercato e la libera concorrenza), l'imputato lo aveva (sempre al SODANO) sostanzialmente minacciato, rimarcando che dipendeva da lui (dal D'ALÌ) il trasferimento del Prefetto di Trapani (*“Ho avuto carta bianca dal Ministro per tutto ciò che riguarda la provincia di Trapani ... Da me dipendono la nomina ed il trasferimento del Prefetto, del Questore”*), così sostanzialmente prospettando il “male” ingiusto del trasferimento qualora il Prefetto SODANO non avesse assecondato i *desiderata* del politico (inoltre, tale dato riscontra le accuse del SODANO – e del BIRRITTELLA – circa la riconducibilità al D'ALÌ del trasferimento del medesimo Prefetto SODANO da Trapani ad Agrigento).

Ancora, il SODANO ha riferito che il D'ALÌ si era infuriato con lui per non essere stato invitato ad una riunione sulla gestione dei beni confiscati, alla quale il medesimo imputato non aveva alcun titolo a partecipare.

Già tali elementi evidenziano indebite pressioni ed interferenze del D'ALÌ sulla gestione della funzione pubblica da parte del Prefetto di Trapani, finalizzate (anche) ad obliterare il sostegno offerto dal medesimo SODANO alla Calcestruzzi Ericina, laddove tali condotte del D'ALÌ, alla luce di quanto fin qui esposto, non possono che esser lette come un suo ulteriore contributo a Cosa Nostra (verso la quale era “a disposizione” da decenni), peraltro “donato” (dal politico, al medesimo sodalizio) quale corrispettivo per l'appoggio elettorale ricevuto.

Tali elementi si colgono in modo ancor più evidente ed allarmante nella vicenda relativa al trasferimento del Prefetto SODANO dalla sede di Trapani (dove si stava impegnando per sostenere la Calcestruzzi Ericina) a quella di Agrigento.

Orbene, la vicenda in questione va esaminata in modo ampio, vagliando tutti gli elementi

a disposizione.

Innanzitutto vi è la condotta del PACE, che, dopo essersi attivato per sostenere elettoralmente il D'ALÌ nelle elezioni politiche del 2001, a seguito dell'elezione del medesimo D'ALÌ e della sua nomina a sottosegretario del Ministero dell'Interno, inizia a lamentarsi dell'operato del Prefetto SODANO, sostenendo che, aiutando la Calcestruzzi Ericina, costui ledeva la libera concorrenza ed evidenziando – verso la fine dell'anno 2001 – che si sarebbe dato personalmente da fare per farlo trasferire (“Di questa cosa me ne occupo io”), mentre il BIRRITTELLA ed il COPPOLA manifestavano apertamente al D'ALÌ il proprio malcontento sull'operato del Prefetto SODANO in relazione all'aiuto offerto alla Calcestruzzi Ericina (ciò è quanto ha riferito il BIRRITTELLA).

A distanza di qualche mese da tali prime lamentele, verso la metà del 2002, il PACE prospetta al BIRRITTELLA un prossimo trasferimento del SODANO (sebbene, sempre a dire del BIRRITTELLA, il PACE non gli disse, in tale frangente, che aveva parlato con il D'ALÌ)

Quindi, dopo il trasferimento del Prefetto SODANO (avvenuto nel luglio 2003), lo stesso PACE si vanta, sempre col BIRRITTELLA, di essere stato lui stesso ad aver provocato il trasferimento medesimo.

Che quelle del PACE non fossero mere millanterie e che sia stato proprio costui a determinare il trasferimento del Prefetto SODANO, avvalendosi – al riguardo – dell'odierno imputato, lo si desume da indizi gravi, precisi e concordanti:

- il D'ALÌ, oltre ad essere soggetto pienamente a disposizione di Cosa Nostra per quanto già detto nonché in debito con il sodalizio mafioso – e con PACE Francesco in particolare – per il supporto elettorale reiteratosi anche nel 2001 e che ne aveva agevolato la rielezione a Senatore, era l'unico referente del PACE che potesse provocare il trasferimento del SODANO e poteva farlo sia in quanto era Sottosegretario al Ministero dell'Interno (e proprio da tale ministero dipende il trasferimento dei Prefetti) sia in quanto era stato il medesimo D'ALÌ ad evidenziare al SODANO che lui stesso (sempre l'imputato) aveva ricevuto “carta bianca” dal Ministro dell'Interno in relazione alla nomina ed al trasferimento degli alti funzionari di pertinenza della sua area geografica di riferimento (e tra di essi certamente anche il Prefetto di Trapani, come espressamente rimarcato dal D'ALÌ al SODANO, per di più con fare minatorio);

- il SODANO è stato velatamente minacciato dal D'ALÌ (a soggiacere ai suoi *desiderata*) subito dopo la sua (sempre dell'odierno imputato) nomina a Sottosegretario

contestualmente all'inizio delle lamentele del PACE sull'operato del medesimo SODANO:

- il SODANO era stato rimproverato dal D'ALÌ per l'aiuto fornito alla Calcestruzzi Ericina, in quanto in tal modo alterava la libera concorrenza (aspetto che certamente non doveva interessare ad un Sottosegretario presso il Ministero degli Interni), così utilizzando la medesima espressione coniata dal PACE, al riguardo;

- il D'ALÌ si è fortemente adirato perché non era stato invitato ad una conferenza indetta dal SODANO sulla gestione dei beni sottoposti a misure di prevenzione, alla quale lo stesso D'ALÌ non aveva comunque titolo a partecipare;

- il SODANO ha riferito di aver saputo da un giornalista (BOLOGNA Giuseppe), nel giugno 2002, che “i principali referenti di Forza Italia nella Provincia di Trapani, avevano chiesto ... l'allontanamento da Trapani del Prefetto”;

- il SODANO è stato trasferito – come da lui stesso (e da sua moglie) riferito – dopo che appena 20 giorni prima il Capo di Gabinetto del Ministro degli interni, MOSCA Carlo, lo aveva rassicurato che sarebbe rimasto al suo posto, a Trapani, e sul fatto che il ministro PISANU apprezzasse il suo lavoro;

- il SODANO è stato trasferito nel luglio 2003, nonostante suoi colleghi che erano stati trasferiti contestualmente al suo arrivo a Trapani non fossero stati spostati in occasione dell'avvicendamento che aveva portato il medesimo SODANO ad Agrigento;

- il SODANO è stato trasferito appena 7 mesi dopo la scadenza del termine biennale di permanenza nella sede di Trapani contenuta nel decreto di nomina (ma che poteva essere prorogato; sebbene normalmente mai per più di altri due anni) e la sua permanenza a Trapani è stata inferiore al tempo medio di permanenza di un Prefetto in una determinata sede;

- secondo la già citata GIANNOLA Isabella (Vice Capo di Gabinetto presso il Ministero dell'Interno) “è inevitabile che un sottosegretario esprima la sua valutazione in ordine alla nomina o alla proroga di un Prefetto che operi nella sua provincia di riferimento” (cfr. pag. 302 della sentenza impugnata);

- CUFFARO Salvatore – allora Presidente della Regione Siciliana – era stato incaricato dal suo amico SODANO Fulvio (non di “raccomandarlo” perché potesse rimanere a Trapani, come ventilato nella memoria conclusiva presentata dalla Difesa dell'imputato – o almeno non risultano elementi significativi al riguardo –, bensì) di verificare la fondatezza dei propri (sempre del SODANO) sospetti sul fatto che fosse stato proprio il D'ALÌ a provocare il suo trasferimento da Trapani ad Agrigento e, dopo un po' di tempo, lo stesso CUFFARO, dopo aver parlato – come da lui stesso sostenuto, anche nel corso della sua escussione

dibattimentale – con il Ministro dell’Interno (allora PISANU Giuseppe), aveva detto al SODANO (secondo quanto da quest’ultimo riferito) che il Ministro PISANU gli aveva riferito (al CUFFARO) che aveva dovuto trasferire il SODANO in quanto sfinito dalle pressioni al riguardo esercitate nei suoi (sempre del PISANU) confronti dal D’ALÌ; le smentite sul punto del CUFFARO (circa il fatto che avesse riferito di pressioni esercitate dal D’ALÌ, al riguardo) sono assolutamente vaghe e non credibili: il CUFFARO, infatti, non ha affermato che il SODANO era inattendibile o che avesse mentito nel riferire quanto sopra esposto bensì ha sostenuto che con le proprie parole e con i propri atteggiamenti lui stesso (sempre il CUFFARO) avrebbe indotto nel SODANO quella falsa convinzione, pur non essendo stato in grado anche solo di indicare che tipo di parole o di atteggiamenti avessero potuto ingenerare un equivoco così consistente nel SODANO (secondo il CUFFARO, il Ministro – nel parlare di quel trasferimento – gli aveva detto che il passaggio del SODANO da Trapani ad Agrigento costituiva una sorta di promozione, mentre il SODANO avrebbe attribuito alle parole del CUFFARO il senso che il reale artefice del trasferimento dello stesso SODANO era stato il D’ALÌ, che con le sue pressioni aveva infine preso per sfinimento il Ministro PISANU). Nella persistenza di dichiarazioni vaghe sul punto da parte del CUFFARO, anche in sede di sua escussione dibattimentale, questa Corte ha deciso di escutere la vedova del SODANO – AUGELLO Maria –, la quale ha dichiarato di aver personalmente presenziato al dialogo tra il CUFFARO ed il SODANO nel corso del quale il primo aveva riferito sul colloquio con il Ministro PISANU e sulle ragioni del trasferimento del medesimo Prefetto SODANO; ebbene, secondo la AUGELLO, nell’espone quel colloquio con il Ministro, il CUFFARO era stato chiarissimo nel riferire che il trasferimento del Prefetto SODANO era esclusivamente addebitabile alle insistenze dell’allora Sottosegretario D’ALÌ (l’odierno imputato), che aveva “fatto una testa così” al PISANU¹¹.

¹¹ DICHIARANTE, AUGELLO - Va bene. Allora dice che il Ministro Pisanu aveva all’ennesima insistenza, pressione, accompagna queste parole con il gesto: “mi aveva fatto la testa così -questo lo ricordo molto bene- ho ceduto”...

PRESIDENTE - signora se le dico, abbia pazienza, di raccontarmi il fatto nella sua crudezza, non c’è nulla che sia implicito, mi spiego? Cosa, di farmi la testa, chi? Cosa? Cioè capisce? Noi siamo qua, ma non sappiamo nulla. Quindi per favore ci racconti, ci spieghi se c’è un nome, un cognome, ci dica senza dare nulla per scontato.

DICHIARANTE, AUGELLO - allora, il Presidente Cuffaro risponde che all’ennesimo, all’ennesima pressione esercitata dal D’Alì, lo stesso Ministro ha dovuto cedere. E ha accompagnato queste parole con il gesto. Mi ha fatto la testa così.

PRESIDENTE - così, significa la testa grande?

DICHIARANTE, AUGELLO - esatto.

PRESIDENTE - ma ha fatto la testa grande, ha messo le mani vicina alla testa?

DICHIARANTE, AUGELLO - sì.

PRESIDENTE - quindi a indicare una testa gonfiata?

In sostanza, il D'ALÌ aveva pressato lungamente il Ministro PISANU e solo dopo diverse pressioni era riuscito a convincerlo a che venisse attuato il trasferimento del SODANO; ciò spiega –per di più– perché, nonostante il PACE avesse affermato –verso la metà del 2002– che si stava spendendo per far trasferire il SODANO, soltanto nel luglio 2003 ciò si era verificato (perché il Ministro aveva in principio resistito, fermo restando che prima del dicembre 2002 il SODANO difficilmente poteva essere trasferito, in quanto il decreto di nomina del Prefetto ha durata biennale e lui era giunto a Trapani nel dicembre 2000). In definitiva, posto che la AUGELLO ha chiaramente riferito che il CUFFARO aveva espressamente indicato nel D'ALÌ l'artefice del trasferimento del SODANO, laddove lo stesso D'ALÌ aveva reiteratamente pressato il Ministro al riguardo fino a convincerlo prendendolo per sfinimento, non può che concludersi che il CUFFARO ha mentito nel sostenere che lui stesso intendeva riferire al SODANO che il Ministro PISANU avesse inteso promuovere il SODANO trasferendolo da Trapani ad Agrigento mentre le sue parole erano state equivocate; in realtà, le parole ed i gesti allora utilizzati dal CUFFARO e riferiti dalla AUGELLO appaiono chiarissime ed inequivocabili e di certo additano il D'ALÌ quale responsabile di quel trasferimento mentre è impossibile che le stesse parole e gli stessi gesti del CUFFARO riferiti dalla AUGELLO potessero essere utilizzati da un uomo di una certa cultura (laureato in medicina e Presidente della Regione Siciliana) per esprimere l'idea che il Ministro avesse inteso, con quello stesso trasferimento, promuovere il SODANO. Mentre, quindi, il CUFFARO è inattendibile sul punto (cioè nella parte in cui ha negato di aver riferito al SODANO di aver appreso dal Ministro PISANU che il trasferimento del medesimo SODANO era stato voluto dal D'ALÌ), certamente attendibili appaiono il SODANO e la AUGELLO, i quali hanno tenuto –ciascuno nel proprio campo e nel proprio ruolo – un atteggiamento composto e caratterizzato da continenza, laddove proprio nulla lascia propendere per un loro intento calunniatorio;

• le dichiarazioni del PISANU e del MOSCA sulle ragioni del trasferimento del SODANO sono contraddittorie tra loro e smentite da altri elementi: il PISANU ha sostenuto che l'iniziativa del trasferimento del SODANO fosse partita dall'apparato burocratico del Ministero (sostenendo che, in tali attività, si basava su "istruttorie riservate che venivano elaborate dalla struttura che era diretta dal Capo di Gabinetto Prefetto MOSCA; cfr. pag. 309 della sentenza di primo grado), il MOSCA in un primo tempo ha invece sostenuto che

DICHIARANTE, AUGELLO - esatto,

CONSIGLIERE, DOTTOR SCADUTI - ma D'Alì chi? D'Alì chi?

DICHIARANTE, AUGELLO - il Senatore allora conosciuto come Senatore D'Alì, Antonio D'Alì.



si trattava di una decisione del Ministro (il quale non gli aveva comunicato “ragioni diverse da quelle ordinarie che avrebbero potuto spingerlo a decidere il trasferimento del Prefetto SODANO da Trapani ad Agrigento”) ma, poi, in sede di appello, lo stesso MOSCA ha riferito che era stato l’ufficio del personale a proporre il trasferimento del SODANO, per ragioni di salute, in quanto quest’ultimo non era più in grado di garantire efficienza a Trapani; a ben vedere, tale ultima spiegazione del trasferimento del SODANO connesso a problemi di salute –oltre ad essere “nuova” (perché solo nel 2019, per la prima volta, il MOSCA ha fatto riferimento a problemi di salute come spiegazione del trasferimento del Prefetto SODANO, mentre in precedenza mai lo stesso MOSCA, sebbene escusso nel corso delle indagini, aveva fatto riferimento a problemi di salute per spiegare il trasferimento medesimo) ed oltre ad essere smentita sia dal CUFFARO che dalla AUGELLO, i quali hanno sostenuto che, al momento del trasferimento da Trapani ad Agrigento, il SODANO era ancora del tutto efficiente e capace di svolgere le sue funzioni¹²– appare assai poco convincente in quanto: 1) il CUFFARO e la AUGELLO hanno affermato che, quando era Prefetto a Trapani, il SODANO era ancora efficiente, per cui certamente le sue condizioni di salute non potevano incidere sul suo trasferimento; 2) perché, se un Prefetto ha problemi di salute, certamente non lo si trasferisce in una “piazza” assai delicata, quanto o forse più di Trapani, come quella di Agrigento, interessata pure dal fenomeno dell’immigrazione clandestina, oltre che da una forte criminalità organizzata; 3) perché il PISANU ha sostenuto che il trasferimento del SODANO costituiva sostanzialmente “un riconoscimento delle sue qualità professionali” poiché vi era “la necessità ... di gestire il difficile problema dell’immigrazione, particolarmente sentito all’epoca”; quindi il Ministro non aveva motivato il trasferimento medesimo facendo riferimento a ragioni di salute, anzi riconoscendo il merito del Prefetto e declinando il trasferimento in termini di promozione e di necessità di convogliare le energie del SODANO verso una grave problematica, che lo stesso SODANO appariva capace di affrontare (v. pure pag. 13 del verbale dell’udienza del 27 novembre 2019); 4) perché il PISANU, pur sostenendo che la sua “font  principale di informazioni ai fini delle mie decisioni era il Capo di Gabinetto”, non ha riconosciuto il

¹² Secondo l’AUGELLO, addirittura, allora la SLA (che poi ha condotto il SODANO all’invalidità ed alla morte) non era stata neppure diagnosticata (in realtà si desume dalla relazione del dr. La Bella che i sanitari avevano tutti gli elementi per diagnosticare la SLA già nel marzo 2003 ma quella diagnosi fu comunicata al paziente solo in epoca successiva, dopo il suo trasferimento da Trapani, mentre prima, per non preoccupare il SODANO, si era fatto riferimento soltanto ad una “polineuropatia motoria”; in ogni caso, se la diagnosi di SLA non era nota, nel luglio 2003, al SODANO ed a sua moglie, non era nota neppure all’Amministrazione di appartenenza del Prefetto e, comunque, sempre allora, le condizioni di salute dello stesso SODANO non pregiudicavano le sue capacità lavorative).

trasferimento del SODANO a problemi di salute (cfr. pag. 8 verbale dell'udienza del 27 novembre 2019) e deve sicuramente ritenersi incongruo che il MOSCA non abbia riferito al Ministro la ragione fondante di quel trasferimento; pertanto è del tutto inverosimile che il trasferimento medesimo fosse determinato da problemi di salute. Ancora, il MOSCA ha sostenuto che il SODANO non aveva mosso rimostranze a quel trasferimento, mentre il SODANO ha affermato di avere mosso rimostranze e di aver chiesto di restare a Trapani almeno per altri 6 mesi – cfr. pag. 288 della sentenza di primo grado –; anche la AUGELLO ha confermato le rimostranze del marito, raccontando con estrema vividezza e realismo l'amarezza con la quale lo stesso SODANO aveva appreso dal MOSCA la notizia del trasferimento (*“Lui – il SODANO – è venuto fuori – nell'anticamera in cui la AUGELLO teneva il telefono del SODANO, al quale aveva chiamato il Ministero dell'Interno per dare la notizia del trasferimento ad Agrigento –, quindi ha parlato e io ero lì, quindi ho ascoltato in questi termini, si è sbiancato in faccia: “Ma perché, cosa ho fatto? Dimmi, dimmi cosa ho fatto?”. Dall'altro lato del telefono c'era il dottore Mosca, allora capo di gabinetto del Ministro dell'Interno Pisanu. Da quello che poi è venuto fuori, dal suo racconto del Prefetto Sodano è che lui – il MOSCA – era molto imbarazzato alla domanda: “Che ho fatto? Ma come mai? Ma come, solo quindici giorni fa sono stato confermato, che è successo? Dimmi qualcosa”. Ma dall'altro lato solo imbarazzo e basta”*). Inoltre, il SODANO ha sostenuto che poche settimane prima del suo trasferimento, in occasione di altra tornata di avvicendamenti di Prefetti – che secondo il MOSCA era avvenuta a maggio 2003 –, il medesimo MOSCA gli aveva detto che sarebbe rimasto a Trapani ancora per un po' di tempo –cfr. pagg. 288/292/294 della sentenza di primo grado; ma l'episodio appare confermato anche dalle parole della AUGELLO appena sopra riportate– in quanto il Ministro era contento del suo operato; invece il MOSCA non ha confermato tale evento –cfr. pag. 21 del verbale dell'udienza del 16 ottobre 2019–. Orbene, poiché il SODANO e la AUGELLO devono ritenersi attendibili e poiché le dichiarazioni del MOSCA sono apparse incoerenti, illogiche, smentite da diversi elementi e sostanzialmente reticenti, deve concludersi che nessuna attendibilità può essere attribuita allo stesso MOSCA. Anche inattendibile appare il PISANU, il quale ha negato di aver subito pressioni ad opera del D'ALÌ ed ha pure negato di aver parlato col CUFFARO, il quale ha invece riferito al SODANO – ma pure a Questa Corte di Appello – di avere avuto un'interlocuzione con lo stesso PISANU con riguardo al tema del trasferimento dello stesso SODANO e non si vede proprio per quale ragione il CUFFARO avrebbe dovuto mentire sul punto, pure ad un amico che aveva chiesto il suo

aiuto per ottenere determinate informazioni. Correttamente, al riguardo, la Corte di Cassazione ha evidenziato che non è possibile sminuire l'informazione fornita da CUFFARO Salvatore al SODANO e rievocata da quest'ultimo e dalla AUGELLO (sulla cui attendibilità –di entrambi– non possono manifestarsi riserve) circa la riconducibilità al D'ALÌ *dell'amotio*, valorizzando piuttosto la smentita del CUFFARO, condannato per favoreggiamento aggravato *ex art. 7 L. 203/91* ed autore di una deposizione «*evasiva e poco convincente*», né può ritenersi attendibile il PISANU che, oltre ad essere stato contraddetto dal MOSCA –invero anche lui assai poco attendibile laddove ha cercato di occultare le responsabilità del D'ALÌ nella vicenda, individuando delle motivazioni alla base del trasferimento del tutto incongrue, illogiche e smentite *aliunde*– e dal CUFFARO (il PISANU ha negato di aver parlato col CUFFARO del SODANO mentre il CUFFARO ha riferito di aver parlato con il PISANU del SODANO), era in una posizione tale per cui, riferendo circa le ingerenze *de facto* del suo Sottosegretario D'ALÌ sul proprio operato, avrebbe ammesso di essersi prestato ad un trasferimento strumentale agli interessi di un politico (per di più del suo stesso partito) accusato di concorso esterno in associazione mafiosa.

A questo punto, alla luce del complesso di tali indizi, nel loro insieme gravi, precisi e concordanti, non può che concludersi che è stato proprio il D'ALÌ a determinare il trasferimento del SODANO e lo ha fatto su *input* del PACE (come da quest'ultimo più volte evidenziato, sebbene senza indicare l'esponente politico di cui voleva avvalersi per far trasferire il SODANO; ma non era difficile individuare proprio nell'odierno imputato l'unico soggetto cui lo stesso PACE poteva rivolgersi a tal fine) in quanto il SODANO ostacolava il progetto del medesimo PACE di fare “terra bruciata” attorno alla Calcestruzzi Ericina, di acquisirla – una volta in difficoltà – ad un prezzo vile e di escludere dal mercato l'unica impresa (sempre la Calcestruzzi Ericina) che operava al di fuori del monopolio che lo stesso PACE voleva imporre¹³.

¹³ A nulla possono rilevare, in senso contrario, le dichiarazioni di D'ASCENZO Anna Maria, la quale certamente non ha né poteva avere alcuna conoscenza della concreta vicenda relativa al trasferimento del Prefetto SODANO, in quanto lei stessa aveva lasciato il settore del Ministero che si occupava della nomina e del trasferimento dei Prefetti già dal 1989 (cioè 14 anni prima circa del trasferimento del SODANO da Trapani ad Agrigento). Certo, la D'ASCENZO ha sostenuto che la sede di Agrigento era meno prestigiosa di quella di Trapani ma, anche a voler prescindere dal fatto che si tratta di mere valutazioni personali, in quanto tali irrilevanti ed inutilizzabili, comunque tali considerazioni smentirebbero ulteriormente il Ministro PISANU (secondo il quale il trasferimento del Prefetto SODANO andava considerato come una sorta di promozione ed un attestato di stima e di riconoscimento di professionalità nei confronti di quest'ultimo) né le dichiarazioni della D'ASCENZO corroborerebbero quelle del MOSCA, in quanto la stessa funzionaria ha sostenuto che, nel periodo del trasferimento del SODANO da Trapani ad Agrigento, la “situazione immigrazione” ad Agrigento era “un casino” (sue testuali parole) e di sicuro appare incongruo che il Ministero dell'Interno decidesse di inviare un soggetto debole e malato ad affrontare una situazione così delicata ed addirittura critica, con risvolti

Orbene, in base alle considerazioni fin qui esposte non può che concordarsi con la Corte di Cassazione nel senso che la combinazione di tutte queste acquisizioni probatorie (connesse alla vicenda della Calcestruzzi Ericina, ivi inclusi gli attriti tra il D'ALÌ ed il Prefetto SODANO ed il trasferimento di quest'ultimo) appare dotata di un'oggettiva valenza *contra reo*, evidenziando un atteggiamento (del D'ALÌ) non solo di per sé incompatibile con l'osservanza dei doveri istituzionali di un Senatore e Sottosegretario, ma altresì sintonico con la vicinanza ed il "debito" che gravava sull'imputato nei confronti della consorteria che l'aveva sostenuto.

In altri termini, anche le vicende appena esaminate – che peraltro hanno condotto all'annientamento, nel fisico e nello spirito, di un fedele servitore dello Stato qual era il Prefetto Fulvio SODANO, a tutto beneficio di Cosa Nostra e della sua "sponda" affaristica – dimostrano il persistente patto politico/mafioso tra il D'ALÌ e Cosa Nostra, in forza del quale il PACE, dopo aver sostenuto elettoralmente il D'ALÌ, gli ha chiesto in cambio di intervenire per arrestare la condotta del SODANO che metteva a repentaglio i progetti di egemonia dello stesso PACE nel controllo del settore delle forniture di calcestruzzo e tale intervento dell'imputato si è articolato in diverse condotte (ha rimproverato il SODANO per il "favoreggiamento" della Calcestruzzi Ericina, sostenendo che così alterava il libero mercato; ha sostanzialmente minacciato il SODANO, rimarcando che dipendeva da lui il trasferimento del Prefetto di Trapani; si è infuriato col SODANO per non essere stato invitato ad una riunione, alla quale non aveva titolo a partecipare, sulla gestione dei beni confiscati; ha poi determinato il trasferimento del SODANO) ciascuna delle quali indicativa di un persistente collegamento tra il D'ALÌ e Cosa Nostra e di una volontà del politico di continuare a mettersi a disposizione del sodalizio con tutto il proprio potere politico, così da sdebitarsi per l'appoggio ottenuto durante le elezioni.

In altre parole, vi era un evidente collegamento tra la Cosa Nostra attiva nel trapanese ed il D'ALÌ, che ha agevolato l'elezione dell'imputato (elezione alla quale ha fatto seguito pure la nomina a sottosegretario al Ministero dell'Interno); tale collegamento è durato anche dopo le elezioni del 2001 (tant'è che il PACE richiedeva – ed attendeva ancora nel 2005 – un intervento per evitare la confisca dei propri beni); Cosa Nostra trapanese aveva interesse a colpire la Calcestruzzi Ericina; il D'ALÌ, contro ogni regola – anche di natura logica – afferente all'esercizio delle sue funzioni istituzionali, ha cercato di scoraggiare l'attività di

assai rilevanti dal punto di vista dell'ordine pubblico interno, dal punto di vista umanitario e dal punto di vista dei rapporti con gli altri paesi dell'Unione Europea.

supporto del SODANO alla Calcestruzzi Ericina (fino a provocare il trasferimento del Prefetto) e quindi ha cercato di danneggiare la Calcestruzzi Ericina; è evidente che l'unica ragione plausibile per tale intervento era l'agevolazione di Cosa Nostra (tanto più che non era la prima volta che l'imputato si metteva a disposizione del sodalizio mafioso, come già rimarcato); in tal modo, il D'ALÌ ha usato le funzioni che Cosa Nostra aveva contribuito a fargli acquisire per beneficiare il medesimo sodalizio; ciò perpetua quello scambio politico/mafioso che consente di configurare il concorso esterno, in base ai principi affermati dalla Corte di Cassazione con la sentenza di rinvio e vincolanti in questa sede.

Le dichiarazioni del BIRRITTELLA circa la disponibilità del D'ALÌ ad agire in favore di Cosa Nostra e dei soggetti "vicini" al sodalizio, nonché le dichiarazioni del primo circa gli stretti rapporti tra il D'ALÌ ed il COPPOLA (ad esempio, il PACE aveva riferito al BIRRITTELLA che il D'ALÌ "favoriva" il COPPOLA "anche in relazione a lavori pubblici") sono confermate pure:

- dalla conversazione intercettata nel 2001 e riportata alle pagg. 477-480 della sentenza di primo grado, dalla quale risulta che il COPPOLA era tanto intimo con il D'ALÌ da prospettare pure la possibilità di proporgli una turbativa d'asta relativa ai lavori di realizzazione della funivia di Erice;

- dalle conversazioni intercettate dalle quali risulta che il COPPOLA, anche dopo l'applicazione nei suoi riguardi di un'ordinanza di custodia cautelare –nel novembre 2005– in relazione al reato di cui all'art. 416 *bis* c.p., si sentiva tanto vicino all'imputato da potergli chiedere il favore di intervenire presso il Prefetto di Trapani affinché all'impresa del medesimo COPPOLA – nonostante il suo arresto "per mafia" – fossero assicurate forniture di massi (o pietrisco) per i lavori da realizzare presso il porto di Castellammare nonché le forniture in favore della Calcestruzzi Ericina (*"Anche con Camillo –IOVINO– ... di parlare materialmente col Senatore ... per quanto riguarda i massi che si dovevano portare al Comune di Castellammare ... è stato preso un impegno ... perché quelli di Castellammare ... Quindi Camillo risolvici questa cosa ... questa faccenda col Senatore, gli dici: "Un occhio di riguardo lì ... che questa deve continuare a lavorare ed a portare materiale lì", è chiaro? Il Senatore poi ... con il Prefetto ..."*).

In particolare, a tale ultimo proposito, il COPPOLA, mentre era detenuto "per mafia", il 22 dicembre 2005 (cfr. pagg. 346-349-351-354 della sentenza di primo grado), ha chiesto al nipote FIORDIMONDO Onofrio di parlare con IOVINO Camillo (anche lui politico, sia

pure locale, ed in ottimi rapporti con il D'ALÌ, oltre che con il COPPOLA; anzi, era stato proprio il COPPOLA a perorare presso il D'ALÌ la causa dello IOVINO, che grazie a tali due soggetti appena menzionati aveva ottenuto la candidatura per il centrodestra nelle elezioni per la scelta del Sindaco di Valderice: cfr. pag. 450 della sentenza di primo grado) affinché lo stesso IOVINO, a sua volta, parlasse con l'odierno imputato perché vi fosse "un occhio di riguardo" (cfr. pag. 349 della sentenza di primo grado) per le imprese dello stesso COPPOLA, per fare in modo –tramite intercessione del medesimo D'ALÌ presso il Prefetto– che ad esse non fossero revocate o comunque precluse (ad esempio, a seguito di informativa antimafia negativa) delle commesse già promesse – *Anche con Camillo ... di parlare materialmente col Senatore ... per quanto riguarda i massi che si dovevano portare al Comune di Castellammare ... è stato preso un impegno ...*– (il COPPOLA temeva, in sostanza, che quelle commesse promessesgli –*è stato preso un impegno*– non gli venissero più confermate proprio perché lui stesso era stato appena arrestato in forza di o.c.c. in materia di "mafia"; e per questo chiedeva l'aiuto del D'ALÌ, affinché grazie al suo verosimile ascendente –nelle speranze sempre del COPPOLA– presso il Prefetto –che non era più il SODANO– l'odierno imputato potesse far sì che nei confronti del medesimo COPPOLA si avesse "un occhio di riguardo" –nonostante fosse in carcere per "reati di mafia"–).

Il FIORDIMONDO, il 29 dicembre 2005, ha riferito al COPPOLA di aver parlato con lo IOVINO, attivandolo affinché parlasse col D'ALÌ, ma ciò solo con riferimento alle forniture attinenti ai lavori relativi al Porto di Castellammare (poiché la Calcestruzzi Ericina non aveva cessato di rifornirsi di inerti dalle imprese del COPPOLA).

La richiesta di aiuto proveniente dal COPPOLA risulta, poi, essere effettivamente giunta, tramite lo IOVINO, al D'ALÌ, nel gennaio 2006 (il medesimo D'ALÌ, infatti, aveva lasciato l'Italia – per vacanza – dal 25 dicembre 2005 ed il 5 gennaio 2006); l'imputato –allora– in un primo tempo manifestava la propria disponibilità e rassicurava l'interlocutore sul fatto che avrebbe tenuto in considerazione le richieste del COPPOLA (v. pag. 357 della sentenza di primo grado: intercettazione del 12 gennaio 2006 tra il COPPOLA ed il FIORDIMONDO –*Con Camillo ho parlato ... lui ha parlato con il Senatore e gli ha detto -il D'ALÌ, allo IOVINO, affinché riportasse quelle parole al FIORDIMONDO ed al COPPOLA- ... "Non ti preoccupare ... che quando le cose partono voi sarete tenuti in considerazione"*– e conferma del tenore della stessa conversazione da parte del FIORDIMONDO, a pag. 379 sempre della sentenza di primo grado – *Il senatore D'Alì aveva assicurato che all'avvio dei*

lavori le imprese del COPPOLA sarebbero state tenute in considerazione in base all'impegno precedentemente assunto"; non vi è ragione di dubitare dell'attendibilità di tali elementi, posto che lo IOVINO non aveva motivo di mentire al COPPOLA ed al FIORDIMONDO e quest'ultimo non aveva motivo di mentire allo zio COPPOLA Tommaso) e solo in un secondo momento (nel febbraio 2006) lo stesso D'ALÌ, pur non rigettando sdegnosamente la richiesta proveniente da un soggetto allora detenuto per ramificati collegamenti con Cosa Nostra, evidenziava che bisognava mantenere un profilo di prudenza, rinviando l'attivazione delle forniture che tanto interessavano il COPPOLA a quando "le acque si fossero calmate" (cfr. pagg. 357-358 della sentenza di primo grado: "Non so se è il caso di aspettare che si calmino le acque").

Al riguardo, giova evidenziare che il COPPOLA –allora in carcere "per mafia" e poi condannato in relazione al reato di cui agli artt. 110 e 416 *bis* c.p., nonché molto vicino al PACE e soggetto che si era speso, in sinergia col PACE, per convincere il CROCE a lasciare il posto all'Assemblea Regionale Siciliana al candidato del D'ALÌ, il tutto in una ristretta commistione di relazioni che lascia ritenere davvero implausibile che l'odierno imputato, da decenni collegato ai massimi livelli con Cosa Nostra, non conoscesse la reale natura dei rapporti tra il COPPOLA ed il PACE– riteneva di potere avanzare una richiesta alquanto "pesante" al D'ALÌ (fare in modo che –grazie all'influenza dell'odierno imputato pure presso il Prefetto– non venissero bloccate le commesse già promesse in favore delle proprie imprese, nonostante lo stesso COPPOLA fosse stato appena ristretto in carcere in forza di una ordinanza cautelare relativa al reato di cui all'art. 416 *bis* c.p.).

Da parte sua il D'ALÌ –che assai verosimilmente era il soggetto che aveva promesso delle commesse al COPPOLA in relazione ai lavori riguardanti il porto di Castellammare; tant'è che lo stesso COPPOLA chiedeva rassicurazioni proprio al D'ALÌ circa il rispetto degli impegni in precedenza presi– non solo non ha rigettato sdegnosamente quelle richieste e non le ha denunciate ma –addirittura– in un primo tempo, nel gennaio 2006, ha pure rassicurato lo stesso COPPOLA –nonostante egli fosse in custodia cautelare per fatti di mafia e, quindi, nonostante fosse ormai palese ed apprezzabile da chiunque la contiguità del medesimo COPPOLA con Cosa Nostra– sul fatto che le sue imprese sarebbero state tenute in considerazione, per i lavori al Porto di Castellammare (quando tale opera fosse iniziata), secondo gli accordi già presi ("in base all'impegno precedentemente assunto", alla luce di quanto riferito dal FIORDIMONDO: ed è evidente, sempre alla luce delle dichiarazioni del FIORDIMONDO e del contesto complessivo della vicenda, che quell'impegno era stato

assunto proprio dal D'ALÌ nei riguardi del COPPOLA), mentre solo in un secondo momento, nel febbraio 2006, l'odierno imputato ha tenuto un atteggiamento più prudente, sebbene neppure in tal caso di chiusura: proponeva una partenza delle forniture che interessavano al COPPOLA quando "le acque si fossero calmate".

In tal modo comunque l'imputato ha manifestato una sicura disponibilità verso il sodalizio mafioso e verso soggetti ad esso vicini. In altre parole, perdurava anche nel 2006 la disponibilità del D'ALÌ (già manifestatasi nei primi anni '80 del XX secolo) ad intervenire in favore di soggetti intranei al sodalizio mafioso o collusi con Cosa Nostra (e che il COPPOLA lo fosse era allora conclamato dal suo stato di detenzione per fatti di mafia: fermo restando che poi è stato condannato ex artt. 110 e 416 *bis* c.p.).

Questi sono i principali elementi che denotano una stabile – e mantenuta per decenni, dai primi anni '80 del secolo scorso fino al 2006 – disponibilità del D'ALÌ ad operare in favore di Cosa Nostra, dei soggetti intranei al sodalizio e dei soggetti vicini ad esso, con le gravi condotte fin qui esposte ed anche stringendo col sodalizio appena citato patti di natura politico/mafiosa.

In sostanza, dopo la vicenda del Fondo Zangara e dopo l'ausilio garantito a Cosa Nostra come "banchiere", il D'ALÌ, in totale continuità con la sua piena disponibilità nei riguardi del sodalizio e con i suoi stretti rapporti con il *Gotha* della mafia siciliana, ha stretto patti politico/mafiosi, sempre con Cosa Nostra, sia nel 1994 che nel 2001 (richiedendo, in tale ultimo anno, alla mafia, addirittura un appoggio per supportare pure la candidatura di un "suo uomo" alle elezioni regionali), ricambiando l'appoggio elettorale ottenuto con una persistente disponibilità nei confronti del sodalizio che non risulta essere venuta meno fino alla fine dell'ultimo mandato che viene in rilievo (2006).

Tale disponibilità va complessivamente ricondotta all'alveo del reato di cui agli artt. 110 e 416 *bis* c.p., anche per le considerazioni in diritto di seguito esposte.

A questo punto va affrontato il tema dell'attendibilità del BIRRITTELLA, del TREPPEDI e della AULA, in quanto diversi dei temi fin qui trattati si fondano sulle dichiarazioni di costoro.

Preliminarmente, per quanto riguarda il BIRRITTELLA, appare irrilevante la lamentata – dalla Difesa, soltanto con la memoria conclusiva depositata in sede di arringa finale nel

giudizio di rinvio – omessa produzione, ad opera dell'Accusa, del verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione, posto che esso – ai sensi dell'art. 16 *sexies* l. 45/2001 – va acquisito, solo qualora vi sia una richiesta di parte al riguardo, per di più prima di procedere “all'esame del collaboratore”; e nessuna richiesta in tal senso era stata mai effettuata, da alcuno, prima dell'escussione del BIRRITTELLA.

Egli – sebbene non formalmente affiliato a Cosa Nostra – ha fatto parte del sodalizio in questione con un ruolo, ad un certo punto, di assoluto rilievo ed ha patteggiato una pena per il reato di cui all'art. 416 *bis* e per tre estorsioni (due delle quali tentate) aggravate ex art 7 d.l. 152/1991. In particolare, dalla sentenza della Corte d'Appello di Palermo del 19 aprile 2011, in atti, a carico di PACE Francesco, prodotta dalla Difesa, risulta addirittura come il medesimo BIRRITTELLA fosse il “braccio destro” di PACE Francesco, come già detto capo della famiglia mafiosa di Trapani. Anche nella sentenza a carico di MANNINA Vito resa dalla Corte d'Appello di Palermo il 12 dicembre 2016 si rimarca – a pag. 32 – “l'elevato spessore mafioso” del BIRRITTELLA e del PACE.

Peraltro, la particolare vicinanza del BIRRITTELLA al PACE è pure attestata dalle intercettazioni agli atti. Inoltre, lo stesso BIRRITTELLA ha sostenuto di aver curato la latitanza di MILAZZO Francesco, già al vertice della famiglia mafiosa di Paceco (cfr. pag. 40 della sua deposizione del 26 marzo 2019).

Orbene, il suo certo e prolungato inserimento nell'organigramma del sodalizio mafioso, con contatti con soggetti di assoluto rilievo della mafia trapanese, ne accentua la credibilità.

Ancora, il collaboratore di giustizia in questione ha ottenuto l'attenuante della “dissociazione attuosa” ex art. 8 d.l. 152/1991 (a conferma della sua credibilità; tale dato viene riportato esclusivamente quale elemento storico circa il positivo vaglio già effettuato dall'Autorità Giudiziaria in relazione all'attendibilità del BIRRITTELLA ed alla rilevanza della sua collaborazione; a prescindere dalle considerazioni difensive sulla legittimità o meno del riconoscimento di quell'attenuante) ed ha spiegato a pag. 31 del verbale dell'udienza del 10 aprile 2019 le ragioni della sua decisione di collaborare.

Egli è stato ritenuto pienamente attendibile nella sentenza che ha condannato il PACE per il reato di cui all'art. 416 *bis* c.p. e nella sentenza del 19 aprile 2011 sopra citata, con riferimento alla posizione del MANNINA, non è stato dichiarato inattendibile bensì le sue dichiarazioni sono state ritenute prive dei necessari riscontri, laddove – tra l'altro – il fatto che taluni imprenditori non abbiano riscontrato e confermato le dichiarazioni del BIRRITTELLA (sull'esistenza di uno sforzo di Cosa Nostra nell'indirizzarli, per effettuare

le forniture di calcestruzzo, ora verso l'impresa del PACE ora verso l'impresa del MANNINA) non può portare a ritenere lo stesso BIRRITTELLA non credibile, posto che è comprensibile che taluni imprenditori possano anche non avere il coraggio di rivelare di aver subito imposizioni da Cosa Nostra, per evitare di subire le notorie ritorsioni che il sodalizio pone in atto nei riguardi chi denuncia o collabora con la giustizia a danno della medesima associazione per delinquere.

In questa sede di appello, poi, il BIRRITTELLA ha chiarito l'espressione utilizzata nel corso del suo primo interrogatorio del 1° dicembre 2005, secondo la quale lui stesso aveva riferito che il MANNINA ed il PACE non avevano mai parlato di fronte a lui "di atti ... rilevanti dal punto di vista penale" (espressione che ha avuto un certo rilievo nell'assoluzione del MANNINA e che sembrava porsi in apparente distonia con le affermazioni dello stesso BIRRITTELLA circa l'esistenza di un "cartello" tra il PACE ed il MANNINA – che dialogavano tra loro anche alla presenza del BIRRITTELLA sulla spartizione degli affari –, garantito dal fatto che Cosa Nostra – su disposizione del PACE – dirigeva ora verso lo stesso PACE ora verso il MANNINA gli imprenditori che necessitavano di calcestruzzo).

Al riguardo, va innanzitutto sottolineato che il BIRRITTELLA, con assoluta coerenza, ha confermato pure nell'ambito di questo processo l'esistenza (già affermata all'inizio della sua collaborazione) di un accordo spartitorio tra il PACE ed il MANNINA, secondo il quale gli imprenditori che dovevano approvvigionarsi di calcestruzzo venivano indirizzati (da Cosa Nostra ed anche dal BIRRITTELLA, nella sua qualità di esponente del sodalizio) ora verso l'impianto del PACE ora verso quello del MANNINA, a seconda dell'area territoriale nella quale dovevano svolgersi i lavori.

Inoltre, il BIRRITTELLA ha pure confermato, con assoluta coerenza e franchezza, di non essere pienamente al corrente degli accordi esistenti tra il MANNINA ed il PACE che stavano alla base di quel "cartello" (v. dichiarazioni del 16 dicembre 2005, confermate all'udienza del 3 giugno 2019: *"Secondo me sono in rapporti di affari, di società. Ma non ... secondo me hanno un rapporto molto più intrinseco, cioè partecipazione direi ... Magari non su tutti fronti".* Quando si parlava di indirizzare tutti per la Sicilcalcestruzzi, ricordiamoci che parliamo di impianti che hanno a che fare con l'area del trapanese. Paceco, questa zona. Però tutti gli altri che vanno da Valderice in poi o anche dal litorale di Trapani verso San Vito – Valderice, di indirizzarli verso il MANNINA ... del MANNINA ... non mi dice mai – il PACE – "è una cosa mia", l'indirizzo è sempre quello di ...

sostenerlo, presumo o perché lui si fa garante per i lavori o perché magari avrà dei benefici o ... perché avrà ... Questo non lo so dire. Però c'è un forte interesse, è chiaro"; tale "forte interesse" era quello del PACE ad aiutare il MANNINA e ad inviare presso l'impianto di quest'ultimo i clienti che avevano lavori in corso nei paraggi del medesimo impianto).

Tale franchezza e coerenza va valutata positivamente ai fini dell'attendibilità del BIRRITTELLA.

A questo punto, vanno riportate per esteso le dichiarazioni del 1° dicembre 2005, laddove il BIRRITTELLA ha dichiarato: "*Il MANNINA ... (ed il PACE) non hanno mai parlato di fronte a me ... di atti che secondo me sono rilevanti dal punto di vista penale ... A me non hanno detto mai: Facciamo questa estorsione, facciamo ...". Si parlava sempre di forniture di calcestruzzo, però io sapevo, perché poi me lo diceva il PACE, che lui aveva degli interessi a fare tutto nella calcestruzzi, sulla Sicil Calcestruzzi, sul Mannina ... Non ha mai parlato di fatti specifici che facciamo l'estorsione a quello, quello deve pagare ... però ho sempre visto un interessamento, ma non da ora, da sempre, del PACE nei confronti del MANNINA".*

Tali dichiarazioni, oltre al fatto che contengono valutazioni tecnico-giuridiche (circa la rilevanza o irrilevanza penale di determinate condotte) che certamente non competono ad un collaboratore di giustizia o ad un teste (peraltro privo di cultura giuridica), appaiono assolutamente generiche nella parte in cui si afferma l'assenza di "*atti che (secondo il BIRRITTELLA) sono rilevanti dal punto di vista penale*" e risultano tanto più anodine se si considera quanto affermato dallo stesso BIRRITTELLA:

• all'udienza del 3 giugno 2019 (pag. 10): "*Il Mannina era l'autista di Pace perché il Pace non aveva la patente e il Mannina lo andava a prendere e lo accompagnava a tutte le riunioni quotidianamente. Quando doveva parlare con me per evitare di essere intercettati era il Mannina che mi chiamava e mi convocava presso la Imap o presso altri stabilimenti, presso altri posti per parlare con il Pace. Quando io all'inizio nel primo dicembre magari... alla domanda non ho detto che... che non ... non riferii di reati, di... Mi pare di aver detto l'altra volta che spesso noi non abbiamo la contezza ... - no perché debba essere per forza laurea in legge - ma di commettere un reato, se facciamo le turbative, se facciamo... Allora magari all'inizio non capivamo che spartire i lavori pubblici o spartire il mercato del calcestruzzo di per se stesso rappresentasse un reato, magari è stata questa la... però poi sostanzialmente confermo che i rapporti fra il Pace e il Mannina sono intrinseci che si arriva a parlare di affari, di interessenze... di società e quanto altro ... Per cui il Mannina*

per me aveva un rapporto che andava al di là della mera conoscenza, della... tenga conto che il Pace già era stato condannato per mafia, in quel momento aveva misure di prevenzioni che la mattina non poteva uscire prima delle 8, la sera doveva rientrare alle 8... e il Mannina lo andava a prendere e lo portava in giro con me o con altri a discutere di queste problematiche diciamo. Per cui il ruolo è chiaro”;

• all’udienza del 13 maggio 2019 (pag. 27): *“Spesso succede, e succede a me, non abbiamo contezza di commettere dei reati, quando dicevamo: “Tu dai una busta per partecipare ...”. Cioè per noi era una cosa ... uno stato di vita normale, cioè io non capivo che stavo commettendo un reato”;*

• all’udienza del 13 maggio 2019 (pag. 18; a proposito dell’influenza di Cosa Nostra sull’On. CROCE per fare in modo che optasse per il listino, per lasciar spazio al MAUCERI, candidato “sponsorizzato” per le elezioni regionali dal D’Alì): *“Nel nostro standard, quando parliamo di cose segrete, possiamo parlare di attentati incendiari, di omicidi, allora è chiaro che discutiamo (in segreto). Ma sono andato a parlare con il Senatore per dire: “Senti, Tonino, ho parlato con Nino Croce, un facite cchiù tutti sti discussioni. Vi mittiti d’accordo, gli dai qualcosa e la cosa finisce là”, non è che ... c’erano cose segrete ... Nel nostro standard, potevamo parlare di fare attentati, però eravamo attenti, cautelati a non farci sentire, a non farci vedere da nessuno. Ma per andare a dire al Senatore: “Guarda, vi mittiti d’accordo, fate pace ...”, non penso che ...”.*

In altri termini, a fronte di una condotta di vita complessivamente caratterizzata dall’assenza di direttive morali e da una “normalità” radicalmente immersa nell’antigiuridicità, la generica espressione secondo la quale il MANNINA ed il PACE non avevano mai parlato di fronte al medesimo BIRRITTELLA “di atti ... rilevanti dal punto di vista penale” deve essere letta (fermo restando che trattasi comunque di espressioni provenienti da un soggetto che non ha alcuna cultura giuridica) nel senso che al collaboratore non constavano fatti di eclatante rilevanza penale, laddove comunque dall’esame complessivo delle dichiarazioni allora (il 1° dicembre 2005) rese dal BIRRITTELLA appare abbastanza chiaro che lui stesso si riferisse al fatto che non gli constava che il PACE ed il MANNINA avessero mai discusso di imposizione del “pizzo” (estorsioni) ai danni di qualche imprenditore (o di altro atto criminale eclatante), mentre magari – sempre allora – la creazione di un oligopolio e di un “cartello” fondato sulla forza di intimidazione promanante da Cosa Nostra non era ancora compresa ed apprezzata appieno dal medesimo BIRRITTELLA nella sua reale gravità.

In definitiva, così inquadrata la questione, la distonia tra le dichiarazioni del BIRRITTELLA (che da un lato ha sostenuto che il MANNINA ed il PACE non avevano mai parlato di fronte a lui “di atti ... rilevanti dal punto di vista penale” e che, dall’altro lato, ha assistito a conversazioni tra il MANNINA ed il PACE dalle quali poteva chiaramente desumersi che tra loro esisteva un cartello spartitorio del mercato del calcestruzzo) risulta solo apparente e, comunque, tenuto conto della genericità delle espressioni del BIRRITTELLA (secondo il quale il MANNINA ed il PACE non avevano mai parlato di fronte a lui “di atti ... rilevanti dal punto di vista penale”), dell’assenza in lui di cultura giuridica e della spiegazione che ne ha dato lui stesso il 3 giugno 2019, le medesime parole non possono essere utilizzate per giungere ad un complessivo e radicale giudizio di inattendibilità del dichiarante (soprattutto alla luce dei plurimi riscontri esistenti alle parole del BIRRITTELLA), anche con riguardo a vicende – relative al D’ALÌ – rispetto alle quali le condotte del MANNINA appaiono assolutamente marginali se non addirittura irrilevanti.

Va inoltre evidenziato che le dichiarazioni rese dal BIRRITTELLA nel corso del giudizio di appello sono apparse complessivamente coerenti, misurate (ad esempio ha sostenuto di non avere certezza del fatto che il D’ALÌ fosse consapevole della sua –del BIRRITTELLA– appartenenza a Cosa Nostra), logiche e munite di numerosi riscontri.

Ancora, l’attendibilità del BIRRITTELLA appare anche confermata dal fatto che egli non risulta avere alcun interesse a calunniare il D’ALÌ né risulta poter trarre alcun beneficio dall’accusarlo.

Le ragioni per le quali il BIRRITTELLA è stato ritenuto inattendibile dal Giudice di primo grado sono state poi confutate dalla Corte d’Appello con argomentazioni condivisibili e ritenute dalla Corte di Cassazione “particolarmente dettagliate”.

Il giudice di primo grado, infatti, nell’escludere l’attendibilità del BIRRITTELLA, ha posto l’attenzione in particolare su due discrasie ritenute rilevanti, emergenti dalle dichiarazioni del collaboratore di giustizia. Invero, nell’interrogatorio del 29 gennaio 2007, il dichiarante, dopo aver narrato il disegno di Cosa Nostra di acquistare la Calcestruzzi Ericina e del forte ostacolo a tale progetto costituito dall’operato del Prefetto di Trapani Fulvio SODANO, ha riferito che PACE Francesco gli aveva rappresentato l’imminente trasferimento dello stesso Prefetto, facendo chiaramente intendere (il PACE) di essere all’uopo intervenuto, grazie a sue conoscenze non meglio specificate; invece, oltre tre anni dopo, ossia nel corso dell’interrogatorio in data 8 ottobre 2010, dopo aver ribadito che tra il 2001 ed il 2002 il Prefetto SODANO veniva visto dagli esponenti dell’associazione mafiosa

come un'insidia proprio per la sua azione in favore delle imprese confiscate, sì che il PACE era intenzionato ad intervenire per ottenerne il trasferimento, lo stesso BIRRITTELLA ha rappresentato che, nel 2002, il PACE gli aveva anticipato che il Prefetto, di lì a poco, sarebbe stato trasferito, facendogli chiaramente intendere che il trasferimento era avvenuto grazie al suo (sempre del PACE) intervento su una persona a loro (cioè al sodalizio) vicina, che, secondo quanto dedotto dallo stesso BIRRITTELLA, era da individuarsi nell'odierno imputato, a causa del sostegno elettorale ricevuto dal sodalizio e dalla carica di Sottosegretario all'Interno che all'epoca rivestiva.

Orbene, la discrasia rilevata dal primo giudice è stata ritenuta – in modo condivisibile – dalla Corte d'Appello, con la sentenza annullata, “soltanto apparente”. atteso che anche nel secondo interrogatorio il dichiarante non ha confermato che il riferimento istituzionali del PACE, rivelatosi decisivo per il trasferimento del Prefetto SODANO, fosse l'odierno imputato, trattandosi di una sua deduzione. In altri termini, sempre secondo la sentenza d'appello poi annullata, la rappresentazione dei fatti data dal BIRRITTELLA in occasione dei due interrogatori avuti a distanza di ben tre anni l'uno dall'altro risulta essere perfettamente sovrapponibile, a dimostrazione della coerenza e costanza delle sue dichiarazioni, non potendo assumere particolare rilievo in senso contrario (cioè ai fini di desumere una inattendibilità del BIRRITTELLA) il semplice fatto che lo stesso BIRRITTELLA, nel corso del secondo interrogatorio, abbia avanzato una congettura e ciò sia perché lui stesso ha chiaramente manifestato che trattavasi di una congettura propria sia perché comunque trattavasi di congettura del tutto logica e pienamente giustificabile, poiché basata su dati reali e fortemente indicativi della fondatezza dell'ipotesi. Per tali ragioni, la deduzione in questione non può certamente considerarsi un'accusa calunniosa né sussiste distonia tra il contenuto delle dichiarazioni rese nel tempo dal collaboratore di giustizia.

Peraltro, una volta escusso in grado di appello, il BIRRITTELLA ha più volte chiarito che il PACE non gli aveva mai fatto il nome del D'ALÌ quale referente delle sue richieste di trasferimento del SODANO così come ha chiarito che fosse una propria deduzione quella in base alla quale il referente del PACE, al riguardo, fosse da individuare proprio nel D'ALÌ. Peraltro, come appena lumeggiato, trattavasi di deduzione alquanto ovvia e quasi scontata, sempre a suo dire, alla luce degli elementi di valutazione che aveva a disposizione.


Sta di fatto che il BIRRITTELLA ha rimarcato che il nome del D'ALÌ non gli venne mai fatto esplicitamente, quale responsabile del trasferimento del SODANO e ciò attesta ancor di più la sua continenza, equanimità ed affidabilità, nonché la coerenza nel tempo delle sue

dichiarazioni.

Il G.U.P., inoltre, nell'evidenziare l'inattendibilità del BIRRITTELLA, aveva valorizzato quanto indicato dal Tribunale di Trapani che, nell'ambito della sentenza emessa il 19 dicembre 2009 a carico di PACE Francesco e PELLEGRINO Bartolo per una vicenda di corruzione, aveva sostenuto che il BIRRITTELLA avrebbe affermato (il condizionale è d'obbligo, posto che nella parte della sentenza appena citata, presente in atti al faldone 3 – pagg. 2802 e ss. –, non si riportano le parole del medesimo BIRRITTELLA ma la loro interpretazione effettuata dal Tribunale medesimo) che, nel corso delle *“elezioni del 2001 ... i mafiosi votarono “Nuova Sicilia” ... per una personale scelta d'interesse ma non sulla base di un previo accordo”*; orbene, secondo il Giudice di primo grado di questo giudizio, vi sarebbe un contrasto tra quanto in quella sede sostenuto dal BIRRITTELLA (secondo l'interpretazione delle sue dichiarazioni datane dal Tribunale di Trapani) –e cioè che Cosa Nostra avrebbe appoggiato *“Nuova Sicilia”* nel corso delle elezioni del 2001– e quanto invece sostenuto dal medesimo BIRRITTELLA negli atti acquisiti al presente giudizio –e cioè che Cosa Nostra avrebbe appoggiato il D'ALÌ nelle elezioni nazionali del 2001 nonché il MAUCERI, sempre di Forza Italia, nelle elezioni regionali del 2001, mentre solo il BIRRITTELLA, a titolo personale e per convenienza personale, aveva votato per il candidato di *“Nuova Sicilia”* nell'ambito delle elezioni regionali del 2001–; a ben vedere, però, è assai verosimile che quanto affermato (e sopra riportato) dal Tribunale di Trapani, nell'ambito della sentenza emessa il 19 dicembre 2009, sia il frutto di un errore, in quanto dalla lettura della sentenza della Corte d'Appello di Palermo che l'ha confermata si desume che il BIRRITTELLA –il quale, tra l'altro, come da lui stesso sostenuto, aveva già votato alle elezioni regionali del 2001 un candidato di *“Nuova Sicilia”*, per compiacere il PELLEGRINO, dal quale si aspettava favori per affari edilizi in corso, avvertendo di ciò il PACE, che invece aveva imposto l'appoggio di Cosa Nostra a Forza Italia ed al candidato indicato dal D'ALÌ– aveva appoggiato *“Nuova Sicilia”* nell'ambito delle elezioni comunali, per il Comune di Erice, tenutesi nell'autunno 2001, sostenendo in particolare tale PORRACCHIO Giuseppe, detto *“Peppuccio”*; appare quindi corretto quanto sostenuto dalla Corte d'Appello di Palermo nella sentenza emessa nell'ambito del presente procedimento, laddove si evidenzia che *“non corrisponde al vero ... che alle elezioni regionali del 2001 il sodalizio mafioso trapanese sostenne il partito Nuova Sicilia”*. Tra l'altro, nessuna contraddizione risulta tra le dichiarazioni del BIRRITTELLA, in quanto lui stesso ha sempre sostenuto che Cosa Nostra (e con essa pure il medesimo BIRRITTELLA) aveva

“appoggiato” (cioè sponsorizzato e fatto campagna elettorale per) il D’ALÌ alle elezioni nazionali del 2001 nonché il MAUCERI – sempre di Forza Italia e su richiesta al sodalizio da parte dell’odierno imputato – nelle elezioni regionali del 2001, mentre solo il BIRRITTELLA, a titolo personale e per convenienza personale, aveva votato (e fatto votare i suoi familiari) per il candidato di “Nuova Sicilia” nell’ambito delle elezioni regionali del 2001; ebbene, tali dichiarazioni si pongono in coerenza anche con l’appoggio garantito dal medesimo BIRRITTELLA a “Nuova Sicilia” nell’ambito delle elezioni comunali nel comune di Erice nell’autunno 2001, perché anche allora il medesimo BIRRITTELLA aveva interesse a sostenere il partito del PELLEGRINO, per compiacere quest’ultimo e per ottenerne i favori; analogamente, coerenti con tutti gli elementi a disposizione sono pure le dichiarazioni del BIRRITTELLA secondo le quali si trattava di un suo aiuto effettuato a titolo personale e per convenienza personale, mentre Cosa Nostra non aveva mai appoggiato “Nuova Sicilia”; in definitiva, non risultano tra le dichiarazioni del BIRRITTELLA contraddizioni di sorta né elementi che possano indurre a ritenerlo inattendibile (in altri termini, il BIRRITTELLA è stato chiaro nel distinguere l’appoggiare dal votare, precisando che “appoggiare” vuol dire fare campagna elettorale e procacciare voti presso amici, parenti, dipendenti e conoscenti –e Cosa Nostra, con i suoi adepti, ivi incluso il BIRRITTELLA, avevano “appoggiato” il D’ALÌ nel corso delle elezioni politiche ed il candidato indicato dal medesimo imputato nelle elezioni regionali tenutesi nel 2001–, mentre poi lo stesso BIRRITTELLA aveva semplicemente dato il proprio voto al candidato di “Nuova Sicilia” – e non al MAUCERI– nell’ambito delle elezioni regionali del 2001, pur dopo avere “appoggiato”, nei termini suddetti, il medesimo MAUCERI in quanto questa era la direttiva del PACE, laddove lo stesso BIRRITTELLA aveva invece “appoggiato” il candidato di “Nuova Sicilia” solo nelle elezioni comunali ad Erice ove non esisteva una diversa direttiva dei vertici di Cosa Nostra; in tali termini nessuna contraddizione si rinviene nelle dichiarazioni del BIRRITTELLA).

Il G.U.P., ancora, con considerazioni superate dalla Corte d’Appello in secondo grado ma riprese dalla Difesa dell’imputato con la memoria conclusiva, ha sostenuto l’inattendibilità del BIRRITTELLA anche alla luce della conversazione intercettata prog. 107 del 27 maggio 2001 (cfr. pagg. 482 e ss. dell’informativa della Questura di Trapani del 13 ottobre 2004, presente al faldone 2), nel corso della quale lo stesso BIRRITTELLA parlava con FIGUCCIO Antonino. Secondo il G.U.P. sarebbe contraddittorio il fatto che il BIRRITTELLA abbia sostenuto – una volta intrapreso il suo percorso di collaborazione con



la Giustizia – che, nel corso delle elezioni regionali del 2001, aveva fatto campagna elettorale per il MAUCERI (su indicazione del PACE) ed aveva poi votato (e fatto votare i suoi familiari) per il partito del PELLEGRINO, mentre nell’ambito della conversazione appena citata lo stesso BIRRITTELLA aveva evidenziato che non era opportuno schierarsi con alcun candidato. A ben vedere, però, nel corso della conversazione prog. 107 sopra citata, il BIRRITTELLA ed il FIGUCCIO discutevano del fatto che due candidati, per schieramenti diversi, al Parlamento regionale siciliano – BUSCAINO Mario, candidato nelle liste della “Margherita”, e POMA Mario, candidato nelle liste del “CDU-PPE” – avrebbero di certo chiesto loro un appoggio elettorale e che entrambi quei candidati potevano risultare utili per i futuri progetti speculativi (lottizzazioni) degli interlocutori medesimi; in tale contesto il BIRRITTELLA evidenziava che la condotta più prudente era quella di non fare trasparire all’esterno un impegno in favore di un particolare candidato, promettendo al più il voto personale e quello dei propri familiari (*“Non ci dobbiamo schierare con nessuno perché altrimenti rischiamo qua ... Perché appena saliamo a Erice troviamo le porte aperte? ... Appena andiamo a Trapani dobbiamo trovare ... Non ci dobbiamo schierare ... senza dire campagna elett... gli dico: “Il voto quello mio person ... campagna non te ne faccio ... il voto personale, la mia famiglia, mio figlio ... quei dieci voti personali ... non più di questo”*). Orbene, al riguardo va innanzitutto evidenziato che, in tale frangente, il BIRRITTELLA stava parlando con il FIGUCCIO, che non risulta fosse appartenente a Cosa Nostra, per cui di certo il medesimo BIRRITTELLA non poteva rivelare ad un *extraneus* le disposizioni che PACE aveva dato ai sodali (appoggiare il MAUCERI) nell’interesse del sodalizio. Inoltre, il BIRRITTELLA, sempre nel corso del dialogo con il FIGUCCIO, si limitava ad invocare prudenza, nel senso che non doveva trasparire all’esterno un impegno verso alcun candidato (*id est*, si doveva evitare che qualche candidato comprendesse che lui stesso – il BIRRITTELLA – stesse appoggiando un altro candidato) mentre al massimo potevano promettersi dei voti personali, il tutto per massimizzare l’effetto utilitaristico; ed in effetti, la condotta concreta del BIRRITTELLA appare essere stata proprio quella prospettata nell’ambito del dialogo intercettato; il BIRRITTELLA, infatti, ha appoggiato il MAUCERI perché così aveva disposto la famiglia mafiosa e non poteva opporsi alle direttive del PACE (quindi, in forza di tali direttive, ha invitato a votare per il MORICI i propri dipendenti e conoscenti, magari facendo in modo e sperando che quell’impegno non venisse percepito da altri candidati); poi ha fatto pervenire il voto personale proprio e dei propri familiari al partito ed al candidato del PELLEGRINO, a tutela di propri interessi

utilitaristici (è inoltre pur plausibile che quel voto personale fatto pervenire al partito ed al candidato del PELLEGRINO fosse stato in precedenza promesso anche ad altri candidati): infine si è adoperato per comporre il contrasto tra il D'ALÌ ed il CROCE per avere “due cavalli” nel Parlamento regionale. In tal modo il BIRRITELLA ha in effetti agito in modo del tutto prudente e per massimizzare l'effetto utilitaristico in proprio favore, sostanzialmente secondo uno schema prospettato nella conversazione intercettata in esame.

In definitiva, alla luce di tali considerazioni, neppure la conversazione intercettata in questione appare tanto pregnante da poter indurre ad una valutazione di inattendibilità del BIRRITELLA.

Il Giudice di primo grado ha poi ritenuto inattendibile il BIRRITELLA per l'inverosimiglianza di alcune sue dichiarazioni, rese però in un procedimento a carico di lui stesso (peraltro conclusosi con pronuncia di prescrizione e quindi senza alcun accertamento delle responsabilità del medesimo BIRRITELLA e della effettiva inverosimiglianza della sua versione). Orbene, al riguardo, la Corte d'Appello, con la sentenza poi annullata dalla Corte di Cassazione, ha comunque condivisibilmente evidenziato che la sentenza resa dal Tribunale di Trapani in data 9 maggio 2007 dava in ogni caso atto del fatto che il BIRRITELLA, in quella sede (trattavasi di reati fiscali) aveva reso una confessione comunque “essenziale ed apprezzabile”, avendo “ammesso incondizionatamente la propria attività di gestore di fatture relative ad operazioni inesistenti”. Peraltro, vi è una siderale differenza e distanza tra il prospettare una tesi difensiva (attendibile o meno che sia) nell'ambito di un processo a proprio carico, al fine di scongiurare una condanna, ed il calunniare un altro soggetto, al fine di provocarne la ingiusta condanna nell'ambito del processo a carico di quest'ultimo. Ebbene, il mero fatto che il BIRRITELLA, in passato, possa aver prospettato delle tesi deboli a propria difesa, nell'ambito di procedimenti a proprio carico, non pare proprio un dato così forte da minare la credibilità delle accuse dello stesso BIRRITELLA a carico del D'ALÌ.

Analoghe considerazioni valgono con riferimento ad altro procedimento, questa volta conclusosi con sentenza di condanna del BIRRITELLA del 6 giugno 2008. Anche in quel caso lo stesso BIRRITELLA si era difeso con prospettazioni ritenute dal G.U.P. “poco credibili” ma anche in quel caso aveva “ammesso pacificamente di essere stato l'effettivo gestore della ditta Alfa Edil, formalmente intestata alla di lui moglie”. In altri termini, le ammissioni effettuate in quella sede dal BIRRITELLA ne confermano l'attendibilità, mentre l'aver cercato di difendersi con prospettazioni in quella sede ritenute non fondate

appare condotta comunque riconducibile ad un legittimo diritto di difesa e non può certo indurre a ritenere inattendibile il medesimo BIRRITTELLA, in questa sede, laddove accusi il D'ALI.

La Difesa dell'imputato, poi, con la memoria conclusiva, ha sostenuto che il BIRRITTELLA fosse inattendibile in quanto, mentre nell'*incipit* dell'interrogatorio del 1° dicembre 2005 (occasione in cui, per la prima volta, egli aveva manifestato la volontà di collaborare con la giustizia), aveva detto che il suo "riferimento era soltanto il Pace Francesco" (in realtà, più specificamente, il BIRRITTELLA, alla domanda rivoltagli dagli inquirenti se fosse in grado di riferire sugli – allora, nel 2005 – attuali componenti della famiglia mafiosa di Trapani, aveva affermato che poteva riferire esclusivamente sul PACE – che comunque era il "capofamiglia" –, perché con lui fondamentalmente egli, sempre allora, si relazionava) e che lui stesso (sempre il BIRRITTELLA) non era "organico", sentito successivamente, nel corso di questo giudizio, nel 2019, il medesimo BIRRITTELLA ha affermato che era "organico" ed ha riferito di suoi rapporti intrattenuti, nel tempo, coi VIRGA, prima (ed ancor prima, negli anni '80 del secolo scorso con esponenti della famiglia MINORE), e col PACE, dopo. Sul punto, però, vanno svolte le seguenti considerazioni, alcune di carattere generale ed altre relative alle specifiche dichiarazioni del BIRRITTELLA:

- la strada di un sodale verso la dissociazione e la collaborazione con la Giustizia non è quasi mai piana ed agevole perché sussistono sempre (o quasi), soprattutto in principio e soprattutto se la collaborazione avviene "a caldo" ed a breve distanza dall'arresto, resistenze connesse a preoccupazioni di varia natura (preoccupazione per la sorte dei propri cari; preoccupazione per la propria posizione processuale, che si aggrava in ragione di dichiarazioni autoaccusatorie; anche preoccupazione verso i sodali accusati, per certi versi "traditi" dalle proprie dichiarazioni); per cui delle resistenze o delle "incertezze" in prima battuta appaiono comprensibili e solo se non risolte successivamente con franchezza e sincerità possono far sorgere seri dubbi in termini di attendibilità:

- è umanamente comprensibile che un soggetto appena arrestato (il BIRRITTELLA, quel 1° dicembre 2005, era stato arrestato, in esecuzione di una o.c.c. "per mafia" appena una settimana prima e subito era iniziato il travaglio interiore che poi l'ha condotto alla collaborazione con la Giustizia), pur in presenza di un (ancora in stadio larvale) intenzione di collaborare con gli inquirenti, cerchi istintivamente di attenuare le proprie responsabilità, fermo restando che questo conato fondamentalmente istintivo (pur a ritenerlo presente nel

caso di specie) ha ceduto immediatamente il passo, sempre nel caso di specie, ad una sincera disponibilità del BIRIRITTELLA a narrare le vicende che lo riguardavano e così, pur avendo il medesimo BIRIRITTELLA in principio affermato che non era “organico” al sodalizio e che allora (nel 2005) intratteneva fundamentalmente rapporti soltanto con il PACE (unico soggetto chiaramente “intraneo” al sodalizio che lui allora frequentava nel 2005; ed in effetti lo stesso PACE era allora il capofamiglia di Trapani), subito dopo (nel giro di pochi minuti) lo stesso BIRIRITTELLA ha sostenuto (fermo restando che, in effetti, realmente in quel periodo il suo principale e fondamentale referente era proprio PACE Francesco) che: per conto del PACE, aveva effettuato diverse estorsioni ai danni degli imprenditori CATALANO Leonardo e SCUDERI Vincenzo; aveva assicurato allo stesso PACE che si sarebbe interessato per agevolare la latitanza di MESSINA Giuseppe (mafioso di Paceco, stessa città del BIRIRITTELLA); aveva in precedenza intrattenuto rapporti con VIRGA Pietro e VIRGA Francesco, figli di Vincenzo (ma tali dichiarazioni non contraddicono le originarie affermazioni del BIRIRITTELLA, in quanto in principio gli era stato chiesto dagli inquirenti con quali mafiosi trapanesi intrattenesse rapporti al momento del suo arresto ed allora i VIRGA erano detenuti o comunque non risulta che, sempre nel 2005, il BIRIRITTELLA intrattenesse ancora rapporti con loro; per cui sul punto il BIRIRITTELLA non ha mentito); sempre in passato, aveva effettuato delle estorsioni ai danni di FERRARA Vincenzo e di DI GIROLAMO Salvatore, imprenditore di Marsala, per conto dei VIRGA, quando questi ultimi avevano un ruolo egemone nell’ambito della famiglia mafiosa di Trapani;

• come già evidenziato, il BIRIRITTELLA non ha conoscenze né competenze giuridiche, per cui, quando originariamente ha affermato che non era “organico”, verosimilmente intendeva riferire che non era “punciuto” e formalmente affiliato (circostanza vera) ma, come si preciserà meglio in seguito, in base all’Ordinamento Italiano e secondo un orientamento giurisprudenziale consolidatosi negli ultimi anni (ma non era così pacifico nel 2005), l’organicità in Cosa Nostra deriva non dalla formale affiliazione secondo le regole del sodalizio bensì da una effettiva partecipazione alle dinamiche del sodalizio mafioso (a prescindere dal fatto che esista o meno una formale affiliazione), laddove dalle stesse ammissioni del BIRIRITTELLA effettuate in occasione del primo verbale in cui ha manifestato la volontà di collaborare traspariva chiaramente una sua effettiva e stabile partecipazione alle dinamiche di Cosa Nostra (rapporti con i VIRGA prima e con PACE dopo, disponibilità non occasionale ad operare su indicazione di costoro nel settore delle

estorsioni, disponibilità a curare la latitanza di sodali);

- in sostanza, il BIRRITTELLA ha sinceramente ed immediatamente rivelato fatti dai quali traspariva la sua organicità in Cosa Nostra secondo le regole proprie dell'Ordinamento Italiano, sebbene non fosse formalmente affiliato e quindi sebbene non fosse organico secondo le regole di Cosa Nostra;

- il BIRRITTELLA non può quindi ritenersi inattendibile perché nel 2005 ha riferito che non era organico (e ciò in quanto in effetti non era formalmente affiliato secondo le regole di Cosa Nostra) né può ritenersi che allora sia stato non sincero, perché comunque ha ammesso fatti dai quali traspariva la sua organicità in Cosa Nostra secondo le regole proprie dell'Ordinamento Italiano, il tutto fermo restando che, in effetti, realmente in quel periodo il suo principale e fondamentale referente era proprio PACE Francesco;

- certo, poi nel 2019 il BIRRITTELLA ha sostenuto che era "organico" ma, all'evidenza ed a ben vedere, dopo aver subito una sentenza penale passata in giudicato *ex art. 416 bis* c.p. e dopo che un Giudice ha deliberato che le sue condotte erano indicative di una sua organicità in Cosa Nostra, sarebbe stato assurdo ed illogico che il BIRRITTELLA continuasse a sostenere che non era organico.

Orbene, l'insieme di tali elementi lascia ritenere che la questione sollevata dalla Difesa ed appena esaminata non sia idonea a determinare una declaratoria di inattendibilità del BIRRITTELLA.

Analogamente, del tutto irrilevante appare l'asserita discrasia evidenziata dalla Difesa alla fine di pag. 5 ed all'inizio di pag. 6 della propria memoria conclusiva.

In sostanza, il BIRRITTELLA ha sostenuto di aver conosciuto il D'ALÌ in circostanze assolutamente lecite, connesse ad un tentativo dell'imputato –avvenuto nel 1998 o nel 1999– di formare una "cordata" di imprenditori trapanesi al fine di salvare il Trapani Calcio e scongiurarne il fallimento. In quel contesto, sempre secondo il BIRRITTELLA, il D'ALÌ aveva emesso degli assegni (due o tre in tutto) in suo (del BIRRITTELLA) favore, per finanziare determinate attività del Trapani Calcio; tali assegni (sempre secondo il BIRRITTELLA) erano "della Banca Sicula" (sebbene il medesimo BIRRITTELLA abbia anche precisato che comunque non era sicuro, a distanza di anni, di quell'indicazione; e cioè che si trattasse di assegni della Banca Sicula) e lo stesso BIRRITTELLA li aveva scambiati "dove avev(a) il conto alla Banca Sicula di via Virgilio" (così il BIRRITTELLA ha dichiarato nell'aprile 2019); orbene, la Difesa ha evidenziato che allora la Banca Sicula era stata già incorporata in altra banca.

Al riguardo, però, va innanzitutto evidenziato che è ben plausibile che il D'ALÌ ed il

BIRRITELLA (che comunque si conoscevano, come anche affermato dal TREPPIEDI e come risulta da talune intercettazioni, in cui – parlando con terzi dell’odierno imputato – il BIRRITELLA lo appellava con il termine -indicativo di familiarità- di “Tonino”) si siano conosciuti proprio in quei frangenti connessi al salvataggio del Trapani Calcio, posto che:

- è pacifico che il D’ALÌ si sia speso per salvare il Trapani Calcio, stimolando la costituzione di una “cordata” di imprenditori trapanesi;

- il BIRRITELLA era allora un rilevante e facoltoso imprenditore trapanese, per cui è verosimile che sia stato anche lui coinvolto in quel tentativo;

- il BIRRITELLA era molto attivo nel mondo del calcio, tant’è che era già stato presidente del Paceco Calcio e che di lì a breve sarebbe diventato presidente del Trapani Calcio.

È quindi verosimile, alla luce di tali elementi, che vi sia stata una effettiva sinergia tra il D’ALÌ ed il BIRRITELLA con riguardo alla vicenda in questione.

Inoltre, trattasi di vicenda del tutto eccentrica rispetto all’oggetto dell’odierno procedimento e relativa a fatti privi di rilevanza penale, per cui non si comprende proprio per quale ragione il BIRRITELLA avrebbe dovuto mentire al riguardo.

È ben plausibile – invece – che, a distanza di circa 20 anni, per mero difetto di memoria, il BIRRITELLA abbia indicato come assegni della Banca Sicula quelli che erano in realtà assegni di altro istituto di credito o dell’istituto di credito che aveva incorporato la Banca Sicula e che lo stesso BIRRITELLA abbia indicato come sede della Banca Sicula presso la quale aveva scambiato quei medesimi assegni la sede che originariamente era stata (per decenni) della Banca Sicula ma che allora era da poco divenuta sede dell’istituto di credito che aveva incorporato la Banca Sicula. In altri termini, è ben plausibile che il BIRRITELLA, più che mentire spudoratamente (su fatti di nessun rilievo penale), abbia più semplicemente ceduto “alla forza dell’abitudine”, proprio come ancora oggi a Palermo taluno fa ancora riferimento alla Cassa di Risparmio o alla Sicilcassa per indicare plessi ormai passati ad istituti di credito che hanno da tempo incorporato quelle banche.

■ In definitiva, anche tale dato non pare assolutamente in grado di minare l’attendibilità del BIRRITELLA.

Ancora, la difesa sostiene che il BIRRITELLA sarebbe stato smentito circa l’ubicazione della segreteria politica del D’ALÌ a Trapani. Invero, al riguardo il BIRRITELLA ha sostenuto che quella segreteria politica si trovava “all’angolo di Corso Italia” e tali dichiarazioni non appaiono smentite da quelle dei testi MARISCALCO e LA PICA; il MARISCALCO infatti ha dichiarato di non sapere dove si trovasse la segreteria politica del

D'ALÌ ed ha indicato l'ubicazione semplicemente del comitato elettorale durante le elezioni del 1994 (in Corso Italia ma non "all'angolo" mentre "all'angolo" vi era la traversa – prima traversa dando le spalle al Tribunale – dove si trovava il palazzo della famiglia D'ALÌ, in cui abitava pure l'imputato); anche il LA PICA ha indicato esclusivamente l'ubicazione del comitato elettorale durante le elezioni del 1994 ("Corso Italia 35 o 33"); a ciò si aggiunga che, sempre in base alle dichiarazioni del MARISCALCO "all'angolo" di Corso Italia vi era sostanzialmente il palazzo dei D'ALÌ ed è pur verosimile che la segreteria politica (o comunque quella che il BIRRITTELLA indicava come la segreteria politica) dell'imputato fosse proprio tra le mura del suo (sempre dell'imputato) palazzo di famiglia. In definitiva, anche con riguardo a tali aspetti nessun elemento induce a ritenere inattendibile il BIRRITTELLA.

Peraltro, oltre agli elementi di riscontro alle dichiarazioni del BIRRITTELLA già evidenziati in precedenza, ne sussistono diversi altri, nel complesso significativi della sua attendibilità.

Ad esempio, il BIRRITTELLA ha evidenziato di aver saputo da GIACALONE Vito e da COPPOLA Tommaso che questi ultimi avevano intenzione di favorire MORICI Francesco (cfr. pagg. 461 e 462 della sentenza di primo grado) per i lavori della funivia di Erice e ciò trova riscontro –fermo restando che in effetti quei lavori se li aggiudicò proprio il MORICI– nelle dichiarazioni del GIACALONE, secondo il quale il COPPOLA gli aveva detto di aver confidato al D'ALÌ il piano di fare aggiudicare (ovviamente tramite una turbativa) la gara d'appalto al MORICI e di avere avuto contatti sempre con D'ALÌ per favorire la creazione dello staff che avrebbe dovuto garantire l'aggiudicazione della gara al medesimo MORICI nonché trova riscontro nella conversazione intercettata e riportata alle pagg. 478/481 della sentenza di primo grado, in cui il GIACALONE proponeva al COPPOLA di fare aggiudicare la gara d'appalto relativa alla funivia di Erice a soggetti di sua (del COPPOLA) fiducia ed il COPPOLA indicava, al riguardo, proprio il MORICI, affermando poi che di tale vicenda avrebbe informato il D'ALÌ per sapere cosa ne pensasse; orbene, vero è che la turbativa così come prospettata in quella sede dal GIACALONE ed il COPPOLA non si realizzò e che non si hanno elementi per affermare un intervento del D'ALÌ al riguardo –intervento comunque non riferito dal BIRRITTELLA– ma ciò che rileva è: 1) che il BIRRITTELLA ha affermato il dato vero di una combutta tra il COPPOLA ed il GIACALONE, funzionale a far ottenere l'appalto in oggetto al MORICI –per cui BIRRITTELLA appare attendibile–; 2) che la vicenda in oggetto conferma gli stretti rapporti tra il COPPOLA ed il D'ALÌ ed il fatto che il primo –come già evidenziato– non si facesse scrupoli a sottoporre al D'ALÌ un progetto criminale, tra l'altro –in quel caso (funivia di Erice)– funzionale ad agevolare Cosa Nostra.

che aveva la prospettiva di godere della “messa a posto” qualora l’appalto fosse stato ottenuto dal MORICI, sebbene non risulta che tale dato fosse noto all’imputato – dalle dichiarazioni del BIRRITTELLA rese a pag. 69 del verbale del 13 maggio 2019 risulta che la “messa a posto” in quel caso vi fu, sebbene non in denaro bensì in subappalti, in quanto il PACE impose che le trivellazioni per la posa dei piloni della funivia venissero effettuate da TUMBARELLO Matteo, “di vecchia famiglia mafiosa”–.

Inoltre, a riprova della continenza e dell’equilibrio delle dichiarazioni del BIRRITTELLA, va rimarcato che sono state le stesse dichiarazioni di costui ad escludere rilevanza a carico del D’ALÌ, nell’ambito del presente giudizio, alla vicenda della caserma di S. Vito Lo Capo, laddove il dichiarante ha affermato che non aveva certezza del fatto che allora il D’ALÌ sapesse che lui stesso (il BIRRITTELLA) era mafioso. In ogni caso, le dichiarazioni del BIRRITTELLA, in relazione alla vicenda in questione, appaiono attendibili mentre quelle del LA GATTUTA (secondo il quale non aveva mai ricevuto alcuna pressione o raccomandazione da parte del D’ALÌ in favore del BIRRITTELLA) possono essere inquinate dall’interesse (del medesimo LA GATTUTA) di non rivelare proprie condotte penalmente rilevanti o moralmente biasimevoli (essere intervenuto presso propri colleghi per arrecare vantaggio ad un esponente mafioso); inoltre, non può escludersi che il BIRRITTELLA, nonostante conoscesse il LA GATTUTA, abbia comunque richiesto l’aiuto di un politico di rilievo come il D’ALÌ, per accentuare la pressione e la forza di persuasione sulla burocrazia (in ogni caso, il BIRRITTELLA, all’udienza del 13 maggio 2019, ha spiegato che aveva chiesto l’intervento del D’ALÌ perché non sapeva che della questione che gli stava a cuore –stipula di un contratto di affitto avente ad oggetto un suo immobile da adibire a caserma dei CC e determinazione di un congruo canone– se ne occupasse il proprio conoscente LA GATTUTA). Pertanto non può sostenersi che le dichiarazioni del BIRRITTELLA siano inattendibili in relazione a tale vicenda e che – per di più – lo siano in generale. Peraltro, il BIRRITTELLA, all’udienza del 13 maggio 2019, ha pure chiarito il contenuto della conversazione intercettata e riportata a pg. 560 della sentenza di primo grado, precisando che il D’ALÌ aveva promesso a lui stesso (al BIRRITTELLA) la realizzazione della sede del Comando Provinciale dei CC ma poi il medesimo BIRRITTELLA aveva scoperto che l’imputato aveva effettuato analoga promessa pure in favore di altri soggetti (Peppe POMA e Andrea BURGARELLA), per cui non sussiste la contraddizione ritenuta invece dal G.U.P., il quale ha evidenziato che mentre il BIRRITTELLA aveva sostenuto di aver ricevuto promesse dal D’ALÌ circa la

realizzazione della sede del Comando Provinciale dei CC, nel corso della suddetta conversazione il BIRRITTELLA affermava che il D'ALÌ aveva promesso a Peppe POMA e ad Andrea BURGARELLA la realizzazione della stessa caserma. Le spiegazioni del BIRRITTELLA chiariscono la vicenda che, comunque, non pare di rilevanza tale da poter incidere sull'attendibilità complessiva del dichiarante, obliterandola.

Anche la vicenda del Consorzio Trapani Turismo ha perso rilevanza, in questa sede, proprio sulla base delle dichiarazioni del BIRRITTELLA, il quale ha sostenuto di non avere certezze del fatto che il D'ALÌ allora sapesse della sua (sempre del BIRRITTELLA) appartenenza a Cosa Nostra. È ovvio, quindi, che se il D'ALÌ ha agito nell'interesse del Consorzio e nel rispetto della legge (nessuna violazione di legge, invero, risulta al riguardo), senza sapere di stare agevolando dei mafiosi, deve escludersi ogni rilevanza penale della vicenda in oggetto, ai fini del presente giudizio. In ogni caso, va rimarcata la continenza delle dichiarazioni del BIRRITTELLA pure a tal proposito e ciò è significativo, senza dubbio, di attendibilità.

Inoltre, il BIRRITTELLA ha sostenuto che non gli risultava che i MORICI (Vincenzo e Francesco, padre e figlio) appartenessero o fossero vicini a Cosa Nostra e pure tale dato appare sintomatico di continenza, equilibrio e carenza di volontà di calunniare il D'ALÌ, se solo si tiene presente che tali dichiarazioni appena ricordate depotenziano, ai fini in oggetto, gli elementi costituiti dagli asseriti favori assicurati dall'imputato nei riguardi dei medesimi MORICI.

Pure le parole del SODANO e della di lui moglie corroborano il narrato del BIRRITTELLA, facendolo ritenere attendibile. Ed invero, dalle dichiarazioni del BIRRITTELLA traspare chiaramente che il PACE si fosse rivolto proprio al D'ALÌ (sebbene costui non sia mai stato citato espressamente dal medesimo PACE, in relazione a detta vicenda) per far trasferire il SODANO, annunciandone – prima – il prossimo trasferimento e vantandosi – poi – di esserne l'artefice grazie a propri "referenti". Orbene, il SODANO ha riferito che, circa uno o due mesi prima del suo trasferimento, il Ministero (in particolare il dott. MOSCA, secondo quanto precisato da AUGELLO Maria, moglie del SODANO) gli aveva assicurato che non sarebbe stato trasferito a breve, tant'è che poi il trasferimento lo aveva sorpreso e gettato in profonda prostrazione; ancora, il SODANO ha pure riferito (in ciò corroborato da sua moglie, anch'ella presente al colloquio con il CUFFARO) di aver saputo da CUFFARO Salvatore, al quale l'aveva detto il Ministro PISANU, che era stato proprio il D'ALÌ ad insistere per il trasferimento del SODANO.

Appare quindi evidente che le dichiarazioni del SODANO, di sua moglie e del BIRRITTELLA si riscontrino vicendevolmente nell'attribuire al D'ALÌ la responsabilità del trasferimento da Trapani del Prefetto Fulvio SODANO, per di più in piena coerenza: con la pluriennale e costante disponibilità dell'imputato ad agire in favore di Cosa Nostra; con il patto politico/mafioso stretto tra il D'ALÌ e la famiglia mafiosa di Trapani; con il desiderio del PACE di fare allontanare da Trapani il Prefetto SODANO, laddove appare naturale che lo stesso PACE dovesse rivolgersi – al riguardo – al Sottosegretario al Ministero dell'Interno (proprio il Ministero competente) che lui stesso e la famiglia mafiosa che guidava avevano allora contribuito a fare eleggere al Senato. In altri termini, la responsabilità del D'ALÌ con riguardo al trasferimento del SODANO è affermata da due fonti del tutto distinte tra loro (il BIRRITTELLA che lo ha saputo dal PACE; il SODANO e sua moglie, che l'hanno saputo da CUFFARO Salvatore, al quale lo aveva detto il Ministro PISANU), che si riscontrano perfettamente e vicendevolmente.

Di converso, non smentisce il BIRRITTELLA quanto affermato dal BILLECI. Secondo il BIRRITTELLA, il PACE aveva deciso di fare “terra bruciata” attorno alla Calcestruzzi Ericina ed, in tale contesto, lui (il BIRRITTELLA) e lo stesso PACE avevano fatto visita al BILLECI per imporgli di cambiare fornitore di calcestruzzo (allora aveva iniziato a rifornirsi presso la Calcestruzzi Ericina per dei lavori appaltatigli dalla distilleria Bertolino).

Orbene, la “manovra a tenaglia” (fare “terra bruciata” attorno alla Calcestruzzi Ericina per portarla ad una situazione di crisi finanziaria al fine di poterla poi acquisire ad un prezzo vile, eliminandola così dalla concorrenza) riferita dal BIRRITTELLA – che sarebbe stata realizzata anche con la collaborazione del D'ALÌ, per quanto in precedenza evidenziato (invito a lasciar spazio alla concorrenza anche con riguardo alla fornitura per la distilleria Bertolino; trasferimento del Prefetto SODANO che cercava di sostenere la Calcestruzzi Ericina) – è confermata dai già citati CASTELLI e MISERENDINO, laddove hanno sostenuto che il D'ALÌ aveva chiamato il NASCA perché costui li invitasse ad un minore “attivismo” sul mercato nell'interesse della Calcestruzzi Ericina, così da lasciar spazio ad altri concorrenti, nonché è confermata dalla vicenda SODANO e da quanto riferito da quest'ultimo (sia in relazione al proprio trasferimento sia con riguardo ai rimproveri ed alle minacce subite ad opera del D'ALÌ, che lo accusava di aiutare la Calcestruzzi Ericina a scapito della concorrenza) e dalla AUGELLO.

Inoltre, il BILLECI (che ha negato pressioni da parte del PACE affinché lo stesso BILLECI cessasse di rifornirsi presso la Calcestruzzi Ericina) è chiaramente inattendibile.

Questi, oltre ad essere stato condannato per concorso esterno in associazione a delinquere di tipo mafioso, ha perfino negato l'evidenza, sostenendo dinanzi a questa Corte di non aver riportato alcuna condanna al riguardo (ma solo per turbativa d'asta, reato per il quale invece vi era stata la revisione del processo). Inoltre, egli ha sostenuto di non essersi più fornito dalla Calcestruzzi Ericina (non perché così gli avevano chiesto il PACE ed il BIRRITTELLA, come da quest'ultimo sostenuto, bensì) perché la Calcestruzzi s.p.a. gli faceva condizioni migliori e ciò in quanto, mentre la Calcestruzzi Ericina intendeva effettuare il trasporto del calcestruzzo con i propri (della Calcestruzzi Ericina) mezzi (il MISERENDINO ha chiarito che la Calcestruzzi Ericina garantiva la bontà del prodotto fino al cantiere e per questo effettuava il trasporto con i propri mezzi), la Calcestruzzi s.p.a. consentiva al BILLECI di usare le sue (del BILLECI stesso) betoniere e ciò incideva per circa 7/8 euro per mc. di calcestruzzo.

Orbene, al riguardo va però evidenziato:

1) che il BILLECI non ha lasciato la Calcestruzzi Ericina direttamente per la Calcestruzzi s.p.a., mentre, dopo una prima fornitura di calcestruzzo ad aprile 2002 presso la Calcestruzzi Ericina, a maggio sempre del 2002 si era rifornito, per 2 mc. di calcestruzzo, presso la Sicilcalcestruzzi (che faceva capo al PACE), laddove solo ad ottobre 2002 era passato a rifornirsi presso la Calcestruzzi s.p.a.;

2) che i prezzi della Calcestruzzi Ericina erano sostanzialmente analoghi a quelli della Sicilcalcestruzzi, se non addirittura inferiori (34,39 euro a mc. la prima fornitura fatta dalla Calcestruzzi Ericina e 50,29 euro a mc. la seconda fornitura della Calcestruzzi Ericina, a fronte di 49,00 euro a mc. della Sicilcalcestruzzi; per di più deve evidenziarsi, al riguardo, che la Calcestruzzi Ericina garantiva il trasporto fino al cantiere mentre, nell'acquistare dalla Sicilcalcestruzzi, il BILLECI aveva a proprio carico le spese di trasporto – d'altra parte, a dire dello stesso BILLECI, lui stesso aveva lasciato la Calcestruzzi Ericina proprio perché voleva usare le proprie betoniere per il trasporto del calcestruzzo –; se si considera che tali spese di trasporto incidevano per 7/8 euro per mc., non può che concludersi nel senso che il BILLECI, col lasciare la Calcestruzzi Ericina per rifornirsi presso la Sicilcalcestruzzi, ha sopportato maggiori oneri economici per ottenere il prodotto che gli serviva e ciò smentisce la sua versione secondo la quale il cambio di fornitore si giustificava in forza di ragioni di convenienza economica; a ciò si aggiunga che il BILLECI si era servito, presso la Sicilcalcestruzzi, di soli 2 mc. di calcestruzzo ed appare davvero difficile ritenere che avesse deciso di cambiare fornitore per un risparmio di appena 2 euro complessivi – anche a voler

raffrontare i prezzi della Sicilcalcestruzzi con quello più alto della seconda fornitura effettuata dalla Calcestruzzi Ericina e non con quello più basso della prima fornitura ed anche a non voler considerare le spese di trasporto suddette-);

3) che la Calcestruzzi s.p.a. ha praticato il prezzo di 42,91 a mc. di calcestruzzo, trasporto escluso, per cui aggiungendo a tale somma i 7/8 euro a mc. di incidenza del trasporto (a carico del BILLECI, una volta che aveva deciso di rifornirsi dalla Calcestruzzi s.p.a., ma non a carico del BILLECI quando si riforniva presso la Calcestruzzi Ericina), si vede che la stessa Calcestruzzi s.p.a. non era affatto più conveniente o molto più conveniente della Calcestruzzi Ericina praticando prezzi o poco inferiori o poco superiori rispetto a quelli praticati da quest'ultima.

Per cui, non può che concordarsi con il MISERENDINO circa il fatto che le lamentele del BILLECI nei riguardi della Calcestruzzi Ericina fossero speciose ed infondate e che, se aveva deciso di lasciare tale fornitore per rivolgersi ad altro, non era certo per ragioni di convenienza economica.

Ciò conferma le dichiarazioni del BIRRITTELLA sul fatto che fossero stati lui stesso ed il PACE a convincere il BILLECI (ovviamente con la "forza di persuasione" propria di Cosa Nostra) a non rifornirsi più presso la Calcestruzzi Ericina.

In ogni caso va evidenziato che il BILLECI ha lasciato la Calcestruzzi Ericina per rivolgersi a due delle tre imprese che, secondo il BIRRITTELLA, avevano formato un cartello, laddove la Calcestruzzi s.p.a. era adusa a ricercare la formazione di cartelli o accordi con Cosa Nostra in varie realtà territoriali siciliane. Anche tale dato conferma che la decisione del BILLECI di lasciare la Calcestruzzi Ericina non sia stata spontanea e connessa a ragioni economiche bensì imposta da Cosa Nostra, come riferito dal BIRRITTELLA (che anche per questo appare attendibile).

Peraltro, anche il fatto che il BIRRITTELLA abbia indicato la Calcestruzzi s.p.a. come una delle imprese riunite in cartello sotto l'egida di Cosa Nostra appare una circostanza attendibile, in quanto dall'istruttoria espletata in sede di appello risulta abbastanza agevolmente che la Calcestruzzi s.p.a. fosse propensa ad intrattenere relazioni con Cosa Nostra per procacciarsi degli affari. E così risultano:

• rapporti della Calcestruzzi s.p.a. con la mafia catanese, laddove il collaboratore di giustizia LAURINO Giovanni (già dipendente della Calcestruzzi s.p.a. ed indicato dall'ufficiale di P.G. IMMORDINO Filippo quale reggente della famiglia mafiosa di Riesi, tant'è che lo stesso LAURINO ha riportato condanna definitiva *ex art. 416 bis c.p.*) ha

riferito che lui stesso, per conto della Calcestruzzi s.p.a., si era rivolto a LA ROCCA Francesco, esponente di rilievo della mafia di Caltagirone, per ottenere dei lavori in provincia di Catania;

• rapporti della Calcestruzzi s.p.a. con la mafia nissena, laddove nella sentenza della Corte d'Appello di Caltanissetta del 30 settembre 2014, ormai divenuta irrevocabile, si legge che nel nisseno esisteva (tra la fine del secolo scorso ed i primi anni dell'attuale secolo) un *“regime di sostanziale monopolio nelle forniture del calcestruzzo imposto da parte della società in questione, frutto di un proficuo accordo sinallagmatico contratto da Calcestruzzi s.p.a. con le consorterie mafiose locali già durante la “gestione Bini”, che si basava sul meccanismo, semplice ma molto efficace, della sovrapproduzione sui trasporti. In particolare, era stato creato sul territorio nisseno un sistema incentrato sulla sovrastima dei prezzi di mercato per la fornitura degli inerti verso Calcestruzzi s.p.a., finalizzato ad alimentare finanziariamente Cosa Nostra, attraverso somme che o venivano direttamente versate in contanti dagli stessi trasportatori alle consorterie mafiose, ovvero venivano raccolte dal Laurino e versate agli esponenti mafiosi (soprattutto, in quest'ultimo caso, di Riesi)”*;

• rapporti della Calcestruzzi s.p.a. con la mafia palermitana, tant'è che MARTORANA Ignazio (anche lui dipendente della Calcestruzzi s.p.a. e capo area nella zona di Palermo) ha parlato (per averne avuto conoscenza diretta) di accordi spartitori –“cartello”– tra la Calcestruzzi s.p.a. e CANNELLA Tommaso, esponente di rilievo della mafia palermitana e soggetto che gestiva una consistente parte degli appalti nella stessa area, intervenuti sempre nel medesimo periodo appena sopra indicato; e tant'è che tale dato è stato confermato da chi è succeduto al MARTORANA quale capo area nel palermitano della Calcestruzzi s.p.a. cioè da LIBRIZZI Francesco, che ha riferito sia di accordi con il CANNELLA “per vedere di fare lavorare anche la Calcestruzzi s.p.a.” sia del fatto che chi si raccordava per conto della Calcestruzzi s.p.a. con il CANNELLA era consapevole della sua levatura mafiosa; non è apparso invece attendibile VOLANTE Faus¹ (che nella Calcestruzzi s.p.a. aveva un ruolo sovraordinato rispetto al MARTORANA ed al LIBRIZZI), il quale ha riferito che gli incontri con il CANNELLA – il quale era, in teoria, un² concorrente della Calcestruzzi s.p.a. – erano meramente funzionali a conoscere il mercato palermitano (le dichiarazioni del VOLANTE sono smentite dal MARTORANA e dal LIBRIZZI –secondo i quali gli incontri col CANNELLA erano funzionali a stringere accordi spartitori, in relazione ai lavori che si presentavano in quell'area– ed inoltre appaiono poco logiche, in quanto non è verosimile

che si chiedesse aiuto ad un concorrente per conoscere un determinato mercato né – soprattutto – appare congruo e logico che lo stesso concorrente fornisse alla Calcestruzzi s.p.a. informazioni utili, che avrebbero potuto agevolare tale ultima società a proprio danno: per questo il VOLANTE appare inattendibile).

Orbene, dati tali rapporti della Calcestruzzi s.p.a. con Cosa Nostra nelle principali province siciliane, appare logico e coerente che la medesima società abbia cercato di addivenire ad un patto spartitorio, ad un cartello, anche nel trapanese e ciò conferma ulteriormente l'attendibilità del BIRRITTELLA.

Altri elementi, poi, confermano quanto da lui stesso dichiarato.

Ad esempio, il BIRRITTELLA ha sostenuto che, quando doveva parlarsi con il D'ALÌ di temi delicati, quest'ultimo faceva lasciare al proprio interlocutore (incluso il BIRRITTELLA) il telefono cellulare in un'altra stanza e tale dato è stato confermato dal TREPPIEDI, al quale il D'ALÌ aveva chiesto di lasciare il telefono cellulare in un'altra stanza prima di chiedergli di intervenire presso lo IOVINO al fine di convincerlo a non rivelare nulla agli inquirenti sui suoi colloqui con lo stesso D'ALÌ aventi ad oggetto le specifiche richieste del COPPOLA sopra indicate.

Gli stretti rapporti tra il COPPOLA ed il D'ALÌ, riferiti dal BIRRITTELLA, sono confermati anche dalla vicenda della funivia di Erice sopra indicata e dal fatto che lo stesso COPPOLA, una volta in carcere, tra la fine del 2005 e l'inizio del 2006, ha cercato l'aiuto del D'ALÌ – tramite lo IOVINO – perché le sue imprese continuassero a lavorare.

IL BIRRITTELLA, poi, ha riferito che sia lui stesso che il COPPOLA avevano chiesto al CROCE di optare per "listino del Presidente" ed il TREPPIEDI ha confermato che, mentre in un primo tempo il CROCE era apparso risoluto a non fare alcun favore al D'ALÌ ed al candidato di quest'ultimo, poi aveva mutato idea a seguito di un intervento del COPPOLA (secondo quanto riferitogli dal SANGES).

Quanto affermato dal BIRRITTELLA sui legami del D'ALÌ con Cosa Nostra già prima delle elezioni del 2001 trova riscontro nelle dichiarazioni dei diversi collaboratori di giustizia in precedenza indicati nonché nella vicenda del telegramma inviato da VIRGA Francesco all'odierno imputato, cui hanno fatto riferimento la AULA ed il TREPPIEDI.

Anche il riferito – sempre dal BIRRITTELLA – appoggio garantito da Cosa Nostra alla candidatura del D'ALÌ alle elezioni politiche del 2001 trova significativi riscontri: sia nell'analogo appoggio garantito dal sodalizio nell'ambito di una precedente tornata elettorale (quella del 1994) – laddove proprio nulla lascia ritenere che Cosa Nostra fosse

rimasta insoddisfatta dell'imputato tanto da decidere di non appoggiarlo ulteriormente nelle successive tornate elettorali, così come non risulta che successivamente al 1994 il D'ALÌ abbia revocato la propria disponibilità ad operare in favore del sodalizio— sia nell'attivismo dell'imputato nel tutelare, dopo le elezioni del 2001, gli interessi di Cosa Nostra e di imprenditori con essa collusi, laddove tale attivismo costituisce (e non può essere altrimenti) il corrispettivo per l'appoggio elettorale ottenuto, confermando la conclusione del patto politico-mafioso (si pensi all'azione contro la Calcestruzzi Ericina che minacciava il monopolio che il PACE intendeva creare nel settore delle forniture di calcestruzzo; si pensi all'azione funzionale al trasferimento del SODANO, voluto dal PACE; si pensi al fatto che il D'ALÌ aveva promesso al PACE di impegnarsi affinché i beni di quest'ultimo non venissero confiscati; si pensi alle assicurazioni in favore del COPPOLA, dopo l'arresto "per mafia" di quest'ultimo).

Orbene, il complesso di elementi fin qui esposti e la quantità di riscontri alle dichiarazioni del BIRRITTELLA provenienti da soggetti diversi, sia intranei che estranei a Cosa Nostra, nonché da soggetti che sicuramente non possono essersi coordinati tra loro per calunniare il D'ALÌ, lasciano ritenere attendibile lo stesso BIRRITTELLA.

A nulla rileva, in senso contrario, la questione relativa all'ubicazione dell'abitazione del D'ALÌ a Roma. Ed invero, l'immobile di via Monterone a Roma è stato acquistato dall'imputato nel marzo dell'anno 2000 e non si sa quando lo stesso D'ALÌ abbia iniziato ad abitarlo. Orbene, il BIRRITTELLA ha dichiarato, nel 2019, di essersi recato nei pressi dell'abitazione del D'ALÌ, a Roma, 20 anni prima (per trattare questioni connesse al Consorzio Trapani Turismo, costituito tra il 1998/1999 – cfr. pag. 14 verbale del 10 aprile 2019 –); ebbene, può anche essere che il BIRRITTELLA si fosse recato nei pressi di un alloggio abitato dall'imputato prima di trasferirsi in via Monterone e comunque l'indicazione del BIRRITTELLA che "sotto" l'abitazione del D'ALÌ vi era un bar (che a dire della Difesa dell'imputato non esisteva in via Monterone) è vaga, potendo trattarsi di un bar comunque nei paraggi. Inoltre, non risulta che le questioni connesse al Consorzio Trapani Turismo avessero natura illecita (e tale vicenda ha perso connotazioni rilevanti in questa sede proprio in ragione delle dichiarazioni equilibrate del BIRRITTELLA, per quanto poco sopra esposto), per cui non si vede proprio per quale ragione il BIRRITTELLA avrebbe inteso mentire in relazione ad un incontro del tutto lecito (e per di più del tutto plausibile) con il D'ALÌ. Pertanto, alla luce di tali considerazioni, non sarebbe sintomatico di inattendibilità il mero fatto che, accanto all'ingresso dello stabile di via Monterone 4, non vi



sarebbe mai stato un bar.

Inidonee a smentire le dichiarazioni del BIRRITTELLA e degli altri collaboratori di giustizia sopra citati – dalle quali si trae la conclusione che Cosa Nostra, per volontà (anche) di VIRGA Vincenzo, aveva appoggiato il D'ALÌ nel corso delle elezioni politiche del 1994 funzionali al rinnovo del Senato della Repubblica – appare la deposizione di VENTO Giuseppe resa in grado di appello. Invero, costui ha semplicemente affermato di essere stato contattato, prima delle elezioni del 1994, da tale MESSINA, indicato come il Commercialista del VIRGA, perché lo stesso MESSINA voleva mettere a disposizione del candidato GARRAFFA (allora concorrente del D'ALÌ per il seggio al Senato) un proprio (sempre del MESSINA) “pacchetto di voti”. Orbene, tale MESSINA pare debba essere individuato in MESSINA Giuseppe, che (cfr. pag. 232 della sentenza di primo grado) ha “patteggiato” nel 2006 una pena per “concorso esterno” in associazione a delinquere di stampo mafioso (artt. 110 e 416 *bis* c.p.), commesso fino al gennaio 1998, *“per aver posto in essere – nella qualità di dottore commercialista – condotte che hanno consentito a Cosa Nostra di investire ingenti capitali in diverse attività imprenditoriali (segnatamente nell'interesse di Vincenzo SINACORI e Vincenzo VIRGA)”*. Tale MESSINA Giuseppe è già stato escusso e le sue dichiarazioni sono state acquisite agli atti del presente giudizio nonché vagliate dal G.U.P., il quale ha rimarcato nella sentenza di primo grado come, in effetti, lo stesso MESSINA avesse appoggiato, a livello ed a titolo personale, nel 1994, la candidatura del GARRAFFA, sebbene per far ciò avesse chiesto preventivamente il permesso a VIRGA Vincenzo – visti i buoni rapporti tra i due e tenuto conto della “soggezione” del professionista nei riguardi del capomafia –. Tanto premesso, il fatto che un soggetto estraneo a Cosa Nostra (cioè il MESSINA, indicato nell'appena citata sentenza di “patteggiamento” come “concorrente esterno” e quindi non totalmente a disposizione di Cosa Nostra, laddove aveva messo al servizio del sodalizio esclusivamente le proprie capacità professionali ma non anche ogni altro aspetto della propria vita e personalità, ivi compresa la libertà di voto) avesse messo a disposizione del concorrente (nelle elezioni politiche del 1994) del D'ALÌ un “pacchetto di voti” (sia pure dopo aver ottenuto il “nulla osta” di VIRGA Vincenzo, al quale lo stesso MESSINA si sentiva particolarmente vicino) non può far dubitare del fatto (desumibile da diversi e forti elementi di prova già in precedenza evidenziati) che Cosa Nostra, tramite i suoi massimi esponenti anche trapanesi, avesse dato disposizione ai suoi “adepti” (cioè ai veri e propri intranei al sodalizio) di appoggiare con tutte le loro energie la candidatura del D'ALÌ (nell'ottica di costituire e cementare quello scellerato patto

politico/mafioso già rimarcato). Pertanto, la deposizione del VENTO non è in grado di scalfire il quadro probatorio a carico dell'imputato né di instillare dubbi sull'attendibilità del BIRRITTELLA.

In definitiva, valutando congiuntamente tutti gli elementi a disposizione, i riscontri alle dichiarazioni del BIRRITTELLA appaiono ben più significativi delle lamentate (dalla Difesa) criticità delle stesse (di scarso rilievo, afferenti sovente ad aspetti del tutto secondari e non coinvolgenti gli elementi principali della vicenda in esame, nonché spiegabili e spiegate – quantomeno quando si avevano a disposizione gli elementi per approfondire le vicende medesime –); inoltre, in questa sede vengono in rilievo dichiarazioni ben più complesse e riguardanti un più ampio arco temporale rispetto a quelle vagliate nel processo a carico del MANNINA ed in questa sede le dichiarazioni del BIRRITTELLA godono di tutti i tranquillizzanti riscontri fin qui evidenziati (fermo restando che in precedenza si è spiegata pure l'apparente contraddizione –relativa al fatto che il BIRRITTELLA aveva dichiarato che il PACE ed il MANNINA, *“in sua presenza ... non avevano mai parlato di fatti rilevanti da un punto di vista penale”*– che era stata ritenuta dalla Corte d'Appello di Palermo –decreto del 16 giugno 2017, in materia di misure di prevenzione, sempre a carico del MANNINA– una “distonia irrisolta”); di poco momento, poi, nell'ambito della complessa vicenda oggi in esame, che riguarda temi e vicende ben diversi, verificatisi in un arco temporale ben più ampio, appare la rilevata – sempre nell'ambito dei procedimenti a carico del MANNINA – contraddizione nelle dichiarazioni del BIRRITTELLA relativa al fatto che la Geotecnica Costruzioni di Canino Filippo avrebbe acquistato dalla Mannina Vito s.r.l. solo inerti e non calcestruzzo – in ogni caso non si coglie l'importanza del dato ai fini di una valutazione di radicale inattendibilità del BIRRITTELLA, tant'è che, poi, in effetti, la Corte d'Appello di Palermo, nell'assolvere il MANNINA, fondamentalmente non ha ritenuto inattendibile il BIRRITTELLA ma ha semplicemente ritenuto non riscontrate le sue dichiarazioni, pur rimarcando la precisione delle sue accuse ed il fatto che le stesse fossero immuni “da possibili intenti speculativi ed utilitaristici” –).

Per cui – concludendo – il medesimo BIRRITTELLA deve complessivamente ritenersi attendibile.

Anche il sacerdote TREPPIEDI Antonino deve ritenersi attendibile. Al riguardo, dopo la declaratoria di inattendibilità operata dal G.U.P. e dopo le perplessità sempre sul medesimo punto evidenziate dalla Corte d'Appello con la sentenza annullata, lo stesso TREPPIEDI è

stato escusso da questa Corte, al fine proprio di vagliarne l'attendibilità. Ebbene, all'esito della sua escussione il sacerdote è apparso attendibile. Ed invero, egli è risultato preciso e puntuale su tutte le vicende in relazione alle quali ha riferito. Inoltre, nell'ambito di una deposizione che è apparsa del tutto sincera, il TREPPIEDI ha riferito la genesi, lo sviluppo e la crisi del suo rapporto – per diverso tempo anche di stretta e completa confidenza – con il D'ALÌ. Si coglie da quanto riferito dal prelado che il suo avvicinamento all'imputato era nato da un'esigenza del D'ALÌ (del tutto logica, nella sua ottica) di riavvicinare la propria immagine all'elettorato cattolico ma pure da un personale trasporto del sacerdote verso il politico, probabilmente connesso anche al potere di quest'ultimo, capace di soddisfare i desideri del teste ancor prima che lo stesso TREPPIEDI facesse particolari richieste (come più volte rimarcato dal medesimo TREPPIEDI). Tali dinamiche appaiono logiche ed "umane"; potrebbe obiettarsi che magari si tratta di logiche "troppo umane" per un sacerdote ma in questa sede deve soltanto operarsi un vaglio di attendibilità del teste e, di certo, la sincerità di quest'ultimo nel mettersi "a nudo" e di riferire le dinamiche del suo rapporto con il D'ALÌ, senza nascondere certe proprie "debolezze" (quali le lusinghe esercitate nei suoi riguardi dal potere), va sicuramente apprezzata in termini di attendibilità del medesimo TREPPIEDI. Egli, poi, è stato particolarmente attento a mettere in evidenza i meriti (anche ai suoi occhi) dell'imputato, rimarcando più volte la gratitudine e per certi versi l'ammirazione provata verso il D'ALÌ e pure tali elementi – che sono apparsi il portato di un movimento sincero e spontaneo dell'animo – depongono per l'assenza di intenti calunniatori nei riguardi dell'imputato, come per di più comprovato dall'equilibrio e dalla continenza delle dichiarazioni del prelado verso D'ALÌ Antonio.

Inoltre, il TREPPIEDI ha precisato come in passato si sia più volte "esposto" in prima persona, anche pubblicamente, a difesa del D'ALÌ, per cui è ovvio che il successivo riferire all'Autorità Giudiziaria fatti che hanno pure una indubbia e grave rilevanza penale nei confronti dell'imputato non sono "a costo zero" per lo stesso TREPPIEDI, la cui immagine viene "appannata" o addirittura "danneggiata" da quei medesimi fatti, quantomeno perché in precedenza aveva difeso a tutto campo un soggetto che invece non appariva affatto meritevole di quelle difese e quantomeno per non essersi accorto per tempo del reale profilo dell'uomo al quale per anni aveva concesso la sua amicizia e la sua fiducia.

Le dichiarazioni del TREPPIEDI sono apparse poi logiche e sofferte – e per certi versi anche impietose nei propri confronti – pure in relazione alla descrizione della crisi del proprio rapporto con il D'ALÌ. Egli ha infatti precisato che la medesima crisi non era stata



determinata da un singolo episodio ma da una serie di eventi che si erano susseguiti nel tempo, che a poco a poco avevano minato quel rapporto in precedenza ben saldo. E così, dalle parole del TREPPIEDI risulta che egli è rimasto vicino al D'ALÌ anche quando ha saputo della "vicenda del telegramma" – cioè il telegramma inviato al D'ALÌ dal mafioso VIRGA Francesco – (con la scoperta di rapporti tra l'imputato e soggetti dall'elevato spessore criminale), anche quando ha saputo della "vicenda Zangara" (con i "loschi" accordi del D'ALÌ con soggetti pure in tal caso dall'indubbio spessore delinquenziale) ed anche quando il D'ALÌ gli ha chiesto di invitare IOVINO Camillo a rendere false dichiarazioni agli inquirenti per coprire altri rapporti tra l'imputato ed un soggetto – COPPOLA Tommaso – accusato di concorso esterno in associazione per delinquere di tipo mafioso; soltanto a quest'ultimo punto il TREPPIEDI ha iniziato a nutrire delle prime remore nel proseguire il proprio rapporto umano con il D'ALÌ, che si stava dimostrando ai suoi occhi quale soggetto quantomeno dalla moralità tutt'altro che specchiata. Ebbene, la prosecuzione, da parte del TREPPIEDI, del proprio rapporto personale con il D'ALÌ, nonostante tali "avvisaglie" (prosecuzione verosimilmente spiegabile anche con i "favori" che lo stesso D'ALÌ non mancava di concedere al TREPPIEDI), non pone certo in buona luce il medesimo TREPPIEDI, quantomeno in termini di valutazione prettamente di natura morale; ma proprio la sincerità con la quale il sacerdote non ha nascosto pure tali aspetti per certi versi lesivi della propria immagine consente di apprezzare ancor di più la sua credibilità.

Poi lo stesso TREPPIEDI ha precisato che la crisi del proprio rapporto con il D'ALÌ – come appena riferito, già parzialmente minato dalla vicenda IOVINO, sulla quale si tornerà – è dipesa da questioni di natura interpersonale e prive di rilevanza penale nell'ambito del presente procedimento, fondamentalmente connesse a ripetute "maldicenze" o a giudizi negativi diffusi dalla seconda moglie dell'imputato nei riguardi del medesimo TREPPIEDI (il quale – secondo la POSTORIVO, cioè la seconda moglie dell'imputato – si "sarebbe andato a cercare" determinati guai giudiziari – per i quali il TREPPIEDI era stato pure sospeso *a divinis* ma che poi, a distanza di tempo, si sono risolti positivamente per lo stesso prete –; inoltre la POSTORIVO aveva apostrofato il TREPPIEDI come un soggetto "arrogante", accusandolo pure di essersi "comportato male con il Senatore"). Orbene, come già evidenziato, trattasi di dinamiche del tutto logiche ed umane; ed anche il fatto che, alla fine, il TREPPIEDI abbia deciso di riferire agli inquirenti quanto era a sua conoscenza in relazione alla posizione del D'ALÌ, dopo un incontro (con una ex amica del D'ALÌ e della POSTORIVO, che aveva rimarcato che questi ultimi facevano la "bella vita" mentre il

TREPPIEDI soffriva – anche per le proprie vicissitudini connesse alle vicende che avevano determinato la sua sospensione *a divinis* –) che gli aveva fatto rivangare le “maldicenze” a proprio carico provenienti dalla seconda moglie dell’imputato, costituisce dato capace di spiegare la dinamica della decisione presa, fermo restando che la vicenda in sé delle maldicenze appare così “micragnosa” e “meschina” da rendere assolutamente improbabile che il TREPPIEDI abbia potuto imbastire una serie così grave di calunnie a carico dell’imputato – verso il quale provava e prova tuttora profonda gratitudine – a seguito proprio di quelle “voci”.

Ancora, la Difesa dell’imputato sostiene che il TREPPIEDI abbia accusato il D’ALÌ perché “nutriva astio nei confronti del senatore per la vicenda del Vescovo di Trapani”. A ben vedere, però, trattasi di una vicenda del 2011 (allora il Vescovo di Trapani aveva mosso delle accuse nei riguardi del TREPPIEDI dalle quali erano scaturiti anche dei procedimenti penali, poi risoltisi però positivamente per il medesimo TREPPIEDI); sempre nel 2011 il D’ALÌ – lo ha riferito lo stesso TREPPIEDI – aveva tenuto un atteggiamento di “*formale vicinanza*” nei riguardi del sacerdote, esprimendogli “*dei sentimenti di affetto, di amicizia*” ed andando – almeno questo avrebbe riferito, sempre allora, il D’ALÌ al TREPPIEDI – “*una volta a parlare al Vescovo ... bene di (lui)*” (cioè del TREPPIEDI). Solo ben più tardi, dopo il 2014, il TREPPIEDI aveva saputo che “*lui (cioè il D’ALÌ) aveva mandato un fax a Miccichè (cioè al Vescovo che aveva accusato il TREPPIEDI), fax che (gli) fu fatto vedere (sempre al TREPPIEDI), dove lui (il D’ALÌ) addirittura prendeva le distanze*” dal medesimo TREPPIEDI, il quale – a quel punto – si era sentito tradito dall’odierno imputato ed aveva ritenuto che costui avesse tenuto nella vicenda medesima un atteggiamento ambiguo. Va però evidenziato che il TREPPIEDI ha reso le sue dichiarazioni a carico del D’ALÌ nel 2013 (fermo restando che poi le ha ribadite), quando ancora sapeva soltanto che lo stesso D’ALÌ lo aveva difeso dinanzi al Vescovo mentre non sapeva ancora degli altri atteggiamenti (presa di distanze dal TREPPIEDI dinanzi al Vescovo) la cui scoperta aveva infine indotto a “bollare” la condotta complessiva dell’odierno imputato come ambigua e, pertanto, quando ancora l’astio ritenuto sussistente dalla Difesa non aveva ragion d’essere. Deve quindi escludersi che le accuse del TREPPIEDI siano il frutto di astio verso il D’ALÌ, fermo restando che eventuali rancori (verso la seconda moglie dell’imputato o verso l’entourage del medesimo D’ALÌ, secondo la Difesa di quest’ultimo) legati a vicende personali di secondaria importanza possono anche spiegare il perché il TREPPIEDI abbia infine deciso, nel 2013, di rivelare fatti (veri) a sua conoscenza e che fino ad allora aveva

serbato segreti per l'affetto e l'ammirazione provata nei riguardi sempre del D'ALÌ, mentre beghe tanto misere non paiono in grado di spiegare accuse calunniose tanto gravi nei riguardi di un uomo che, fino ad allora, il TREPPIEDI aveva tanto ammirato ed apprezzato, con gratitudine.

Inoltre, non convince proprio l'idea – propugnata sin dall'inizio dalla Difesa e ripresa, nella sostanza, anche nell'arringa finale – che il D'ALÌ sia stato vittima di plurimi individui tutti animati da rancore nei suoi confronti (i collaboratori di giustizia che lo hanno accusato, la sua prima moglie, il TREPPIEDI, il SODANO e la moglie di quest'ultimo) che hanno fornito multiformi dichiarazioni (tutte false, sempre secondo la Difesa) che, complessivamente, si corroborano reciprocamente e nella sostanza coincidono, pur non conoscendosi i dichiaranti tra loro e pur relazionandosi costoro con gli inquirenti in epoche diverse ed all'insaputa l'uno dell'altro.

Ed invero, anche le dichiarazioni del TREPPIEDI, a conferma della loro attendibilità, appaiono munite di diversi riscontri (peraltro provenienti o da dati oggettivi o da soggetti con i quali di sicuro il TREPPIEDI non si è coordinato), per cui è davvero improbabile che egli abbia inteso calunniare il D'ALÌ riferendo informazioni false. E così:

- i fatti riferiti in relazione al fondo Zangara appaiono confermati da tutta la dinamica afferente alla vendita del fondo medesimo già sopra descritta;

- i fatti relativi al telegramma inviato da VIRGA Francesco al D'ALÌ nel dicembre 1998 risultano essere corroborati dalle dichiarazioni rese dalla AULA alla AMURRI e da quest'ultima registrate;

- l'appoggio elettorale offerto dal BIRRITTELLA al D'ALÌ nel 1994 risulta essere corroborato dalle dichiarazioni dello stesso BIRRITTELLA;

- gli investimenti occulti operati da AGATE Mariano –esponente di spicco della Cosa Nostra trapanese– nella Banca Sicula (riferito con una confidenza dal D'ALÌ al TREPPIEDI) sono confermati dalle dichiarazioni di diversi collaboratori di giustizia che indicavano il D'ALÌ completamente a disposizione di Cosa Nostra anche nella sua attività di banchiere, prima ancora che nella sua attività di politico;

- i fatti relativi alla vicenda IOVINO trovano conferma nelle conversazioni intercettate intercorse tra lo stesso IOVINO, il COPPOLA ed il FIORDIMONTE, di seguito esaminate;

- le dichiarazioni relative ad un intervento del COPPOLA per convincere il CROCE a lasciare il posto al MAUCERI al parlamento regionale siciliano, nel 2001, sono corroborate da quelle del BIRRITTELLA.

A ciò si aggiunga che lo stesso TREPPIEDI è risultato sorpreso (come da lui stesso sostenuto nel corso della sua deposizione dibattimentale) dal fatto che gli fosse stato richiesto (invero su iniziativa della seconda moglie dell'imputato) di intervenire presso il figlio del D'ALÌ in relazione alla vicenda del telegramma (quello inviato dal mafioso VIRGA Francesco al D'ALÌ, sì come rivelato dalla AULA ad una giornalista) ma una tale richiesta non può certo ritenersi illogica o comunque significativa di una inattendibilità del teste. In quanto è anche plausibile che, in quel momento di fibrillazione e concitazione, il D'ALÌ e la sua seconda moglie abbiano inteso provocare un intervento del prelado verso il figlio dello stesso D'ALÌ, in modo tale da stimolare – anche grazie all'autorevolezza del TREPPIEDI – un intervento il più risoluto possibile di D'ALÌ Giulio (il figlio dell'imputato) verso la madre AULA Maria Antonietta affinché costei modificasse la propria versione della vicenda in esame e affinché la stessa consegnasse eventuali copie del citato telegramma perché potessero essere distrutte, nonché al fine di rimarcare il più possibile allo stesso D'ALÌ Giulio la gravità di quella situazione, che richiedeva – perché potesse essere superata – l'impegno serio e deciso di tutti i congiunti del Senatore. Peraltro, lo stesso TREPPIEDI ha spiegato quella richiesta di intervento formulata nei suoi confronti nei seguenti termini (anche in tal caso logici): *“il Senatore era molto proclive ad evitare, ad evitare assolutamente il mio coinvolgimento, ma la seconda moglie del Senatore, l'avvocato Postorivo, non era di questo avviso perché diceva a suo marito: “Tu non ti devi esporre perché, se poi lui dice – lui il figlio – dice che sei stato tu a chiedere, lei può montare – mi riferisco, lei, alla prima moglie, ovviamente, soggetto dell'intervista in questione –, dice, lei può montare dicendo che allora c'è l'interessamento”*”.

Analogamente, è da ritenere logico e plausibile che il D'ALÌ, conoscendo i buoni rapporti tra il TREPPIEDI e IOVINO Camillo, abbia chiesto al sacerdote – confidando anche nella sua autorevolezza nei riguardi del citato IOVINO – di intervenire affinché il medesimo IOVINO non rivelasse agli inquirenti le proprie interlocuzioni con l'imputato aventi ad oggetto la tutela delle ragioni e degli affari di COPPOLA Tommaso, su richiesta di quest'ultimo (COPPOLA Tommaso, infatti, mentre era in carcere in relazione ad un'ordinanza di custodia cautelare per il reato di cui all'art. 416 bis c.p., aveva fatto chiedere allo IOVINO di intervenire presso il D'ALÌ affinché quest'ultimo intercedesse col Prefetto perché non fossero ostacolate o interrotte le commesse relative al porto di Castellammare o provenienti dalla già confiscata Calcestruzzi Ericina in favore delle sue – sempre del COPPOLA – imprese e, come correttamente evidenziato dalla Corte d'Appello con la

sentenza annullata, il D'ALÌ *“aveva tutto l'interesse ad escludere la effettiva sussistenza di una qualsiasi interlocuzione con un soggetto detenuto per un reato di criminalità organizzata, dato il ruolo istituzionale dello stesso ricoperto: la circostanza, ove effettivamente confermata dallo IOVINO agli organi inquirenti, avrebbe fornito ulteriori elementi di riscontro in relazione alla vicinanza dell'imputato con taluni esponenti dell'associazione mafiosa ed avrebbe comunque alimentato il suo discredito nell'opinione pubblica”*); così come è plausibile che il D'ALÌ, avendo piena fiducia nel TREPPIEDI ed essendo semplicemente interessato a che lo IOVINO non parlasse con gli inquirenti, si sia accontentato delle generiche rassicurazioni del sacerdote sul fatto che aveva assolto l'incarico attribuitogli dall'imputato (veicolare allo IOVINO la richiesta di silenzio); d'altra parte, trattandosi all'evidenza di una richiesta – avanzata dal D'ALÌ al TREPPIEDI – dal contenuto moralmente abietto e giuridicamente illecito, sarebbe stato imbarazzante sia per il D'ALÌ che per il TREPPIEDI intrattenere un dialogo su quel punto, con l'indicazione dei relativi dettagli (fermo restando che il TREPPIEDI ha sostenuto di non aver poi parlato con IOVINO Camillo, proprio perché riteneva illecito quell'intervento, limitandosi a generiche rassicurazioni nei riguardi del D'ALÌ, evidentemente facendo credere a quest'ultimo di aver operato l'intervento che in realtà era stato omissivo).

Infine, non può ritenersi illogico che l'imputato – che aveva estrema fiducia nel TREPPIEDI e che per un lungo periodo ha avuto un rapporto molto stretto con quest'ultimo, il quale a sua volta si era aperto verso il D'ALÌ rendendolo destinatario di proprie confidenze – abbia rivelato allo stesso TREPPIEDI taluni elementi significativi di propri rapporti con soggetti che non erano proprio *“stinchini di santo”* (per usare una espressione già fatta propria dal medesimo TREPPIEDI Antonino), come ad esempio AGATE Mariano o VIRGA Francesco.

In definitiva, le dichiarazioni del TREPPIEDI appaiono sincere, logiche, coerenti, equilibrate e per nulla viziate da intenti calunniatori, laddove chiara appare la gratitudine provata dal teste nei riguardi dell'imputato, per cui non può assolutamente dubitarsi dell'attendibilità del medesimo TREPPIEDI.

Per quanto riguarda la AULA, costei è stata ritenuta inattendibile in primo grado ma la Corte d'Appello, con la sentenza annullata dalla Corte di Cassazione, ha sul punto ribaltato la valutazione del G.U.P., con condivisibili argomentazioni (riportate alle pagine da 14 a 18 della sentenza di secondo grado, cui si rinvia), che di seguito solo in parte si riproducono

(sebbene esse convincano nel loro complesso e vanno integralmente richiamate in questa sede):

- le dichiarazioni della AULA risultano concordanti con le ulteriori acquisizioni relative alla vicenda del fondo Zangara (quando il D'ALÌ ha alienato il terreno a GERACI Francesco, nel 1992, ha poi restituito il prezzo, a dimostrazione che già in precedenza l'imputato aveva ottenuto il corrispettivo dell'alienazione; nel 1985 il D'ALÌ si è dimesso dalla compagine sociale della cantina cui giungevano le uve del fondo Zangara e pochi mesi dopo è stato ammesso quale socio il PASSANANTE), che lasciano ritenere che il medesimo terreno sia stato in realtà effettivamente alienato dall'odierno imputato ben prima del formale trasferimento in favore di GERACI Francesco del 1992;

- la AULA si è limitata a riferire soltanto quanto a sua conoscenza in relazione alla vicenda del fondo Zangara, *“senza lasciarsi influenzare dalle notizie apprese dalla Amurri sull'intestazione fittizia del fondo a Francesco Geraci”*;

- la AULA ha riferito in relazione ai rapporti tra l'imputato ed i MESSINA DENARO (facendo riferimento ad un dono, un vassoio d'argento, fatto da costoro in occasione delle loro – della AULA e del D'ALÌ – nozze) *“senza aggiungere alcun particolare che potesse assumere rilevanza processuale a discapito dell'imputato”* stesso.

Si rinvia, per il resto, alle altre condivisibili argomentazioni contenute alle pagg.15, 16, 17 e 18 della sentenza della Corte d'Appello del 23 settembre 2016.

Peraltro, la AULA, nel corso della sua deposizione dibattimentale in sede di appello, ha inteso avvalersi della facoltà di non rispondere in relazione a fatti verificatisi in costanza di coniugio con l'imputato, così tenendo un atteggiamento chiaramente improntato ad una – umanamente comprensibile – volontà di non danneggiare il proprio ex marito e padre dei propri figli; tale circostanza comunque non può che evidenziare una assoluta assenza nella donna di una volontà di calunniare l'ex marito o comunque di aggravare la posizione di quest'ultimo con dichiarazioni artatamente false ai danni dello stesso; anzi, l'intera deposizione – in sede di giudizio di rinvio – della donna è stata improntata ad uno smaccato atteggiamento funzionale ad edulcorare – anche contro ogni evidenza – i fatti verificatisi, nel tentativo di non rappresentare circostanze che potessero in qualche modo “macchiare” l'immagine dell'imputato: e così, ad esempio, la donna ha confermato l'episodio del telegramma dalla stessa riferito alla giornalista AMURRI (sul quale si tornerà) ed ha confermato le espressioni registrate dalla giornalista medesima circa la provenienza del telegramma da “VIRGA” pur continuando a sostenere, la AULA, che tale VIRGA poteva

essere pure un “appaltatore”, sebbene la medesima AULA non abbia potuto che convenire sul fatto che le espressioni dalla stessa profferite (nel parlare con la AMURRI) male si attagliavano ad un “innocente appaltatore” e lasciavano piuttosto ritenere che lei stessa facesse effettivamente riferimento a VIRGA Francesco, figlio di VIRGA Vincenzo (“Quando uno ti da un telegramma del figlio di Virga è come se gli dai un telegramma scritto dal Papa”, precisando –sempre la AULA, alla AMURRI– che lei stessa aveva restituito quel telegramma all’imputato perché “mi faceva schifo ... sai quando tu ci hai una cosa che non vuoi avere a casa ... lui non ha avuto neanche il dubbio che io mi ero fatta una fotocopia ... cosa che non ho fatto purtroppo ... perché uno che ha un dubbio non si comporta in questo ... cioè dice: “Maria, questa c’ha una bomba in mano”); inoltre la AULA, sempre parlando con l’AMURRI, rivelava pure il contenuto del telegramma, che certamente, dal tenore, non poteva che provenire da un soggetto di alto spessore criminale, che aveva stretto col D’ALÌ un inconfessabile e scellerato patto di mutuo soccorso, patto che il medesimo mittente del telegramma premeva perché venisse rispettato dal Senatore: “Tu sei là che ti diverti ... e io sono qua rinchiuso ... Io qua che faccio? Tu mi avevi detto che io non ci sarei andato a finire e invece tu te ne vai per i fatti tuoi”, affermazione che aveva fatto concludere alla medesima AULA che quel VIRGA “sapeva tutto che noi partivamo”; all’evidenza, trattavasi di telegramma che aveva fortemente impressionato la donna per cui è assolutamente inverosimile che si trattasse di un innocuo telegramma di auguri proveniente da un innocente appaltatore); la AULA ha poi sostenuto (in giudizio) di non ricordare la sorte del telegramma, sebbene dalle dichiarazioni della stessa donna registrate dalla giornalista AMURRI fosse evidente che il medesimo telegramma era stato restituito dalla AULA al D’ALÌ.

In definitiva, dovendosi escludere che la AULA fosse animata da intento calunniatorio, deve anche ritenersi che le dichiarazioni di costei ai danni del D’ALÌ siano veritiere e genuine.

Anche, la vicenda del telegramma, la sua provenienza dal mafioso VIRGA, il contenuto certamente “inconfessabile” del telegramma medesimo costituiscono elementi tutti poi confermati dalle dichiarazioni del TREPPIEDI, il quale ha riferito che, una volta divenuta di pubblico dominio la medesima vicenda del telegramma (a seguito di un articolo pubblicato dalla già citata AMURRI), nel D’ALÌ si era ingenerata una fortissima fibrillazione, tanto da fare intervenire il figlio al fine di verificare se la AULA avesse ancora una copia del telegramma medesimo ed – eventualmente – per farselo consegnare per

distruiggerlo; all'evidenza, una tale reazione del D'ALÌ conferma sia l'esistenza di quel telegramma sia la provenienza dello stesso dal mafioso VIRGA sia il contenuto del medesimo "telegramma", indicativo di un accordo "inconfessabile" di reciproco aiuto e sostegno tra l'imputato (politico di rilievo, anche a livello nazionale) ed il mafioso (per di più mafioso di "alto profilo"). In altri termini, le dichiarazioni della AULA, che ha narrato la vicenda del telegramma dal proprio punto di vista, e le dichiarazioni del TREPPIEDI, che ha narrato la vicenda del telegramma dal punto di vista del D'ALÌ, coincidono e si corroborano vicendevolmente, attestando l'attendibilità complessiva dell'uno (il TREPPIEDI) e dell'altra (la AULA).

Peraltro, gli stretti rapporti tra il D'ALÌ ed i VIRGA sono confermati dalle dichiarazioni del BIRRITTELLA e dell'altro collaboratore di giustizia CANNELLA Tullio. Anche SINACORI Vincenzo e CAMPANELLA Francesco hanno fatto riferimento a rapporti tra il D'ALÌ ed i VIRGA (principalmente VIRGA Vincenzo). Orbene, pure tali dati determinano un sinergico e vicendevole riscontro tra le dichiarazioni dei citati BIRRITTELLA, CANNELLA, SINACORI, CAMPANELLA, AULA e TREPPIEDI.

In definitiva, deve escludersi che la AULA abbia reso dichiarazioni artatamente false al fine di danneggiare il marito; anzi, se qualche omissione o inesattezza vi è stata, la donna l'ha piuttosto scientemente commessa al solo fine di tutelare (e non di aggredire indebitamente e falsamente) l'immagine del padre dei propri figli.

Da ciò deve inferirsi che le dichiarazioni della AULA sono attendibili nella parte in cui da esse si desumono elementi a carico dell'imputato, in quanto certamente l'intento della donna non è quello di danneggiare deliberatamente e falsamente l'imputato medesimo.

Ciò posto, vanno tirate le fila con riguardo ai dati ed alle valutazioni fin qui esposti ed effettuate alcune considerazioni in punto di diritto.

Il concorso esterno o eventuale nel delitto di associazione per delinquere di tipo mafioso è condivisibilmente ritenuto dalla unanime giurisprudenza di legittimità rinvenuta sul punto un reato permanente o meglio tendenzialmente permanente (cfr., *ex plurimis*, Cass. 35160/2013 e 5727/2012), nel senso che, ferma restando la configurabilità del concorso esterno anche mediante un singolo atto o un singolo contributo, qualora – come contestato nel caso di specie – vengano in rilievo più condotte – tra l'altro multiformi – tutte finalizzate ad agevolare nel tempo il sodalizio mafioso, allora tutte le condotte medesime vanno valutate congiuntamente ed, evitando inammissibili e fuorvianti parcellizzazioni, vanno ricondotte



all'unica fattispecie incriminatrice di cui agli artt. 110 e 416 bis c.p..

Ciò posto, nel corso del presente giudizio sia la sentenza di primo grado che quella di appello poi annullata dalla Corte di Cassazione hanno affermato (correttamente, per quanto in precedenza esposto) che un coacervo di condotte del D'ALÌ erano sintomatiche di una sua disponibilità in favore di Cosa Nostra, sodalizio che era stato anche beneficiario dall'azione dell'imputato (cfr. vicenda della vendita del fondo sito in contrada Zangara); inoltre, è stato ritenuto pure provato dal Giudice di primo grado (anche in tal caso correttamente, per quanto evidenziato sopra) il fatto che il sodalizio abbia sostenuto l'imputato nella competizione elettorale del 1994 per il Senato della Repubblica.

Risulta, poi, per quanto sopra esposto, che il patto sinallagmatico politico/mafioso (offerta di voti e di sostegno elettorale forniti da Cosa Nostra, per consentire al politico di essere eletto, in cambio di disponibilità da parte del politico medesimo ad utilizzare le proprie cariche istituzionali e la propria influenza connessa alle cariche medesime per favorire Cosa Nostra – e, quindi per favorire, per essa, appartenenti al sodalizio e soggetti vicini al sodalizio medesimo –) è stato stretto non solo in relazione alle elezioni del 1994 ma anche in relazione a quelle del 2001 (addirittura, nel 2001 il D'ALÌ non si era limitato a sfruttare l'appoggio elettorale di Cosa Nostra ottenuto per la propria candidatura al Senato ma aveva pure chiesto al sodalizio di appoggiare elettoralmente un “proprio uomo” candidato all'Assemblea Regionale Siciliana).

Risulta, infine, una prolungata e multiforme disponibilità del D'ALÌ a favorire Cosa Nostra sia nell'ambito della sua attività imprenditoriale (alcuni collaboratori hanno riferito che l'imputato era sempre disponibile, come banchiere, per aiutare mafiosi vari; sul punto anche TREPPIEDI ha riferito di aver saputo dall'imputato che anche AGATE Mariano –o, a tutto concedere, suo fratello Giovan Battista, anche lui “mafioso”– aveva investito ingenti somme di denaro nella Banca Sicula, ovviamente in modo occulto e tramite meccanismi simulatori noti al medesimo D'ALÌ, che infine ha poi reso all'AGATE quanto investito) sia nell'ambito della sua attività privata (cfr. vicenda della vendita del fondo sito in contrada Zangara) sia nell'ambito della sua attività politica potutasi sviluppare proprio grazie al sostegno elettorale fornitogli dalla medesima associazione per delinquere.

In quest'ultimo ambito il D'ALÌ, in esecuzione dei citati patti sinallagmatici politico/mafiosi, ha dimostrato una perdurante “vicinanza” al sodalizio mafioso, promettendo e talvolta realizzando –e comunque manifestando disponibilità ad operare– interventi di vario tipo e natura a vantaggio degli interessi di soggetti comunque intranei a

Cosa Nostra, anche di assoluto rilievo nell'organigramma del sodalizio—, o tanto vicini al sodalizio medesimo da essere stati poi condannati per “concorso esterno” ex artt. 110 e 416 *bis* c.p., come COPPOLA Tommaso —a sua volta in stretti rapporti, anche d'affari, con PACE Francesco, esponente di vertice della “famiglia mafiosa” di Trapani ed uno dei principali artefici dell'appoggio elettorale fornito da Cosa Nostra all'imputato nel 2001—. Si pensi, ad esempio: agli “inviti” rivolti —tramite il NASCA— agli amministratori giudiziari della Calcestruzzi Ericina a non accaparrarsi ulteriori commesse per far lavorare i concorrenti (cioè i componenti di un cartello nato sotto l'egida di Cosa Nostra e del PACE in particolare); ai rimproveri al Prefetto SODANO affinché non agevolasse la Calcestruzzi Ericina (che ostacolava i piani del PACE di acquisire il monopolio — lui ed il “cartello” sorto sotto l'egida di Cosa Nostra — sulle forniture di calcestruzzo nella zona); alle minacce rivolte al Prefetto SODANO al fine di renderlo più “malleabile” e rispettoso dei suoi (dell'imputato) *desiderata*; agli sforzi profusi —infine con successo— per assecondare il desiderio del PACE di veder trasferito il Prefetto SODANO, reo di aiutare la Calcestruzzi Ericina; ai “rimproveri” mossi da VIRGA Francesco al D'ALÌ, affinché quest'ultimo rispettasse la promessa datagli di intervenire per garantirgli l'impunità; alle promesse di intervento effettuate dal D'ALÌ in favore del PACE in relazione ai beni sequestrati a quest'ultimo nell'ambito di misure di prevenzione; alla disponibilità manifestata dall'imputato in favore del COPPOLA — ancora agli inizi del 2006 —, quando quest'ultimo richiedeva che alle sue società fossero conservate e garantite le commesse già promessegli, nonostante lo stesso COPPOLA fosse stato da poco sottoposto a custodia cautelare in carcere “per mafia”.

In definitiva, il D'ALÌ ha manifestato in tal modo la propria vicinanza alle ragioni dell'associazione per delinquere, accreditandosi e venendo riconosciuto — ed anche considerato, da soldati (non solo del trapanese ma anche dell'area palermitana, a conferma della notorietà ed intensità del rapporto tra l'imputato e Cosa Nostra) e concorrenti esterni — individuo prezioso e sul quale poter contare, con una certa stabilità temporale, per poter risolvere o cercare di risolvere — anche grazie alla sua influenza ed al suo potere politico — problematiche di varia natura, sia giudiziaria che amministrativa, il tutto a beneficio del sodalizio.

Tale costante e multiforme disponibilità del D'ALÌ verso Cosa Nostra, che si è pure concretizzata e sublimata in plurimi patti elettorali politico/mafiosi, è certamente riconducibile all'alveo del concorso esterno nel delitto di associazione per delinquere di tipo mafioso.

Ciò posto, il concorso esterno o eventuale nel delitto di associazione per delinquere di tipo mafioso può declinarsi come reato permanente in caso di pluralità di condotte (nel loro insieme penalmente rilevanti) che si susseguono nel tempo e, nel caso in esame, proprio perché vengono in rilievo, per l'appunto, plurime condotte che si susseguono nel tempo, la fattispecie in oggetto deve ricondursi all'alveo del reato permanente.

Alla luce di tali elementi va adesso valutato come si atteggia la permanenza – e fino a quando può ritenersi persistente – in casi come quello in esame.

Ebbene, al riguardo giova partire dai principi di diritto fissati dalla sentenza della Corte di Cassazione che ha rinviato il procedimento in questa sede, i quali sono vincolanti per questo Collegio:

la "Corte – di Cassazione – (Sez. 1, n. 8531 del 9/1/2013, Ferrare, rv. 254926), allorché ha individuato, come condotta costitutiva di concorso esterno, «la promessa di un esponente politico di favorire, in cambio del sostegno elettorale, il sodalizio nei futuri rapporti con la pubblica amministrazione», ha precisato, in motivazione, che «la condotta offensiva del bene giuridico tutelato viene integrata dallo scambio sinallagmatico tra le due promesse (l'appoggio elettorale e la agevolazione dell'Ente), restando pertanto irrilevante la mancata esecuzione delle promesse in discorso». Analogamente si è ritenuto che integra detta ipotesi «la condotta dell'esponente politico che stringa un accordo per cui, in cambio del sostegno elettorale, egli prometta, una volta eletto, di porre in essere specifiche iniziative amministrative tese a soddisfare gli interessi della consorteria criminale, non rilevando peraltro che l'impegno assunto sia stato successivamente rispettato o gli obiettivi del sodalizio effettivamente raggiunti» (Sez. 5, n. 44466 del 17/7/2012, Plutino, rv. 254059). La medesima impostazione è stata seguita da Sez. 6, n. 44667 del 12/05/2016, P.G. in proc. Camarda e altri, Rv. 268680 (nel medesimo senso cfr. anche Cass. 56088/2017).

Si è anche sostenuto (Sez. 2, n. 8028 del 22/01/2014, Crea e altri, Rv. 258776) che, nel caso di un patto di scambio politico-mafioso, quando, a seguito dell'accordo, il sodalizio criminale inizi ad attivarsi per l'accaparramento dei voti necessari all'elezione del politico (alterando così il sistema democratico che dovrebbe governare l'elezione ed attuando «la finalità di impedire o ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali», previsto dall'art. 416-bis, comma 3, cod. pen.) e quest'ultimo mantenga fermo l'impegno serio e concreto di agire, una volta eletto, per gli interessi e vantaggi dell'organizzazione delinquenziale, non è necessario individuare la

sussistenza di un nesso di causalità tra la condotta dell'extraneus e il mantenimento o il rafforzamento della consorteria".

In altri termini, sempre come – peraltro condivisibilmente – espresso dalla sentenza della Corte di Cassazione che ha rinviato il procedimento in questa sede, l'accordo politico mafioso a matrice utilitaristica – ove dimostrato – è sia rilevante ex se ai fini della configurabilità del concorso esterno (sulla scorta della giurisprudenza sopra citata, che attribuisce una rilevanza intrinseca all'accordo elettorale – ed agli impegni reciprocamente assunti – quale comportamento rilevante ex artt. 110, 416-bis, cod. pen.) sia – nel caso di specie – dimostrativo della persistente vicinanza dell'imputato al sodalizio mafioso e dell'utilità di quest'ultima ad appoggiarlo.

Va, poi, sempre al riguardo rimarcato che nell'alveo del concorso esterno nel reato associativo possono ricadere condotte anche notevolmente diverse le une dalle altre (ad esempio: imprenditore colluso, investigatore disponibile a fornire informazioni o a depistare indagini per favorire il sodalizio, professionista/"consiglieri" e politico connivente) e, mentre in linea generale vige il principio scolpito dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 33748/2005, emessa nell'ambito del processo a carico di Mannino Calogero – secondo cui assume il ruolo di "concorrente esterno" il soggetto che, non inserito stabilmente nella struttura organizzativa dell'associazione e privo dell'*affectio societatis*, fornisce un concreto, specifico, consapevole e volontario contributo, sempre che questo espliciti un'effettiva rilevanza causale e quindi si configuri come condizione necessaria per la conservazione o il rafforzamento delle capacità operative dell'associazione (o, per quelle operanti su larga scala come "Cosa nostra", di un suo particolare settore e ramo di attività o articolazione territoriale) e sia diretto alla realizzazione, anche parziale, del programma criminoso della medesima (la efficienza causale in merito alla concreta realizzazione del fatto criminoso collettivo costituisce elemento essenziale e tipizzante della condotta concorsuale, di natura materiale o morale, e non è sufficiente una valutazione "ex ante" del contributo, risolta in termini di mera probabilità di lesione del bene giuridico protetto, ma è necessario un apprezzamento "ex post", in esito al quale sia dimostrata, alla stregua dei comuni canoni di "concrezza processuale", l'elevata credibilità razionale dell'ipotesi formulata in ordine alla reale efficacia condizionante della condotta atipica del concorrente)–, dalla medesima sentenza della Corte di Cassazione che ha rinviato il presente procedimento in questa sede si desume che la giurisprudenza successiva alla citata "sentenza Mannino" ha creato un preciso e peculiare "statuto" per la figura "tipica" del politico connivente che ha stretto un

patto sinallagmatico con Cosa Nostra avente ad oggetto –da un lato– l’aiuto del sodalizio affinché il politico stesso possa essere eletto e –dall’altro lato– la promessa consistente nel “mettersi a disposizione” e nel “mettere a disposizione” dell’associazione mafiosa la propria carica politica assunta a seguito delle elezioni medesime e la conseguente influenza politica, rimarcandosi pure che un accordo in tal senso già di per sé è sufficiente a configurare una ipotesi di concorso esterno ex artt. 110 e 416 *bis* c.p., rimanendo invece irrilevante la mancata esecuzione, da parte del politico, delle promesse in discorso e che l’impegno assunto, sempre dal politico, sia stato successivamente rispettato o gli obiettivi del sodalizio siano stati effettivamente raggiunti.

In altre parole, sempre in base ai principi individuati dalla sentenza della Corte di Cassazione di rinvio in questa sede e vincolanti per questo Giudice, quando viene in rilievo un patto politico/mafioso nei suddetti termini, non è necessario ricercare anche la prova del fatto che Cosa Nostra abbia beneficiato in concreto ed *ex post* di un vantaggio in termini di rafforzamento o conservazione della propria struttura, in quanto quella medesima condotta del politico è rilevante di per se stessa ed è sufficiente a configurare una ipotesi di concorso esterno ex artt. 110 e 416 *bis* c.p..

A questo punto è necessario operare uno sforzo per ricondurre ad un sistema unitario gli orientamenti sopra riportati, che, in pura apparenza e *prima facie*, potrebbero sembrare tra loro difficilmente armonizzabili (richiedere, da un lato, una verifica *ex post* dell’efficacia concreta della condotta – tenuta dal soggetto accusato di concorso esterno – ad incidere positivamente sulla conservazione o il rafforzamento del sodalizio – atteggiando così la figura del concorso esterno in termini, quasi, di reato di evento – e, dall’altro lato, non richiedere analogo verifica per colui il qual ha stretto con l’associazione per delinquere riconducibile all’alveo di cui all’art. 416 *bis* c.p. “un patto sinallagmatico politico/mafioso” nei suddetti termini, dando rilevanza all’accordo *ex se* – atteggiando così tale peculiare figura del concorso esterno in termini di reato di condotta, assai vicini a quelli richiesti per la partecipazione “piena” di cui all’art. 416 *bis* c.p. –).

Per operare un tale sforzo appare opportuno partire dalla ragione storica della teorizzazione del c.d. “concorso esterno”, individuabile nella necessità di “colpire” quella “zona grigia” costituita da soggetti non affiliati all’associazione mafiosa secondo le regole del medesimo sodalizio, cioè, costituita da soggetti non formalmente affiliati secondo il canonico – ed ormai per certi versi “vetusto” e non più attuale – rito della “*punciuta*” ma che comunque offrivano un contributo variegato e talvolta anche stabile al sodalizio

medesimo. In sostanza, si avvertiva l'esigenza di "sanzionare" e di ritenere penalmente rilevanti determinate condotte agevolative realizzate da soggetti che comunque non appartenevano a Cosa Nostra secondo i canoni e le regole proprie del sodalizio.

Orbene, la necessità di un ricorso alla figura del concorso esterno si è col tempo stemperata di pari passo al farsi strada di un condivisibile principio: lo Stato Italiano è l'istituzione, l'ordinamento giuridico fondamentale sul territorio nazionale e Cosa Nostra è una "istituzione" fuori legge, per cui è evidente che lo Stato non può e non deve recepire da Cosa Nostra le norme e le regole in base alle quali stabilire se un soggetto è intraneo o meno al sodalizio, mentre deve essere lui stesso – sempre lo Stato – a determinare, con proprie regole e propri principi, quando si possa parlare di partecipe ad un sodalizio (e così è pure possibile che lo Stato consideri "partecipe" chi "partecipa" – cioè il "*punciuto*" e formalmente affiliato – non è secondo le regole di Cosa Nostra o è pure astrattamente possibile che il "*punciuto*" possa non essere ritenuto "partecipe" dallo Stato se non ha poi preso concretamente parte alle dinamiche del sodalizio).


Pertanto, si è giunti alla conclusione che (cfr. Cass. Sez. Un. n. 33748/2005), in tema di associazione di tipo mafioso, la condotta di partecipazione è riferibile a colui che, a prescindere da una formale affiliazione, si trovi in rapporto di stabile e organica compenetrazione con il tessuto organizzativo del sodalizio, tale da implicare, più che uno "status" di appartenenza, un ruolo dinamico e funzionale, in esplicazione del quale l'interessato "prende parte" al fenomeno associativo, rimanendo a disposizione dell'ente per il perseguimento dei comuni fini criminosi.

In definitiva, per determinare chi è partecipe di un sodalizio mafioso, non si devono più guardare le regole del medesimo sodalizio che presidiano l'ingresso formale all'associazione bensì deve scrutinarsi il dato individuato dallo Stato e dall'Ordinamento Italiano costituito dalla stabile e permanente disponibilità dello specifico individuo verso l'associazione per delinquere di tipo mafioso. Tra l'altro, è notorio che Cosa Nostra è una "istituzione" programmata per durare nel tempo *sine die* e che il vincolo che lega i partecipi è indissolubile e permanente, nel senso che esso viene meno soltanto con la morte o con la aperta dissociazione (ad esempio, inizio di un percorso di collaborazione con la giustizia; mentre il medesimo vincolo permane –ad esempio– in caso di soggetto meramente "*posato*", cioè "accantonato", ed in tale ipotesi continua ad operare –per costante giurisprudenza– pure la presunzione di cui all'art. 275 c.p.p.), con la conseguenza che si rientra in una ipotesi di "partecipazione" piena (art. 416 bis c.p. *tout court*) nel caso in cui vi sia la comune volontà

e consapevolezza (da parte del singolo sodale e da parte del sodalizio) che la disponibilità dell'individuo (a quel punto da definirsi *intransiens*) verso il sodalizio sarà tendenzialmente (salvo diversa successiva volontà) permanente, cioè a tempo indeterminato ed "a vita" (in ciò consiste l'*affectio societatis*).

In tale prospettiva, ovviamente, come già lumeggiato, la necessità di un ricorso alla figura del "concorso esterno" si è ridotta e si è ridotto pure il campo di operatività dell'istituto medesimo. In sostanza, alla luce della più recente elaborazione giurisprudenziale appare necessario il ricorso alla figura del concorso esterno in senso stretto innanzitutto nelle ipotesi di contributo costituito da una singola condotta o da condotté occasionali, in assenza di *affectio societatis* (cioè in assenza del dato psicologico costituito dalla volontà da parte dell'individuo di garantire un apporto permanente –cioè "a vita"– a Cosa Nostra e dalla consapevolezza e volontà del sodalizio di considerare quello stesso individuo stabilmente, costantemente e permanentemente –cioè "a vita"– a propria disposizione). Allora, in tali casi, in effetti, non può farsi ricorso alla figura del "partecipe" ed all'operatività dell'art. 416 *bis* c.p. in senso pieno ed è giustificato non solo il ricorso al combinato disposto degli artt. 110 e 416 *bis* c.p. ma anche – stante l'unicità o l'occasionalità del contributo – la necessità di operare quell'accertamento *ex post* sull'efficacia causale della condotta (o delle condotte) sul mantenimento o sul rafforzamento del sodalizio richiesto dalla "sentenza Mannino". anche per evitare *deficit* di tipicità ed un ampliamento patologico e metastatico della norma incriminatrice.

È poi necessario il ricorso all'istituto del concorso esterno anche in casi, come quello in esame, di patto sinallagmatico politico/mafioso (soprattutto se seguito dalla concreta elezione del candidato appoggiato da Cosa Nostra), in cui, a differenza delle ipotesi di ausilio meramente occasionale appena sopra delineate, il politico – per ottenere l'appoggio elettorale utile per essere eletto – promette di mettere a disposizione di Cosa Nostra la propria carica e le proprie influenze connesse all'assunzione della carica medesima, deo ~~mandosi~~ pertanto – in tale ultimo caso ed in ipotesi di elezione effettiva – la vicinanza a Cosa Nostra in termini di appoggio e disponibilità protratta nel tempo, sia pure venendo in rilievo un arco temporale preventivamente circoscritto (sebbene apprezzabilmente lungo) e limitato alla durata del mandato elettorale. In definitiva, la fattispecie del patto sinallagmatico politico/mafioso si distingue – da un lato – da ipotesi di concorso esterno caratterizzate da apporti occasionali o addirittura costituiti da un singolo contributo (in quanto, a differenza di tali ultime ipotesi, la disponibilità si pone in una prospettiva



necessariamente di durata) e – dall'altro – dall'appartenenza vera e propria (perché, a differenza dell'appartenente a Cosa Nostra, il suddetto politico *extraneus* non ha la c.d. *affectio societatis*, cioè, sebbene intenda prostrarre e garantire la propria disponibilità verso il sodalizio, anche in modo stabile e sistematico, per un significativo periodo di tempo, lo farà solo per un segmento temporale ben determinato e circoscritto *a priori* –per la durata del mandato–, mentre l'*intraneus* ha la consapevolezza e volontà di essere a disposizione del sodalizio in maniera permanente e cioè a tempo indeterminato, “a vita” –ed in ciò consiste l'*affectio societatis*, tanto più nei sodalizi mafiosi strutturati e tendenzialmente destinati a durare *sine die* come Cosa Nostra–).

Ebbene, nel caso di specie non si è in presenza di una condotta costituita da un atto singolo o occasionale bensì: di un politico di assoluto rilievo in campo locale e nazionale (il D'ALÌ è stato prima esponente di rilievo dell'economia locale – dirigendo una banca ben radicata sul territorio trapanese – e, poi, non solo Senatore della Repubblica per più legislature ma anche, a seguito dell'ennesima rielezione al Parlamento nazionale, Sottosegretario al Ministero dell'Interno dal 2001 al 2006); di un politico che è più volte addivenuto a patti con Cosa Nostra (per agevolarla); di un politico che ha stretto patti sinallagmatici politico/mafioso per garantirsi l'appoggio di Cosa Nostra in occasione di ben due tornate elettorali (nelle quali tra l'altro è risultato vincitore) per il rinnovo della carica di Senatore della Repubblica; di un politico che ha pure chiesto appoggio elettorale a Cosa Nostra per conto di un suo “uomo” candidato all'Assemblea Regionale Siciliana; di un politico che ha promesso la propria disponibilità a Cosa Nostra in cambio dell'appoggio elettorale ottenuto; di un politico che ha manifestato nel tempo la propria fattiva disponibilità in favore di Cosa Nostra e dei suoi esponenti anche di assoluto rilievo (RIINA Salvatore – allora capo assoluto di Cosa Nostra –, MESSINA DENARO Matteo – allora capo assoluto della propaggine trapanese di Cosa Nostra –, MESSINA DENARO Francesco – padre di Matteo e già esponente di spicco della Cosa Nostra trapanese –, MESSINA Francesco, AGATE Mariano, VIRGA Vincenzo, VIRGA Francesco e PACE Francesco –soggetti, questi ultimi tre, che si sono succeduti al vertice della famiglia mafiosa di Trapani–); di un politico che ripetutamente si è dato da fare per attribuire concretezza a tale disponibilità da lui stesso promessa verso il sodalizio e per dare esecuzione a quei patti sinallagmatici politico/mafiosi che, in cambio dell'appoggio elettorale, lo “obbligavano” successivamente a quella medesima disponibilità –il tutto con la consapevolezza che le proprie fortune e quelle di Cosa Nostra erano strettamente legate, per cui l'appoggio garantito a Cosa Nostra e la

prosperità del sodalizio avrebbero avuto refluenze sulla propria fortuna politica e viceversa (in una situazione che appare chiaramente configurare, in definitiva, una “comunanza di scopi”, quantomeno fino al perdurare dell’esperienza politica del medesimo individuo)–.

Orbene, in un tale contesto, la condotta complessiva tenuta dal politico appare – in base ai parametri predisposti dallo Stato Italiano e sopra lueggiati – per certi versi assai vicina, in termini di elevata importanza della condotta (e dell’apporto) e di disponibilità ad operare nel tempo in favore di Cosa Nostra, a quella di un soggetto qualificabile come “partecipe” al sodalizio (la differenza è data dall’elemento psicologico della *affectio societatis*, in quanto l’*intraneus* vuole offrire un contributo permanente e tendenzialmente “a vita” – ed è percepito dal sodalizio come soggetto a disposizione dell’associazione in modo tendenzialmente permanente e “vita natural durante” – mentre il politico che ha concluso un patto sinallagmatico politico/mafioso di regola mantiene ferma la propria disponibilità verso il sodalizio, in esecuzione del patto medesimo, per la durata del proprio mandato elettorale, salvo nuovo accordo successivo, che prolungherà la propria “disponibilità” per un altro mandato e, quindi, comunque per un tempo determinato – ovviamente se poi quella disponibilità si protrae per diversi mandati e per un consistente periodo di tempo, ciò potrebbe essere eventualmente valutato per configurare la sussistenza di una disponibilità stabile, permanente e tendenzialmente “a vita”, per cui potrebbe in tal caso addirittura parlarsi di “partecipe” e non più di concorrente esterno; come può apprezzarsi, in tali casi il confine ed il *discrimen* tra “partecipazione” e concorso esterno si assottiglia sempre più, tanto da apparire talvolta sfuggente, sfumato e difficilmente percepibile ed apprezzabile –). Conseguentemente, appare condivisibile l’idea che lo “statuto” da applicare per l’accertamento della rilevanza penale della condotta complessiva di un politico come quello appena descritto non possa che avvicinarsi particolarmente a quello operativo con riguardo al “partecipe”.

In definitiva, in tale prospettiva, in presenza di un patto sinallagmatico politico/mafioso che, a fronte di un appoggio elettorale da parte del sodalizio, induce il politico a promettere e garantire una propria stabile e perdurante (quantomeno per un tempo tendenzialmente pari alla durata del mandato) disponibilità alle esigenze di Cosa Nostra, appare corretto – in armonia con quanto sostenuto dalla giurisprudenza di legittimità sopra richiamata – non richiedere la prova del concreto effetto positivo, valutato *ex post*, al mantenimento o al rafforzamento del sodalizio, tanto più che è già l’accordo in sé che lede il bene giuridico tutelato dall’art. 416 *bis* c.p., non solo viziando l’esercizio del diritto di voto di parte del

corpo elettorale ma anche mettendo a rischio – in modo perdurante e per un significativo periodo di tempo – il corretto esercizio della funzione pubblica che poi quel politico dovrà esercitare; ed in tali termini nonché in tale prospettiva pare anche corretto non solo far discendere l'esistenza del reato dall'accordo in sé ma anche ritenere permanente il reato finché non si configuri una desistenza e/o finché si protragga il rischio che quella disponibilità verso il sodalizio si inveri in una patologica distorsione della funzione pubblica e dell'influenza acquisita con la vittoria nella tornata elettorale ottenuta anche grazie all'appoggio elettorale di Cosa Nostra ed al patto politico/mafioso già più volte richiamato. In altri termini, appare corretto ritenere permanente il reato finché quell'accordo rimane valido ed efficace (e cioè per tutto il tempo in cui permane la disponibilità in favore del sodalizio, che è poi il corrispettivo –nascente dallo stesso patto politico/mafioso– dell'appoggio elettorale ottenuto) e, quindi, fino alla fine del mandato elettorale ottenuto in forza del patto scellerato “politico/mafioso” (laddove, di regola, per tutto il mandato elettorale vi è il rischio che la funzione pubblica ed il potere politico ottenuti vengano esercitati in modo distorto per compiacere e “ricambiare” Cosa Nostra per l'appoggio elettorale ottenuto).

Tale conclusione è d'altronde coerente con la natura di reato a pericolo presunto del delitto di cui all'art. 416 *bis* c.p. (cfr. Cass. n. 3027/2016 e n. 34147/2015): se il reato associativo costituisce un reato di pericolo presunto perché mette in pericolo, *ex se*, l'ordine pubblico, anche la stabile disponibilità di un politico a mettere al servizio del sodalizio le proprie funzioni, nel corso di tutto il proprio mandato ottenuto anche grazie al “patto politico/mafioso”, determina analogo pericolo e lo determina per tutta la durata del mandato, salvo che il politico medesimo – ad un certo punto – non rompa i rapporti con Cosa Nostra e revochi stabilmente e definitivamente la propria disponibilità in favore del sodalizio. Orbene, poiché non risulta che il D'ALÌ abbia reciso i propri rapporti con Cosa Nostra e non risulta che abbia revocato stabilmente, definitivamente e sistematicamente la propria disponibilità in favore del sodalizio, deve ritenersi che il pericolo nei confronti dell'ordine pubblico si sia mantenuto per tutta la durata del suo mandato ottenuto nel 2001 e quindi fino al 2006, in quanto per tutto questo tempo vi era il pericolo che l'imputato esercitasse le proprie finzioni o la propria influenza connessa alle proprie funzioni ed alla propria forza politica (garantita anche da Cosa Nostra) in favore dell'associazione per delinquere in oggetto e dei soggetti vicini al sodalizio medesimo.

Fra l'altro, ritornando alle precedenti considerazioni sul reato permanente, l'affermazione

che il concorso esterno in reato associativo si declini come reato “tendenzialmente permanente” sembra sottintendere che talvolta – o probabilmente in molti dei casi in cui si è fatto ricorso all’istituto in esame – la condotta concorsuale assume una caratterizzazione in termini di durata, come tale suscettibile nel modello della ‘permanenza’ dell’illecito. In tali casi, il requisito che caratterizza le condotte, come quella in esame, può essere sinteticamente definito come la ‘disponibilità’ – protratta per un tempo apprezzabile – a soddisfare le richieste provenienti dal sodalizio criminale. Ai fini della configurazione di tale “disponibilità” appare decisivo – a prescindere dalla quantità e dall’attualità degli aiuti forniti – l’inscrivere delle condotte indicative di tale disponibilità in un ‘patto’ collaborativo – che può anche essere stabile e perdurante nel tempo, come nel caso di specie – destinato a svilupparsi nell’ulteriore prosecuzione di una simile intesa con i soggetti appartenenti all’organizzazione e con individui vicini ad essa.

Ne deriva, in buona sostanza, la necessità di postulare un duplice profilo di tipizzazione del concorso esterno: da un lato, cioè, la dazione o la promessa di un apporto ‘strumentale’ agli scopi – perché ritenuto tale dagli stessi associati di mafia – dall’altro il suo atteggiarsi, in armonia con le condotte proprie dei relativi destinatari, come espressione di un nesso continuativo di ausilio, sia pure non affiancato dall’inserimento permanente e *sine die* del soggetto nel contesto strategico delle attività dei membri dell’organizzazione mafiosa.

In altri termini, la disponibilità del politico verso il sodalizio connessa a rapporti collusivi consolidati da tempo e caratterizzati da una risalente e reiterata continuità di scambi politico-mafiosi non può che caratterizzarsi in termini di condotta penalmente rilevante (ai sensi del combinato disposto degli artt. 110 e 416 *bis* c.p.) e di reato permanente, peraltro per tutta la durata del mandato ottenuto o comunque caratterizzato dal patto politico-mafioso.

Ed invero, lo stretto connubio tra patto politico/mafioso nei termini sopra esposti (scambio tra promessa di favori contro appoggio elettorale), seria disponibilità ad agire per un prolungato (sia pure circoscritto *a priori* – per la durata del mandato –) lasso di tempo per conto di Cosa Nostra e reato permanente traspare chiaramente proprio dalle sentenze che hanno affermato la natura di reato permanente del concorso esterno ai sensi del combinato disposto degli artt. 110 e 416 *bis* c.p., laddove si afferma che (cfr. Cass. 35100/2013) “*il concorso esterno in associazione mafiosa ha, a sua volta (come il reato di associazione mafiosa), natura permanente, o, almeno, tendenzialmente permanente (cfr. ASN 2012/15727-RV 252329, che qualifica tale delitto come reato “di regola” permanente), nel senso che nulla vieta che, così come l’associato pieno jure possa, a un certo punto, decidere*

di non far più parte del "club criminale" cui aveva aderito, del pari, il concorrente esterno cessa di essere a disposizione - sia pure ab extrinseco - della struttura malavitosa. ... Concorrendo l'agente in un reato permanente, il (suo) concorso... non potrà che avere, esso stesso, carattere permanente, fermo restando che il concorrente esterno ben potrà desistere, a un certo punto, dall'offrire il suo apporto, con ciò determinato la fine della permanenza (per quel che attiene alla sua posizione). La questione, allora - così come per il distacco dell'associato "a pieno titolo" - si risolve in un mero problema di prova: prova della fuoriuscita dell'associato o, al contrario, prova della sussistenza durevole del vincolo associativo (con riguardo a quell'associato); prova della cessazione della disponibilità del concorrente esterno a fornire il suo contributo per il mantenimento in vita/rafforzamento della associazione criminosa, o, al contrario, prova della permanenza di tale disponibilità, che potrà concretizzarsi in singoli, futuri interventi ausiliari".

In sostanza, l'ago della bilancia – sotto il profilo della protrazione della permanenza del reato di cui agli artt. 110 e 416 bis c.p. – è costituito dall'elemento della "disponibilità", per cui, una volta promessa detta disponibilità ed una volta manifestata in modo serio la vicinanza al sodalizio nell'ambito di un patto sinallagmatico politico/mafioso, la permanenza si protrarrà finchè non risulterà che quella stessa disponibilità è in concreto venuta meno e che, quindi, il politico ha definitivamente manifestato la propria desistenza e la propria irrevocabile intenzione di non "spendersi" più per conto del sodalizio e di non voler più dare esecuzione e rispettare il patto in precedenza stretto col sodalizio.

Più icasticamente, Cass. n. 15727 del 9 marzo 2012 (imputato Dell'Utri Marcello), prendendo a prestito la giurisprudenza in tema di corruzione, ha costruito la struttura del concorso esterno secondo il modello del 'reato a consumazione alternativa', prospettando un duplice momento consumativo legato, rispettivamente, alla conclusione dell'accordo corruttivo ovvero all'esecuzione dei patti con esso stipulati, facendone discendere la conseguenza che il momento consumativo del concorso esterno avanzerebbe fino a coincidere con l'ultimo atto della prestazione promessa (nel caso di specie – *mutuis mutandis* – fino al protrarsi della disponibilità promessa al sodalizio).

In sostanza, "*fintantochè il concorrente esterno protragga volontariamente l'esecuzione dell'accordo che egli ha propiziato ... si manifesta il carattere permanente del reato che ha posto in essere, evenienza che la giurisprudenza riassume nella locuzione secondo cui "la suddetta condotta partecipativa (esterna) si esaurisce ... con il compimento delle attività concordate (Sez. 1, Sentenza n. 21356 del 17/04/2002 Ud. (dep. 30/05/2002) Rv. 222439)"*.

Va da sé che, nel caso di specie, non erano concordate preventivamente specifiche attività bensì una generica disponibilità ad operare per conto di Cosa Nostra, per cui, sempre nel caso di specie, il momento consumativo del concorso esterno deve farsi avanzare fino al perdurare di quella disponibilità, nei termini di seguito esposti (per di più apertamente ed inequivocamente manifestata dal D'ALI quantomeno fino al gennaio 2006, quando aveva rassicurato il COPPOLA –allora sottoposto a custodia cautelare in carcere “per mafia”– che avrebbe tutelato i suoi interessi economici messi seriamente in pericolo dall’esecuzione dell’ordinanza cautelare nei suoi –sempre del COPPOLA– riguardi).

Proprio per questo il concorso esterno in associazione mafiosa si atteggia, al pari della partecipazione, di regola, come reato permanente, in quanto l'agente ha il potere di determinare la situazione antiggiuridica, mantenerla volontariamente, rimuoverla, provocando, in quest'ultima ipotesi, la riespansione del bene giuridico compresso.

Anche secondo la “sentenza Dell’Utri”, poi, *“un accordo, che, in ipotesi, avesse ad oggetto la promessa dell’aiuto elettorale da parte del capo di una consorteria mafiosa e, dall’altro lato, la promessa chiara e seria dell’impegno, da parte del candidato alle elezioni, di sdebitarsi assumendo specifiche iniziative legislative o amministrative di sua competenza, ben potrebbe costituire l’elemento materiale del concorso esterno da parte del politico, non essendo per nulla decisiva la verifica dell’effettivo rispetto dell’impegno stesso ad opera di costui (Sez. 5, Sentenza n. 4893 del 16/03/2000 Ud. (dep. 20/04/2000) Rv. 215963; conf. Rv 216815; Sez. 1, Ordinanza n. 11613 del 04/02/2005 Cc. (dep. 23/03/2005) Rv. 231630)”*.

Il reato di concorso esterno in reato associativo ex art. 416 bis c.p. può, cioè, dirsi iniziato con il perfezionamento dell'accordo mafia-politico (e con l'appoggio offerto da Cosa Nostra alla campagna elettorale del politico medesimo; fermo restando che, nel caso in esame, il D'ALI, come già lumeggiato, ha agevolato Cosa Nostra ed ha manifestato la propria disponibilità nei riguardi del sodalizio in vario modo e per decenni, non solo come politico ma anche nell'ambito di attività personali ed economiche; per di più capitalizzando la disponibilità manifestata fino al 1994 nell'ambito di attività personali ed economiche per ottenere appoggio elettorale in occasione delle elezioni politiche del 1994 e del 2001, in modo da garantire al sodalizio ulteriore e più significativa disponibilità fino alla fine del mandato iniziato nel 2001; e quindi fino al 2006) ed è destinato a cessare soltanto quando e se siano cessati i comportamenti che l'imputato si era impegnato a tenere in esecuzione dell'accordo stesso o, comunque, al più tardi, con la cessazione della carica le cui funzioni dovevano essere distorte a vantaggio di Cosa Nostra.

In definitiva, in una situazione in cui rileva – ai fini della configurabilità del reato in oggetto – il patto politico/mafioso in sé e la promessa, da parte del politico, di una disponibilità ad utilizzare in favore di Cosa Nostra le funzioni politiche acquisite e l'influenza politica connessa a quelle stesse funzioni, a prescindere dall'esecuzione di quell'accordo ed a prescindere dall'indagine circa la reale e concreta ricaduta positiva (per Cosa Nostra) delle condotte del medesimo politico, deve ritenersi – con la stessa logica – che il reato tendenzialmente permanente così già perfezionatosi (con la conclusione di quel patto) si protragga nel tempo e protragga la lesione al bene della vita tutelato dalla norma incriminatrice finché quella disponibilità permane, finché – quindi – il politico in questione continui a manifestare vicinanza al sodalizio, finché si dichiari o si mostri comunque disponibile ad operare per favorire sodali o soggetti vicini al sodalizio, finché continui ad essere percepito dall'interno come soggetto "vicino", a disposizione e come soggetto cui ci si può rivolgere per cercare di ottenere dei favori di varia natura ed – in definitiva – fin tanto che il medesimo politico non renda chiara – sempre all'associazione per delinquere – la propria desistenza e la propria volontà e decisione di non dare più esecuzione a quel patto funzionale a portare reciproci benefici a lui ed al sodalizio o, ovviamente, finché il patto stesso non giunga naturalmente alla sua conclusione, come ad esempio qualora il politico cessi ogni propria carica ed ogni propria influenza politica – il D'Alì, comunque, è stato Sottosegretario al Ministero dell'Interno dal 2001 al 2006, nell'ambito della "legislatura" relativa al medesimo arco temporale che l'ha visto eletto al Senato grazie all'appoggio elettorale di Cosa Nostra –; e ciò a prescindere dalla prova che singole azioni specificamente indicative di quella disponibilità abbiano raggiunto un effetto concretamente positivo per il mantenimento ed il rafforzamento del sodalizio.

Se, infatti, il pericolo per l'ordine pubblico sorge con la conclusione del suddetto patto e con la disponibilità promessa al sodalizio dal politico, è logico e corretto che la permanenza del reato in questione si protragga per la durata di tutto il mandato elettorale e cioè per tutto il periodo in cui quella stessa disponibilità promessa determina il pericolo di inquinamento della funzione pubblica.

D'altra parte, anche la sentenza di annullamento con rinvio emessa nell'ambito del presente procedimento, ha evidenziato l'importanza della solidità del rapporto tra il singolo politico e Cosa Nostra, che può porsi in termini di "incompatibilità con l'interruzione del flusso di utilità verso la cosca". Ebbene, l'importanza evidenziata – anche nel presente procedimento – dalla Corte di Cassazione circa la rilevanza probatoria della solidità del

rapporto tra politico e Cosa Nostra e della “persistente vicinanza dell'imputato alla cosca ... e dell'utilità di quest'ultima ad appoggiarlo” elettoralmente (peraltro in più tornate elettorali) lascia proprio trasparire i due aspetti che si sono voluti fin qui sottolineare:

- la necessità di ricondurre la fattispecie concreta in esame nell'ambito del reato permanente, con la conseguente ed ovvia necessità di valutare unitariamente e come aspetti di un'unica condotta delittuosa le diverse e multiformi espressioni della disponibilità manifestata nel tempo dal D'ALÌ in favore di Cosa Nostra;

- la impossibilità – in presenza di una contestazione aperta come nel caso di specie – di ritenere cessata tale permanenza finché non si registrano (e nel caso di specie non si sono registrati) condotte dell'imputato indicative di una sua desistenza e di una sua volontà di far deliberatamente venir meno la disponibilità promessa e lungamente garantita verso il sodalizio, nonché la necessità di considerare permanente il reato finché il politico – a prescindere dalla realizzazione di un concreto effetto positivo sulla vita e sul rafforzamento del sodalizio – ha continuato a dare esecuzione a quel patto politico/mafioso, manifestando vicinanza e manifestando disponibilità ad operare per conto del sodalizio.

In definitiva, in situazioni in cui il concorso esterno – per la solidità dei rapporti tra il politico e Cosa Nostra, per il prestigio e forza politica dell'imputato, per l'importanza strategica di quelle relazioni con il politico nei progetti di espansione (nell'economia, nella finanza, sul territorio e nella politica) di Cosa Nostra e per la stabilità nel tempo del vincolo e della disponibilità garantita (sempre dal politico) – si pone, in termini di intensità e di durata nel tempo, in posizione assai vicina (sebbene non del tutto coincidente) alla partecipazione *tout court*, appare giustificata e corretta l'applicazione di uno “statuto” assai vicino a quello della partecipazione stessa, con configurazione del delitto in oggetto come reato permanente e come reato la cui permanenza persiste finché non vi sia prova o evidenza di un comportamento di desistenza incompatibile con la persistente disponibilità e con la vicinanza al sodalizio.

Ebbene, nel caso di specie il D' [] ha manifestato la propria disponibilità verso (e vicinanza a) Cosa Nostra dai primi anni '80 del secolo scorso fino –quantomeno– agli inizi dell'anno 2006 e comunque non vi è prova –fino alla fine del mandato elettorale nel 2006– di una condotta di desistenza dell'imputato incompatibile con la persistente disponibilità ad esercitare le proprie funzioni ed a spendere le proprie energie in favore del sodalizio mafioso.

Per chiudere, quindi, la questione e per cercare di riportare a sistema le ipotesi e le considerazioni fin qui esposte, deve evidenziarsi come il “concorso esterno” ex artt. 110 e

416 *bis* c.p. tende a ricomprendere ipotesi assai diverse tra loro (come, d'altra parte, è variegata la congerie di atteggiamenti di "fiancheggiamento" che comunque appaiono necessari per la vita ed il rafforzamento di Cosa Nostra, tant'è che il medesimo sodalizio si è proprio "nutrito" di tali atteggiamenti –e li ha storicamente ricercati, provocati e sfruttati– per prosperare ed infiltrarsi per decenni nel tessuto economico-sociale siciliano –ma anche nazionale–), in taluni casi consistenti in condotte singole o occasionali, in altri casi consistenti in condotte durature nel tempo o ontologicamente destinate a durare nel tempo, come in quelli di politico che ha stretto un patto (appoggio elettorale contro disponibilità ad utilizzare le funzioni e l'influenza acquisiti con quell'elezione a beneficio del sodalizio) con Cosa Nostra. Ebbene, in tali ultimi casi – pur senza essere il politico permanentemente ("a vita") inserito nell'organizzazione criminale, e rimanendo, dunque, privo dell'*affectio societatis*, cioè della coscienza e volontà di contribuire attivamente alla realizzazione dell'accordo e del programma criminoso in modo stabile e permanente –, la disponibilità protratta nel tempo in forza di un patto politico/mafioso impone di qualificare la sua condotta come reato tendenzialmente permanente, con una permanenza che si protrae finchè quella disponibilità non viene revocata (e cioè finchè la "disponibilità" non lasci il campo ad una chiara e manifesta "indisponibilità" ad operare ancora in favore del sodalizio) o finchè non vengono meno i presupposti per continuare a dare esecuzione al patto suddetto: ad esempio, se il patto prevede l'appoggio elettorale per l'assunzione di una certa carica in cambio dell'esercizio di quella stessa carica in modo tale da favorire Cosa Nostra, la permanenza durerà per tutto il tempo in cui quella carica politica è stata esercitata, salvo – ovviamente – che ad un certo punto il politico non abbia manifestato, anche per *facta concludentia*, la sua decisione di non dare più corso e di non adempiere più a quell'accordo, interrompendo i suoi rapporti di fattiva contiguità con Cosa Nostra.

Tali conclusioni sono imposte dalla "vicinanza" delle ipotesi di concorso esterno da ultimo delineate con la fattispecie dell'appartenenza. Tale "vicinanza" è data dalla disponibilità garantita e fornita a Cosa Nostra per un significativo periodo di tempo, mentre comunque non è possibile una perfetta assimilabilità e riconducibilità di tali ipotesi ad una vera e propria appartenenza, in quanto, mentre l'appartenenza impone un vincolo tendenzialmente permanente, coincidente con la vita del sodalizio e dell'associato (salvo, ovviamente, i casi di esplicita dissociazione), il concorrente esterno non è animato dalla volontà di far parte in modo permanente del sodalizio né è riconosciuto dal sodalizio come suo adepto permanente ed a vita. In altri termini, in caso di patto politico/mafioso il politico



ed il sodalizio decidono di percorrere insieme, con reciproci vantaggi, un tratto delle loro rispettive vite, con la consapevolezza e volontà che le loro strade si divideranno una volta data esecuzione a quel patto o venuti meno i presupposti del patto stesso: in sostanza, in tali casi non si stringe un “patto per sempre” ma la disponibilità del politico sarà ricercata (dal sodalizio) e sarà garantita (dal politico) – sia pure in modo comunque serio e continuativo – per un tempo determinato, coincidente con la durata dell’incarico politico e dell’influenza politica ottenuta con l’appoggio di Cosa Nostra. Ebbene, in tali casi il reato dovrà ritenersi consumato con la stipulazione del patto e perdurante finché si garantisce esecuzione al patto medesimo e, cioè, finché non si esaurisce l’incarico pubblico, il *munus publicum*, il mandato elettorale ottenuto con l’appoggio di Cosa Nostra (incarico che si è promesso al sodalizio di esercitare in modo distorto per favorire l’associazione per delinquere) o comunque fino al momento (antecedente a quell’esaurimento) in cui il politico non manifesti una desistenza ed una condotta concreta incompatibile con la volontà di continuare a garantire quella disponibilità promessa; e ciò è tanto più vero nel caso di specie, in cui una tale volontà incompatibile non risulta ed in cui, quantomeno fino agli inizi del 2006, dopo l’entrata in vigore della l. 251/2005, il D’ALÌ ha manifestato concretamente la propria disponibilità in favore del sodalizio ed ha promesso interventi in favore di mafiosi e di soggetti in custodia cautelare (e poi condannati in via definitiva) per concorso esterno nel reato associativo di tipo mafioso proprio per il loro ausilio in favore di esponenti di spicco di Cosa Nostra, anche questi ultimi strettamente legati al D’ALÌ (cfr. vicenda COPPOLA/IOVINO/FIORDIMONDO). Iaddove agli inizi del 2006 il D’ALÌ ha rassicurato lo stesso COPPOLA – che aveva stretti legami sia con l’imputato che col PACE, a sua volta in stretti rapporti sempre col D’ALÌ – sul fatto che, grazie all’intervento del medesimo imputato, il detenuto “per mafia” non avrebbe perso le commesse già in precedenza promessegli – e che potevano essergli revocate o potevano essere ostacolate proprio in ragione dell’ormai conclamata collusione del medesimo COPPOLA con Cosa Nostra – mentre nel febbraio del 2006 lo stesso D’ALÌ ha, con atteggiamento più prudente, fatto comunicare al medesimo COPPOLA che avrebbe comunque perorato le ragioni di quest’ultimo ma ciò sarebbe avvenuto solo “una volta che le acque si fossero calmate”: e non quindi nell’immediatezza o nel breve periodo (in sostanza, vi è stata comunque una manifestazione di disponibilità e la disponibilità stessa non è mai stata revocata mentre, al più, l’intervento in favore del COPPOLA è stato meramente rinviato per ragioni di prudenza e convenienza).



In altri termini:

• poiché il D'ALÌ ha concluso nel 2001 (dopo una invero già ventennale disponibilità verso il sodalizio mafioso) un patto (l'ennesimo) politico/mafioso con Cosa Nostra in forza del quale il sodalizio gli ha garantito l'appoggio elettorale che ha consentito all'imputato di essere nuovamente eletto al Senato (elezione che poi ha costituito da viatico per l'acquisizione dell'incarico di Sottosegretario al Ministero dell'Interno);

• poiché il D'ALÌ ha certamente assunto degli impegni seri e concreti a favore dell'associazione mafiosa; e ciò lo si può desumere sia dalla sua già stabile, affidabile, comprovata e ventennale disponibilità a spendersi in favore di Cosa Nostra (disponibilità ed affidabilità negli anni, del D'ALÌ, invero già positivamente sperimentata ed apprezzata dal sodalizio) sia dal fatto che il patto era stato concluso tra un soggetto già candidatosi al Senato della Repubblica con l'appoggio di Cosa Nostra (e pure tale dato è indicativo del fatto che l'imputato avesse già offerto la propria disponibilità in passato al sodalizio e che quest'ultimo ne era rimasto soddisfatto, per cui non vi è ragione di ritenere che analoga seria disponibilità non sarebbe stata garantita pure dal 2001 al 2006) ed il capomafia di Trapani (cioè con un mafioso di assoluto spessore e capace di gestire un rilevante bacino di voti) sia dal fatto che il D'ALÌ si è in concreto speso per il sodalizio anche dal 2001 in poi, cercando di vanificare gli sforzi delle istituzioni di aiutare la Calcestruzzi Ericina (a tutto vantaggio di Cosa Nostra), minacciando e rimproverando il Prefetto SODANO affinché smettesse di aiutare la Calcestruzzi Ericina, adoperandosi per il trasferimento del SODANO (il cui operato in favore della Calcestruzzi Ericina era invisibile a Cosa Nostra e foriero di danni economici per il sodalizio), promettendo interventi in favore del PACE affinché riottenesse la disponibilità di beni sequestratigli nell'ambito di misure di prevenzione, manifestando disponibilità ad intervenire in favore delle imprese del COPPOLA – ancora agli inizi del 2006 – nonostante costui fosse in carcere per mafia (mentre solo in un secondo momento tale disponibilità è stata prudenzialmente – non negata o revocata ma semplicemente – rinviata a quando le “acque” si fossero “calmate”, cioè a quando l'attenzione – dell'opinione pubblica e delle autorità amministrative e giudiziarie – sul COPPOLA si fosse attenuata);

• poiché non risulta che il D'ALÌ abbia mai reciso i propri rapporti con Cosa Nostra o abbia mai revocato la propria disponibilità ad agire in favore del sodalizio o di soggetti con esso collusi (il fatto che non sia stata evitata la confisca di beni del PACE può essere dipesa dall'impermeabilità dell'Autorità Giudiziaria mentre non è certamente da ricondurre ad una decisione del D'ALÌ di non favorire più il sodalizio mafioso e di tranciare ogni rapporto con

lo stesso o ogni disponibilità verso il medesimo; il fatto che il D'ALÌ, dopo una prima manifestazione di disponibilità verso il COPPOLA agli inizi del 2006, abbia scelto una posizione più "prudente" può essere il frutto di una valutazione di opportunità mentre non è certamente da ricondurre ad una decisione del D'ALÌ di non favorire più il sodalizio mafioso ed i soggetti collusi con esso, tanto più che la posizione finale dell'imputato era stata quella di promettere un aiuto verso lo stesso COPPOLA non nel breve periodo bensì "dopo che le acque si fossero calmate");

• poiché il mandato elettorale ottenuto con l'aiuto di Cosa Nostra si è protratto fino al 2006,

deve ritenersi che il reato in oggetto è stato commesso dal D'ALÌ fino all'anno 2006 e, quindi, la permanenza è cessata dopo l'entrata in vigore della l. 251/2005, con conseguente applicazione di tale disciplina.

Orbene, tale legge, per quel che qui rileva:

• ha portato (in aumento rispetto all'epoca precedente) la pena per il reato di cui all'art. 416 *bis* c.p. ad una "forbice" ricompresa tra i 5 ed i 10 anni di reclusione;

• ha stabilito che il termine di prescrizione è pari al massimo della pena edittale (quindi 10 anni per il reato di cui all'art. 416 *bis* c.p.);

• ha raddoppiato tale termine per i reati di cui all'art. 51 comma 3 *bis* c.p.p. e quindi anche per il reato di cui all'art. 416 *bis* c.p. (pertanto, per tale reato, il termine di prescrizione è di 20 anni);

• ha escluso ogni limite all'effetto interruttivo della prescrizione in relazione a determinati reati, tra i quali quello di cui all'art. 416 *bis* c.p.; in altri termini, per il reato di cui all'art. 416 *bis* c.p., una volta verificatosi un evento interruttivo, il termine di prescrizione ricomincia a decorrere *ex novo* per tutta la sua intera durata, pari al doppio del massimo della pena inflitta (20 anni).

A questo punto va anche evidenziato che, essendo cessato il reato nel 2006, esso non era prescritto quando, in data 11 maggio 2012, è stato disposto il rito abbreviato (evento interruttivo della prescrizione), con la conseguenza che da quel momento (11 maggio 2012) iniziava a decorrere un ulteriore ventennale prescrizione che non può ritenersi spirato al momento della presente decisione (ad esso vanno comunque aggiunti 64 giorni di sospensione in ragione della c.d. "emergenza Covid", 22 giorni di sospensione per un legittimo impedimento dell'Avvocato dell'imputato all'udienza del giorno 8 luglio 2020 ed altri 15 giorni per rinvii dovuti a motivi di salute dell'imputato) – il reato si sarebbe

prescritto, quindi, solo nell'agosto 2032 –.

Va infine aggiunto che l'Accusa ha addotto elementi relativi ad un incontro, avvenuto nel settembre del 2014, tra il D'ALÌ e SCANDARIATO Girolamo, il quale – oltre ad essere figlio di Nicola, vecchio “capomafia” di Calatafimi – risultava già destinatario (al momento di quell'incontro; e da tempo) di una sentenza che gli aveva applicato una pena in relazione al reato di cui all'art. 416 *bis* c.p. ed è stato (sempre SCANDARIATO Girolamo) nuovamente condannato di recente (ma con sentenza non ancora definitiva), anche in tal caso in relazione al reato di cui all'art. 416 *bis* c.p..

È innegabile che detta vicenda (sebbene all'apparenza funzionale a consentire al citato SCANDARIATO di prendere in affitto un fondo della madre del D'ALÌ, al fine di impiantarvi degli alberi da sfruttare poi a fini commerciali) presenti aspetti suggestivi di persistenti e pure recenti contatti dell'odierno imputato con Cosa Nostra, soprattutto se si tiene conto del fatto che lo stesso imputato ha incontrato lo SCANDARIATO presso un baglio tenuto sotto osservazione dalla P.G. (tramite microspie, in seguito oggetto di “bonifica” proprio ad opera del medesimo SCANDARIATO) perché luogo di riunioni tra mafiosi, per poi recarsi (sia il D'ALÌ che lo SCANDARIATO) altrove, in un luogo in cui gli inquirenti non sono stati in grado di monitorare il concreto sviluppo di quel convegno. Per di più è ben plausibile ipotizzare che il D'ALÌ – uomo d'affari e politico addentro alle realtà socio-imprenditoriali e vicino (da tempo) alle dinamiche di Cosa Nostra (anche) di quell'area del trapanese in cui la sua stessa famiglia di sangue aveva estese proprietà – sapesse chi fosse SCANDARIATO Girolamo ed il ruolo di quest'ultimo all'interno del consesso mafioso relativo a quella medesima area.

In ogni caso, posto che la vicenda in questione presenta una sua giustificazione e spiegazione di natura economico-commerciale (appena sopra indicata), è altrettanto innegabile che non può andarsi oltre le suddette suggestioni né oltre valutazioni che siano in grado di eccedere la soglia del meramente plausibile (e che quindi non possono essere propugate in termini di probabilità o elevata probabilità).

Pertanto questa Corte, in linea con l'estremo rigore che ha caratterizzato il vaglio di ogni altro elemento relativo al presente giudizio, ritiene di non poter valorizzare l'episodio in questione a carico dell'imputato.

A questo punto va esaminata la questione della determinazione della pena. Orbene, tenuto conto dell'estrema gravità della condotta dell'imputato, il quale ha, per decenni, messo a disposizione di Cosa Nostra le sue energie personali (cfr. vicenda relativa al fondo Zangara), le sue attività imprenditoriali (leggasi Banca Sicula), le proprie elevate funzioni pubbliche (quale Senatore della Repubblica e Sottosegretario al Ministero degli Interni), il proprio potere e le proprie fortune politiche (peraltro in parte costruite proprio grazie ad uno scellerato patto con la mafia), giungendo anche a determinare il trasferimento di un Prefetto – dopo averlo minacciato – per compiacere i piani di egemonia economica del capomafia di Trapani, il tutto con rapporti di stretto collegamento con i principali e più pericolosi esponenti della Cosa Nostra palermitana e trapanese, la pena deve essere determinata in misura sensibilmente superiore ai valori medi edittali e, tenuto conto della “forbice” prevista dall'art. 416 *bis* c.p. dopo la novella di cui alla l. 251/2005 (per le ragioni fin qui esposte deve ritenersi che la permanenza del reato è perdurata fino al 2006, cioè fino alla cessazione del mandato elettorale ottenuto nel 2001 e comunque – a tutto concedere – fino alla disponibilità manifestata, in un primo tempo, al COPPOLA, mentre costui era detenuto per reati di mafia), va determinata in anni 9 di reclusione, da ridurre a 6 anni di reclusione per il rito prescelto.

Tale pena appare congrua, per cui non possono essere riconosciute le attenuanti generiche e ciò sia per la gravità della condotta sia perché, altrimenti, si giungerebbe ad una pena oltremodo blanda e quindi incongrua per difetto.

Stante la misura della pena, il D'ALÌ va dichiarato interdetto legalmente “durante la pena”, interdetto in perpetuo dai pubblici uffici e – tenuto conto della gravità della sua condotta – va anche dichiarato incapace di contrattare con la P.A. per la durata di anni 3.

Per quanto riguarda l'operatività o meno dell'art. 417 c.p., la Cass. n. 7188/2021 ha condivisibilmente precisato che la misura di sicurezza prevista dalla norma appena citata può essere disposta soltanto dopo l'espresso positivo scrutinio dell'effettiva pericolosità sociale (attuale) del condannato, da accertarsi in concreto sulla base degli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. globalmente valutati, nonché delle allegazioni difensive, senza possibilità di far ricorso ad alcuna forma di automatismo tra condanna per il delitto di associazione di tipo mafioso ed applicazione della misura.

A tal proposito va evidenziato:

1) che non risultano elementi per affermare una disponibilità del D'ALÌ nei riguardi di

Cosa Nostra in epoca successiva alla cessazione del mandato elettorale nel 2006; cioè da ben 15 anni a questa parte;

2) che non risulta che, allo stato, il D'ALÌ continui a rivestire cariche politiche;

3) che la Corte di Cassazione ha di recente dichiarato inammissibile il ricorso proposto dalla Procura Generale presso la Corte d'Appello di Palermo avverso il provvedimento emesso dalla stessa Corte d'Appello di Palermo con il quale – per assenza del requisito dell'attualità della pericolosità sociale del D'ALÌ – è stato riformato il provvedimento del Tribunale di Trapani che aveva applicato all'odierno imputato una misura di prevenzione di natura personale.

Tali elementi lasciano ritenere insussistente il requisito dell'attualità della pericolosità sociale del D'ALÌ e ciò preclude l'applicabilità dell'art. 417 c.p..

Per quanto riguarda le statuizioni civili, vale premettere che risulta pacificamente ammissibile la costituzione di parte civile anche di enti territoriali e/o delle associazioni non riconosciute che avanzino "*iure proprio*" la pretesa risarcitoria, assumendo di aver subito – per effetto del reato – un danno, patrimoniale o non patrimoniale, consistente nell'offesa all'interesse perseguito dall'ente e presente nel relativo statuto quale ragione istituzionale della propria esistenza ed azione, con la conseguenza che ogni attentato a tale interesse si configura come lesione di un diritto soggettivo inerente la personalità o identità dell'ente medesimo (cfr. Cass. Sez. Un. n. 38343/2014). Secondo Cass. n. 535/2019, poi, la rilevata possibilità per le associazioni indicate all'art. 93 cod. proc. pen. di costituirsi parte civile sulla base della tutela degli interessi perseguiti si coniuga, inoltre, al dato notorio che il radicamento e l'operatività in un determinato ambito territoriale dell'associazione mafiosa denominata "Cosa Nostra" comporta una lesione non solo di interessi connessi alla gestione dell'amministrazione pubblica, che già a livello di immagine risente negativamente di quel radicamento, ma anche di quegli interessi espressamente indicati negli statuti e negli atti costitutivi dei predetti enti ed associazioni.

Ciò posto, per quanto riguarda la richiesta risarcitoria avanzata dal Comune di Castellammare, va evidenziato:

- che non risulta che il D'ALÌ sia concretamente intervenuto in qualche procedimento amministrativo di pertinenza del Comune di Castellammare al fine di agevolare il COPPOLA;

- che non risulta che il COPPOLA abbia infine ottenuto alcuna commessa;

- che, in base alle richieste del COPPOLA, il D'ALÌ avrebbe dovuto intervenire presso il Prefetto (verosimilmente per far sì che l'informativa antimafia fosse "edulcorata") mentre non risulta che dovesse intervenire presso l'Amministrazione Comunale in questione (d'altronde, generalmente i fornitori sono scelti dall'appaltatore, mentre il "controllo di moralità" si realizza mediante l'informativa antimafia);

- che gli impegni presi dal D'ALÌ non risulta dovessero materializzarsi proprio in interventi sull'Amministrazione Comunale in questione (mentre l'aiuto al COPPOLA poteva pur essere realizzato – ad esempio – mediante interventi sull'appaltatore affinché si riformasse presso il COPPOLA e sul Prefetto affinché non bloccasse quella commessa, ad esempio con una informativa antimafia negativa).

In definitiva, in relazione alla vicenda riguardante i lavori nel porto di Castellammare, al di là della disponibilità manifestata nei confronti del COPPOLA, non risulta un'azione o un intervento concreto del D'ALÌ che abbia materialmente rafforzato il sodalizio mafioso garantendogli il controllo di un'ulteriore attività economica e profitti (in quanto non risulta che, alla fine, il COPPOLA abbia ottenuto alcuna commessa ed alcun beneficio economico-patrimoniale, sempre con riguardo ai lavori per il porto di Castellammare del Golfo) né risulta che, sempre in relazione ai lavori relativi al porto di Castellammare, vi sia stata una concreta infiltrazione mafiosa.

In altri termini, la vicenda relativa ai lavori nel porto di Castellammare assume rilevanza nel caso di specie non perché Cosa Nostra abbia tratto beneficio dalla vicenda medesima grazie all'ausilio dell'imputato ma perché essa, a prescindere dai risultati, ha confermato una propensione del D'ALÌ – anche nella sua veste di politico e "uomo di governo" (allora era Sottosegretario al Ministero degli Interni) – a mettersi a disposizione di Cosa Nostra e dei soggetti collusi col sodalizio, in modo tale da estendere la permanenza del reato in contestazione fino al 2006. Infatti, come già in precedenza ricordato, in una situazione in cui rileva – ai fini della configurabilità del reato in oggetto – il patto politico/mafioso in sé e la promessa, da parte del politico, di una disponibilità ad utilizzare in favore di Cosa Nostra le funzioni politiche acquisite e l'influenza politica connessa a quelle stesse funzioni, a prescindere dall'esecuzione di quell'accordo ed a prescindere dall'indagine circa la reale e concreta ricaduta positiva (per Cosa Nostra) delle condotte del medesimo politico, deve ritenersi – con la stessa logica – che il reato tendenzialmente permanente così già perfezionatosi (con la conclusione di quel patto) si protragga nel tempo e protragga la lesione al bene della vita tutelato dalla norma incriminatrice finché quella disponibilità permane,

finchè – quindi – il politico in questione continui a manifestare vicinanza al sodalizio, finchè si dichiari o si mostri comunque disponibile ad operare per favorire sodali o soggetti vicini al sodalizio, finchè continui ad essere percepito dall'interno come soggetto "vicino", a disposizione e come soggetto cui ci si può rivolgere per cercare di ottenere dei favori di varia natura ed – in definitiva – fin tanto che il medesimo politico non renda chiara – sempre all'associazione per delinquere – la propria desistenza e la propria volontà e decisione di non dare più esecuzione a quel patto funzionale a portare reciproci benefici a lui ed al sodalizio o, ovviamente, finchè il patto stesso non giunga naturalmente alla sua conclusione, come ad esempio qualora il politico cessi ogni propria carica ed ogni propria influenza politica – il D'Alì, comunque, è stato Sottosegretario al Ministero dell'Interno dal 2001 al 2006, nell'ambito della "legislatura" relativa al medesimo arco temporale che l'ha visto eletto al Senato grazie all'appoggio elettorale di Cosa Nostra –; e ciò a prescindere dalla prova che singole azioni specificamente indicative di quella disponibilità abbiano raggiunto un effetto concretamente positivo per il mantenimento ed il rafforzamento del sodalizio.

Pertanto, poiché la vicenda in questione manifesta la persistente disponibilità del D'ALÌ verso il sodalizio – anche se in questo caso specifico non si è realizzato un effetto concretamente positivo per il mantenimento ed il rafforzamento del sodalizio –, essa è rilevante in quanto comprova ulteriormente che la permanenza del reato in oggetto si è protratta quantomeno fino al 2006 (perché nel gennaio 2006 il D'ALÌ manifestava ancora la propria disponibilità a spendersi per conto del COPPOLA e perché nel febbraio 2006 ha semplicemente inteso procrastinare il proprio intervento per ragioni prudenziali) ma poiché la vicenda stessa –al di là di una disponibilità manifestata dall'imputato– non si è evoluta (o almeno nulla risulta in tal senso) in un concreto intervento dell'imputato stesso in favore del COPPOLA e di Cosa Nostra, in un concreto beneficio per il sodalizio e per soggetti collusi con esso ed in un concreto *vulnus* alla gestione dell'appalto in oggetto ed, in ultima istanza, all'Amministrazione Comunale di Castellammare, al tessuto economico-sociale di Castellammare, allo sviluppo delle sue attività produttive, all'immagine della medesima città ed alla reputazione della sua popolazione, non è configurabile un danno risarcibile al Comune costituitosi parte civile. Peraltro, poiché il D'ALÌ non risulta essere infine "interventuto ... sul procedimento amministrativo relativo all'attribuzione di forniture relative ai lavori di appalto per la messa in sicurezza del porto di Castellammare" (pur ad ammettere che un tale procedimento amministrativo sia realmente esistito; infatti, la scelta dei fornitori è generalmente demandata all'appaltatore), non può neppure ritenersi che si sia



ingenerato (per fatto imputabile allo stesso odierno imputato) “nell’opinione pubblica il convincimento di infiltrazioni mafiose nel tessuto sociale ed economico della città di Castellammare del Golfo”, con la conseguenza che non pare configurarsi un pregiudizio – patrimoniale o non patrimoniale – risarcibile in favore di detta amministrazione comunale.

Quindi, la domanda risarcitoria del Comune di Castellammare del Golfo va rigettata.

Per quanto riguarda le richieste risarcitorie fatte valere dalle associazioni costitutesi parti civili, va evidenziato che (cfr. Cass. n. 39951/2018) un’associazione, che annovera nel proprio statuto la tutela del diritto alla libera impresa o della legalità e che in concreto si impegna per la diffusione e la tutela di detti principi e diritti, è legittimata a costituirsi parte civile nei confronti di un soggetto imputato per associazione mafiosa (sia in senso pieno sia in termini di concorso esterno, in quanto pure tale ultima condotta comporta un beneficio per il sodalizio ed un suo rafforzamento), in quanto la medesima associazione mafiosa di per sé costituisce un *vulnus* all’affermazione dei principi di legalità ed ha quale obiettivo il controllo delle attività economiche nel medesimo territorio di operatività dell’associazione; in tal caso, il danno prodotto dal reato integra la lesione di un diritto soggettivo dell’associazione.

Orbene, tutte le associazioni costitutesi parte civile (con l’eccezione che a breve si dirà) hanno nel proprio statuto la tutela della libertà d’impresa e la promozione della legalità nell’ambito della provincia di Trapani o di Palermo.

Di contro, la stabile e prolungata disponibilità verso Cosa Nostra del D’ALÌ, peraltro nell’ambito di un patto scellerato politico-mafioso che si è anche rinnovato nel tempo, ha portato indubbio prestigio ed indubbia forza a Cosa Nostra, soprattutto nell’ambito della provincia di Trapani ma anche favorendo l’ala di Cosa Nostra operante in provincia di Palermo, laddove il già richiamato patto tra imputato e sodalizio ha portato vantaggi ad entrambi, contribuendo così all’offesa dei beni e principi che gli statuti delle parti civili costituite perseguono. E proprio tale offesa va risarcita.

Ciò vale per tutte le associazioni costituite parte civile ad eccezione dell’Associazione Antiracket di Marsala “La Verità Vive - Oniù”. Il Prefetto di Trapani, infatti, nel maggio 2019 ha disposto la cancellazione di detta associazione dall’elenco prefettizio e ciò significa che l’associazione non è riconosciuta come ente che svolge attività antimafia, essendosi affermato che l’associazione medesima “non risulta aver perseguito gli scopi principali di prestare assistenza e solidarietà alle vittime e ai soggetti danneggiati da attività estorsive ed usuraie, né di aver messo in atto attività di supporto alle vittime né di aver fornito

collaborazione continuativa alle forze di polizia". In altri termini, sussistendo fondati dubbi sul fatto che l'associazione in questione persegua concretamente i fini statutari, non può ritenersi ragionevolmente certo che l'associazione medesima abbia subito un danno connesso alla condotta dell'odierno imputato.

Per quanto riguarda invece le associazioni costitutesi parte civile diverse dall'Associazione Antiracket di Marsala "La Verità Vive - Onlus", la liquidazione del danno non patrimoniale –comunque esistente, poiché il D'ALÌ ha contribuito, con il suo apporto a Cosa Nostra, a ledere diritti e principi perseguiti e tutelati dalle associazioni in questione– non può che essere affidata ad apprezzamenti discrezionali ed equitativi del giudice, con attività che va però rimessa al Giudice civile.

Il D'ALÌ va inoltre condannato al pagamento delle spese del procedimento e di quelle sostenute dalle seguenti parti civili: Centro Studi ed Iniziative Culturali Pio La Torre ONLUS Palermo; Libera, Associazioni, Nomi e Numeri contro le mafie; Associazione Antiracket Io Non Pago il Pizzo ... e Tu?; Associazione Antiracket e Antiusura di Castellammare del Golfo ONLUS; Associazione Antiracket e Antiusura Alcamese, liquidate complessivamente in euro 4.500,00, oltre IVA e CPA per ciascuna parte civile, con distrazione in favore dei difensori antistatari per quanto riguarda l'Associazione Antiracket Io Non Pago il Pizzo ... e Tu? e l'Associazione Antiracket e Antiusura di Castellammare del Golfo ONLUS nonché con distrazione in favore dell'Erario per quanto riguarda l'Associazione Antiracket e Antiusura Alcamese ammessa al gratuito patrocinio.

Infine, va disposta la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo, per le determinazioni di sua competenza ai sensi dell'art. 207 c. 2 c.p.p. in relazione alle deposizioni di NASCA Francesco, BILLECI Tommaso, VOLANTE Fausto, MOSCA Carlo, CUFFARO Salvatore, PISANU Giuseppe (per quanto in precedenza esposto) ed INGRASCIOTTA Giovanni (il quale, il 23 settembre 2019, ha reso dichiarazioni del tutto inattendibili e per di più ha reiteratamente affermato –in modo assolutamente inverosimile– di non ricordare nulla in relazione a diverse vicende che riguardavano l'odierno imputato).

P.Q.M.

A seguito di annullamento con rinvio operato dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 12356/18, in riforma della sentenza emessa dal G.U.P. del Tribunale di Palermo in data

30 settembre 2013, appellata dal Pubblico Ministero presso il Tribunale di Palermo e dal Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Palermo, dichiara colpevole D'ALÌ Antonio in relazione al reato ascrittogli e, per l'effetto, lo condanna alla pena di anni 6 di reclusione.

Dichiara il D'ALÌ interdetto legalmente durante la pena, interdetto in perpetuo dai pubblici uffici ed incapace di contrattare con la P.A. per la durata di anni 3.

Condanna D'ALÌ Antonio al risarcimento del danno in favore delle seguenti parti civili: Centro Studi ed Iniziative Culturali Pio La Torre ONLUS Palermo; Libera, Associazioni, Nomi e Numeri contro le mafie; Associazione Antiracket "Io Non Pago il Pizzo ... e Tu?"; Associazione Antiracket e Antiusura di Castellammare del Golfo ONLUS; Associazione Antiracket e Antiusura Alcamese, con rinvio delle parti dinanzi al Giudice civile per la liquidazione.

Rigetta le richieste risarcitorie del Comune di Castellammare e dell'Associazione Antiracket di Marsala "La Verità Vive - Onlus".


Condanna il D'ALÌ al pagamento delle spese del procedimento e di quelle sostenute dalle seguenti parti civili: Centro Studi ed Iniziative Culturali Pio La Torre ONLUS Palermo; Libera, Associazioni, Nomi e Numeri contro le mafie; Associazione Antiracket "Io Non Pago il Pizzo ... e Tu?"; Associazione Antiracket e Antiusura di Castellammare del Golfo ONLUS; Associazione Antiracket e Antiusura Alcamese, liquidate complessivamente in euro 4.500,00, oltre IVA e CPA per ciascuna parte civile, con distrazione in favore dei difensori antistatari per quanto riguarda l'Associazione Antiracket "Io Non Pago il Pizzo ... e Tu?" e l'Associazione Antiracket e Antiusura di Castellammare del Golfo ONLUS nonché con distrazione in favore dell'Erario per quanto riguarda l'Associazione Antiracket e Antiusura Alcamese ammessa al gratuito patrocinio.

Dispone la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo per le determinazioni di sua competenza ai sensi dell'art. 207 c. 2 c.p.p. in relazione alle deposizioni di NASCA Francesco, BILLECI Tommaso, VOLANTE Fausto, MOSCA Carlo, CUFFARO Salvatore, PISANU Giuseppe ed INGRASCIOTTA Giovanni.

Fissa in giorni 90 il termine per il deposito della motivazione.

Così deciso in Palermo, il 21 luglio 2021.


Il Consigliere est.



Il Consigliere



Il Presidente



CORTE DI APPELLO DI PALERMO

Deposito in Cancelleria

18-10-21 134